



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2012/0011(COD)

17.12.2012

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla
protezione dei dati)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Jan Philipp Albrecht

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	214

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2012)0011),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0025/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti il parere del Comitato economico e sociale europeo¹ e il parere del Comitato delle regioni,²
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Senato francese, dalla Camera dei rappresentanti belga, dal Riksdag svedese, dal Consiglio dei ministri italiano e dal Bundesrat tedesco, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione giuridica, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0000/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 329 del 31.7.2012, pag. 90

² XXXX

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) L'integrazione economica e sociale conseguente al funzionamento del mercato interno ha portato a un considerevole aumento dei flussi transfrontalieri e quindi anche dei dati scambiati, in tutta l'Unione, tra gli operatori economici e sociali, pubblici e privati. Il diritto dell'Unione impone alle autorità nazionali degli Stati membri di cooperare e scambiarsi dati personali per essere in grado di svolgere le rispettive funzioni o eseguire compiti per conto di un'autorità di un altro Stato membro.

Emendamento

(4) L'integrazione economica e sociale conseguente al funzionamento del mercato interno ha portato a un considerevole aumento dei flussi transfrontalieri e quindi anche dei dati scambiati, in tutta l'Unione, tra gli operatori economici e sociali, pubblici e privati. Il diritto dell'Unione impone alle autorità nazionali degli Stati membri di cooperare e scambiarsi dati personali per essere in grado di svolgere le rispettive funzioni o eseguire compiti per conto di un'autorità di un altro Stato membro. ***Gli Stati membri hanno l'obbligo positivo, ai sensi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), di garantire che tali flussi di dati siano adeguatamente regolamentati.***

Or. en

Motivazione

Clausola di salvaguardia dei diritti fondamentali intesa a garantire che i livelli nazionali di protezione dei dati e altri diritti fondamentali non siano compromessi in fase di applicazione del presente regolamento. Cfr. il correlato articolo 85 bis.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano anche nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati è aumentata in modo vertiginoso; la tecnologia attuale consente

Emendamento

(5) La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano anche nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati è aumentata in modo vertiginoso; la tecnologia attuale consente

alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività e, sempre più spesso, gli stessi privati rendono pubbliche sulla rete mondiale informazioni personali che li riguardano. Le nuove tecnologie hanno trasformato non solo l'economia ma anche le relazioni sociali e impongono che *si faciliti* ancora di più la libera circolazione dei dati all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali; al tempo stesso, però, occorre garantire un elevato livello di protezione dei dati personali.

alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività e, sempre più spesso, gli stessi privati rendono pubbliche sulla rete mondiale informazioni personali che li riguardano. Le nuove tecnologie hanno trasformato non solo l'economia ma anche le relazioni sociali e impongono *il miglioramento delle garanzie giuridiche* che *faciliteranno* ancora di più la libera circolazione dei dati all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali; al tempo stesso, però, occorre garantire un elevato livello di protezione dei dati personali.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Tale evoluzione richiede un quadro giuridico più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell'Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione, data l'importanza di creare il clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno. È necessario che le persone fisiche abbiano il controllo dei dati personali che li riguardano *e che* la certezza giuridica e operativa *sia* rafforzata tanto per i privati che per *gli* operatori economici e le autorità pubbliche.

Emendamento

(6) Tale evoluzione richiede un quadro giuridico più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell'Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione, data l'importanza di creare il clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno. È necessario che le persone fisiche abbiano il controllo dei dati personali che li riguardano. La certezza giuridica e operativa *deve essere* rafforzata tanto per i privati che per *gli* operatori economici e le autorità pubbliche.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Sebbene *i suoi* obiettivi e principi rimangano tuttora validi, *la direttiva 95/46/CE* non ha impedito la frammentazione delle modalità di applicazione della protezione dei dati personali nel territorio dell'Unione, né ha eliminato l'incertezza giuridica e la percezione, largamente diffusa nel pubblico, che soprattutto le operazioni on line comportino notevoli rischi. La compresenza di diversi livelli di tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, riservata al trattamento di tali dati negli Stati membri può ostacolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione. Tali differenze possono pertanto costituire un freno all'esercizio delle attività economiche su scala dell'Unione, falsare la concorrenza e impedire alle autorità nazionali di adempiere agli obblighi loro derivanti dal diritto dell'Unione. Il divario creatosi nei livelli di protezione è dovuto alle divergenze nell'attuare e applicare la direttiva 95/46/CE.

Emendamento

(7) Sebbene *gli* obiettivi e *i* principi *della direttiva 95/46/CE* rimangano tuttora validi, *ciò* non ha impedito la frammentazione delle modalità di applicazione della protezione dei dati personali nel territorio dell'Unione, né ha eliminato l'incertezza giuridica e la percezione, largamente diffusa nel pubblico, che soprattutto le operazioni on line comportino notevoli rischi. La compresenza di diversi livelli di tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, riservata al trattamento di tali dati negli Stati membri può ostacolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione *e comportare inevitabilmente violazioni dei diritti fondamentali alla protezione della vita privata e dei dati personali*. Tali differenze possono pertanto costituire un freno all'esercizio delle attività economiche su scala dell'Unione, falsare la concorrenza e impedire alle autorità nazionali di adempiere agli obblighi loro derivanti dal diritto dell'Unione. Il divario creatosi nei livelli di protezione è dovuto alle divergenze nell'attuare e applicare la direttiva 95/46/CE.

Or. en

Motivazione

Un'applicazione non coerente della legislazione in materia di protezione dei dati comporta inevitabilmente restrizioni ai diritti fondamentali dei cittadini.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Ai fini di un'efficace protezione dei dati personali in tutta l'Unione è necessario rafforzare e precisare i diritti degli interessati e gli obblighi di coloro che effettuano e determinano il trattamento dei dati, dotare gli Stati membri di poteri equivalenti per monitorare e garantire il rispetto delle norme di protezione dei dati personali, e prevedere sanzioni equivalenti per i trasgressori.

Emendamento

(9) Ai fini di un'efficace protezione dei dati personali in tutta l'Unione è necessario rafforzare e precisare i diritti degli interessati e gli obblighi di coloro che effettuano e determinano il trattamento dei dati, dotare gli Stati membri di poteri equivalenti **e della capacità tecnica e operativa** per monitorare e garantire il rispetto delle norme di protezione dei dati personali, e prevedere sanzioni equivalenti per i trasgressori.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Per garantire un livello uniforme di protezione delle persone in tutta l'Unione e prevenire disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei dati nel mercato interno, è necessario un regolamento che garantisca certezza del diritto e trasparenza agli operatori economici, comprese le micro, piccole e medie imprese, offra alla persona in tutti gli Stati membri il medesimo livello di diritti giuridicamente tutelati, definisca obblighi e responsabilità dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento e assicuri un monitoraggio costante del trattamento dei dati personali, sanzioni equivalenti in tutti gli Stati membri e una cooperazione efficace tra le autorità di controllo dei diversi Stati membri. Per tener conto della

Emendamento

(11) Per garantire un livello uniforme di protezione delle persone in tutta l'Unione e prevenire disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei dati nel mercato interno, è necessario un regolamento che garantisca certezza del diritto e trasparenza agli operatori economici, comprese le micro, piccole e medie imprese, offra alla persona in tutti gli Stati membri il medesimo livello di diritti giuridicamente tutelati, definisca obblighi e responsabilità dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento e assicuri un monitoraggio costante del trattamento dei dati personali, sanzioni equivalenti in tutti gli Stati membri e una cooperazione efficace tra le autorità di controllo dei diversi Stati membri. **Ove sia palesemente**

specifica situazione delle micro, piccole e medie imprese, il presente regolamento prevede una serie di deroghe. Inoltre, le istituzioni e gli organi dell'Unione, gli Stati membri e le loro autorità di controllo sono invitati a considerare le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese nell'applicare il presente regolamento. Il concetto di micro, piccola e media impresa deve ispirarsi alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

necessario e senza compromettere né la protezione dei dati personali né i principi del mercato unico, per tener conto della specifica situazione delle micro, piccole e medie imprese, il presente regolamento prevede una serie di deroghe. Inoltre, le istituzioni e gli organi dell'Unione, gli Stati membri e le loro autorità di controllo sono invitati a considerare le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese nell'applicare il presente regolamento. Il concetto di micro, piccola e media impresa deve ispirarsi alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Il presente regolamento non si applica a questioni di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali o di libera circolazione dei dati riferite ad attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea, né si applica al trattamento dei dati personali effettuato da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione, che sono soggetti al regolamento (CE) n. 45/2001, e nemmeno al trattamento effettuato dagli Stati membri nell'esercizio di attività relative alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione.

Emendamento

(14) Il presente regolamento non si applica a questioni di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali o di libera circolazione dei dati riferite ad attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea, né si applica al trattamento dei dati personali effettuato da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione, che sono soggetti al regolamento (CE) n. 45/2001 *del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati*, e nemmeno al trattamento effettuato dagli Stati membri nell'esercizio di attività relative alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. *Al fine di*

garantire un quadro coerente in materia di protezione dei dati, il regolamento (CE) n. 45/2001 deve essere adeguato al presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a garantire la coerenza fra il regolamento e le leggi che disciplinano le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE, quali il regolamento (CE) n. 45/2001, nonché di tutte le agenzie dell'UE che dispongono attualmente di una propria regolamentazione in materia di protezione dei dati, il che genera un sistema normativo frammentario che rende estremamente difficile per l'interessato l'esercizio dei propri diritti. Cfr. i correlati articoli 2, lettera b), e 89 bis.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Il presente regolamento non deve applicarsi al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell'ambito di attività esclusivamente personali o domestiche, quali la corrispondenza e gli indirizzari, **e senza scopo di lucro, vale a dire senza alcuna connessione con un'attività commerciale o professionale.** Tale deroga non deve valere per i responsabili del trattamento o gli incaricati del trattamento che forniscono i mezzi per trattare dati personali nell'ambito di tali attività personali o domestiche.

Emendamento

(15) Il presente regolamento non deve applicarsi al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell'ambito di attività esclusivamente personali o domestiche, quali la corrispondenza, gli indirizzari **o l'utilizzo personale di alcuni servizi elettronici. Tale deroga non deve valere se il trattamento dei dati personali è effettuato nel perseguimento di un obiettivo commerciale o professionale. La natura dei dati personali trattati e la loro disponibilità o meno nei confronti di un numero definito o indefinito di persone sono prese in considerazione per stabilire se il trattamento rientra nella deroga.** Tale deroga non deve valere per i responsabili del trattamento o gli incaricati del trattamento che forniscono i mezzi per trattare dati personali nell'ambito di tali attività personali o domestiche.

Or. en

Motivazione

Il trattamento dei dati personali effettuato da una persona fisica a fini personali o domestici può a volte avere uno scopo di lucro (nel caso, ad esempio, della vendita di effetti personali ad altri soggetti privati), ma deve comunque esulare dalla sfera di applicazione del regolamento a condizione che non vi sia alcuna connessione con un'attività commerciale o professionale. Cfr. il correlato articolo 2, paragrafo 2, lettera d).

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati sono oggetto di uno specifico strumento giuridico a livello di Unione. Il presente regolamento non si applica pertanto ai trattamenti effettuati per queste finalità. I dati trattati dalle autorità pubbliche in forza del presente regolamento per queste finalità dovranno invece essere disciplinati dal più specifico strumento giuridico a livello di Unione (direttiva XX/YYYY).

Emendamento

(16) La tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità **pubbliche** competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati sono oggetto di uno specifico strumento giuridico a livello di Unione. Il presente regolamento non si applica pertanto ai trattamenti effettuati per queste finalità. I dati trattati dalle autorità pubbliche in forza del presente regolamento per queste finalità dovranno invece essere disciplinati dal più specifico strumento giuridico a livello di Unione (direttiva XX/YYYY).

Or. en

Motivazione

Il regolamento specifica che l'esclusione dalla sfera di applicazione del regolamento riguarda soltanto le autorità pubbliche competenti di attività rivolte all'applicazione della legge (non i soggetti privati). Cfr. il correlato emendamento all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), e all'articolo 21.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Il presente regolamento non deve pregiudicare l'applicazione della direttiva 2000/31/CE, in particolare le norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui ai suoi articoli da 12 a 15.

Emendamento

(17) *Le limitazioni della responsabilità ai sensi della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") sono di natura orizzontale e si applicano, pertanto, alle pertinenti attività di tutti i fornitori di servizi della società dell'informazione. Il presente regolamento definisce le regole per il trattamento dei dati personali, mentre la direttiva 2000/31/CE stabilisce le condizioni relative alla responsabilità di un fornitore di servizi di informazione in presenza di violazioni della legge da parte di terzi. Per garantire la certezza del diritto, è necessario rispettare in modo sistematico i ruoli chiari e distinti dei due strumenti.* Il presente regolamento non deve pregiudicare l'applicazione della direttiva 2000/31/CE, in particolare le norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui ai suoi articoli da 12 a 15.

Or. en

Motivazione

Il presente chiarimento è inteso a garantire che gli intermediari siano ritenuti responsabili unicamente delle attività di loro competenza.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Il presente regolamento ammette, nell'applicazione delle sue disposizioni, che si tenga conto del principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali.

Emendamento

(18) Il presente regolamento ammette, nell'applicazione delle sue disposizioni, che si tenga conto del principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali. ***I dati personali contenuti in documenti in possesso di un'autorità pubblica o di un ente pubblico possono essere divulgati da tale autorità o ente conformemente al diritto dell'Unione o di uno Stato membro in materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali, nel caso in cui ciò sia necessario per riconciliare il diritto alla protezione dei dati con il diritto dell'accesso pubblico ai documenti ufficiali e costituisca un'equa ponderazione dei vari interessi coinvolti.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende chiarire la relazione esistente tra la protezione dei dati e l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Onde evitare che una persona venga privata della tutela cui ha diritto in base al presente regolamento, è necessario che questo disciplini anche il trattamento dei dati personali di residenti nell'Unione effettuato da un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento sono finalizzate all'offerta di beni o servizi a

Emendamento

(20) Onde evitare che una persona venga privata della tutela cui ha diritto in base al presente regolamento, è necessario che questo disciplini anche il trattamento dei dati personali di residenti nell'Unione effettuato da un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento sono finalizzate all'offerta di beni o servizi,

dette persone o al controllo **del loro comportamento**.

inclusi i servizi offerti gratuitamente, a dette persone o al **loro** controllo.

Or. en

Motivazione

È opportuno applicare il regolamento anche ai responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione quando le attività di trattamento sono finalizzate all'offerta di beni o servizi ai residenti nell'Unione, indipendentemente dalla richiesta o meno di pagamento di tali beni o servizi, o al controllo di dette persone. Cfr. anche il correlato emendamento all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Per stabilire se un'attività di trattamento sia assimilabile al "controllo **del comportamento**" dell'interessato, occorre verificare se le operazioni che questi esegue su Internet **sono sottoposte a** tecniche di trattamento dei dati volte alla "profilazione" **dell'utente**, in particolare per prendere decisioni che li riguardano o analizzarne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali.

Emendamento

(21) Per stabilire se un'attività di trattamento sia assimilabile al "controllo" dell'interessato, occorre verificare se le operazioni che questi esegue **sono tracciate** su Internet **o in altro modo, o se i dati che lo riguardano sono raccolti, anche da registri pubblici e comunicazioni a livello dell'Unione accessibili dal di fuori dell'Unione, compreso il previsto utilizzo o il potenziale utilizzo successivo di** tecniche di trattamento dei dati volte alla "profilazione", in particolare per prendere decisioni che li riguardano o analizzarne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali.

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento deve comprendere non solo il controllo del comportamento dei residenti nell'Unione da parte dei responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione, come ad esempio attraverso il tracciamento su Internet, ma tutte le operazioni di raccolta e trattamento dei dati personali concernenti i residenti nell'Unione. L'emendamento chiarisce il significato del termine "controllo". Cfr. il correlato emendamento all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) È necessario applicare i principi di protezione a tutte le informazioni relative ad una persona identificata o identificabile. Per stabilire l'identificabilità di una persona, è opportuno considerare tutti i mezzi di cui può ragionevolmente avvalersi il responsabile del trattamento o un terzo per identificare detta persona. ***Non è necessario applicare i principi di protezione ai dati resi sufficientemente anonimi da impedire l'identificazione dell'interessato.***

Emendamento

(23) È necessario applicare i principi di protezione a tutte le informazioni relative ad una persona identificata o identificabile. Per stabilire l'identificabilità di una persona, è opportuno considerare tutti i mezzi di cui può ragionevolmente avvalersi il responsabile del trattamento o un terzo per identificare detta persona. ***Il presente regolamento non deve applicarsi ai dati anonimi, ossia ai dati che non possono essere riferiti, direttamente o indirettamente, da soli o in combinazione con dati associati, a una persona fisica o qualora stabilire una simile relazione richiederebbe tempi, costi e sforzi sproporzionati, tenendo conto dello stato dell'arte delle tecnologie al momento dell'esecuzione del trattamento e le possibilità di sviluppo durante il periodo in cui i dati saranno trattati.***

Or. en

Motivazione

Il concetto di dati personali è ulteriormente precisato attraverso criteri obiettivi per i dati anonimi, sulla base della raccomandazione n. 4 del 2006 del Consiglio d'Europa. Cfr. il correlato emendamento all'articolo 4, paragrafo 1, e al considerando 24.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Navigando on line, accade che si sia associati a identificativi on line prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli

Emendamento

(24) Navigando on line, accade che si sia associati a ***uno o più*** identificativi on line prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni,

strumenti e protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP o i marcatori temporanei (cookies). Tali identificativi **possono lasciare tracce che, combinate con altri identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per creare profili e identificare gli utenti. Ne consegue che numeri di identificazione, dati relativi all'ubicazione, identificativi on line o altri fattori specifici non debbano di per sé essere necessariamente considerati dati personali in tutte le circostanze.**

dagli strumenti e protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, i marcatori temporanei (cookies) **e altri identificativi unici. Poiché tali identificativi lasciano tracce e possono essere utilizzati per individuare le persone fisiche, il presente regolamento deve applicarsi al trattamento di tali dati, a meno che sia dimostrabile che detti identificativi non si riferiscono a persone fisiche, come ad esempio nel caso degli indirizzi IP utilizzati dalle aziende, che non possono essere considerati "dati personali" ai sensi del presente regolamento.**

Or. en

Motivazione

Il concetto di dati personali è ulteriormente precisato attraverso criteri obiettivi. Gli identificativi che sono strettamente correlati a una persona fisica devono essere considerati dati personali. Cfr. il correlato emendamento all'articolo 4, paragrafo 1, e al considerando 23.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) I minori necessitano di una specifica protezione dei loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, delle misure di protezione e dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Per determinare chi è minore, è opportuno che il presente regolamento riprenda la definizione stabilita dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Emendamento

(29) I minori necessitano di una specifica protezione dei loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, delle misure di protezione e dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Per determinare chi è minore, è opportuno che il presente regolamento riprenda la definizione stabilita dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. ***Il riferimento, nel presente regolamento, alla tutela dei minori non deve essere inteso quale istruzione implicita di considerare con meno attenzione la protezione dei dati personali degli adulti rispetto a quanto non sarebbe avvenuto in***

assenza di detto riferimento.

Or. en

Motivazione

I minori meritano una protezione speciale, ma ciò non significa che gli adulti meritino una protezione inferiore. Cfr. i correlati articoli 8 e 17, paragrafo 1.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Perché sia lecito il trattamento dati deve fondarsi sul consenso dell'interessato o su altra base legittima prevista per legge, dal presente regolamento o in altro atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri, come indicato nel presente regolamento.

Emendamento

(31) Perché sia lecito il trattamento dati deve fondarsi sul consenso **specifico, informato ed esplicito** dell'interessato o su altra base legittima prevista per legge, dal presente regolamento o in altro atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri, come indicato nel presente regolamento.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Per i trattamenti basati sul consenso dell'interessato, dovrebbe incombere al responsabile del trattamento dimostrare che l'interessato ha acconsentito al trattamento. In particolare, nel contesto di una dichiarazione scritta relativa a un'altra materia, occorrono garanzie che assicurino che l'interessato sia consapevole di esprimere un consenso e in qual misura.

Emendamento

(32) Per i trattamenti basati sul consenso dell'interessato, dovrebbe incombere al responsabile del trattamento dimostrare che l'interessato ha acconsentito al trattamento. In particolare, nel contesto di una dichiarazione scritta relativa a un'altra materia, occorrono garanzie che assicurino che l'interessato sia consapevole di esprimere un consenso e in qual misura.
Per conformarsi al principio della minimizzazione dei dati, l'onere della

*prova non va inteso quale necessaria
identificazione positiva degli interessati, a
meno che ciò non sia necessario.*

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Perché il consenso sia libero, occorre chiarire che non costituisce una valida base giuridica qualora l'interessato non sia in grado di operare una scelta autenticamente libera e non possa, pertanto, rifiutare o ritirare il consenso senza subire pregiudizio.

Emendamento

(33) Perché il consenso sia libero, occorre chiarire che non costituisce una valida base giuridica qualora l'interessato non sia in grado di operare una scelta autenticamente libera e non possa, pertanto, rifiutare o ritirare il consenso senza subire pregiudizio. ***L'utilizzo di opzioni predefinite che l'interessato deve modificare per opporsi al trattamento dei dati, come le caselle preselezionate, non esprime il consenso libero.***

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Il consenso non costituisce una valida base giuridica per il trattamento dei dati personali quando esiste un evidente squilibrio tra l'interessato e il responsabile del trattamento. Ciò avviene, in particolare, quando l'interessato si trova in situazione di dipendenza dal responsabile del trattamento, tra l'altro quando i dati personali di un dipendente sono trattati dal suo datore di lavoro nel contesto dei

Emendamento

(34) Il consenso non costituisce una valida base giuridica per il trattamento dei dati personali quando esiste un evidente squilibrio tra l'interessato e il responsabile del trattamento. Ciò avviene, in particolare, quando l'interessato si trova in situazione di dipendenza dal responsabile del trattamento, tra l'altro quando i dati personali di un dipendente sono trattati dal suo datore di lavoro nel contesto dei

rapporti di lavoro. Se il responsabile del trattamento è un'autorità pubblica, vi è squilibrio soltanto nelle specifiche operazioni di trattamento in cui l'autorità pubblica può imporre un obbligo in forza dei suoi pubblici poteri; in tal caso, il consenso non può essere considerato libero, tenuto conto degli interessi dell'interessato.

rapporti di lavoro, ***quando l'incaricato del trattamento o il responsabile del trattamento occupa una posizione dominante sul mercato rispetto ai prodotti o servizi offerti all'interessato o quando una modifica unilaterale e non essenziale in termini di servizio non lascia all'interessato altra scelta che accettare la modifica o rinunciare a una risorsa on line in cui ha investito parecchio tempo.***

Se il responsabile del trattamento è un'autorità pubblica, vi è squilibrio soltanto nelle specifiche operazioni di trattamento in cui l'autorità pubblica può imporre un obbligo in forza dei suoi pubblici poteri; in tal caso, il consenso non può essere considerato libero, tenuto conto degli interessi dell'interessato.

Or. en

Motivazione

Il concetto di "notevole squilibrio" viene ulteriormente chiarito e include le situazioni di posizione dominante sul mercato o di scelta obbligata da parte dei consumatori.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) È opportuno che il trattamento effettuato per adempiere un obbligo legale che incombe al responsabile del trattamento o ***necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico*** o per l'esercizio di pubblici poteri abbia una base giuridica tratta dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro che soddisfi i requisiti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per eventuali limitazione dei diritti e delle libertà. Spetta altresì al diritto dell'Unione o alle legislazioni nazionali stabilire se il responsabile del trattamento che esegue un

Emendamento

(36) È opportuno che il trattamento effettuato per adempiere un obbligo legale che incombe al responsabile del trattamento o per l'esercizio di pubblici poteri abbia una base giuridica tratta dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro che soddisfi i requisiti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per eventuali limitazione dei diritti e delle libertà. Spetta altresì al diritto dell'Unione o alle legislazioni nazionali stabilire se il responsabile del trattamento che esegue un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri debba essere una pubblica

compito **di interesse pubblico** o connesso all'esercizio di pubblici poteri debba essere una pubblica amministrazione o altra persona fisica o giuridica di diritto pubblico o privato, quale un'associazione professionale.

amministrazione o altra persona fisica o giuridica di diritto pubblico o privato, quale un'associazione professionale.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

(38) I legittimi interessi di un responsabile del trattamento possono costituire una base giuridica del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Ciò richiede un'attenta valutazione specie se l'interessato è un minore, dato che i minori necessitano di una specifica protezione. L'interessato deve potersi *opporsi* al trattamento, **per motivi inerenti alla sua situazione particolare**, e gratuitamente. Per garantire la trasparenza, il responsabile del trattamento deve essere obbligato a informare esplicitamente l'interessato sui legittimi interessi perseguiti, che deve documentare, e sul diritto di opporsi al trattamento dei dati. Posto che spetta al legislatore prevedere la base giuridica che autorizza le autorità pubbliche a trattare i dati, questo motivo non dovrebbe valere per il trattamento dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esercizio delle loro funzioni.

Emendamento

(38) **In circostanze eccezionali**, i legittimi interessi di un responsabile del trattamento possono costituire una base giuridica del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Ciò richiede un'attenta valutazione specie se l'interessato è un minore, dato che i minori necessitano di una specifica protezione. L'interessato deve potersi *opporre* al trattamento gratuitamente. Per garantire la trasparenza, il responsabile del trattamento deve essere obbligato a informare esplicitamente l'interessato sui legittimi interessi perseguiti, che deve documentare, e sul diritto di opporsi al trattamento dei dati. Posto che spetta al legislatore prevedere la base giuridica che autorizza le autorità pubbliche a trattare i dati, questo motivo non dovrebbe valere per il trattamento dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esercizio delle loro funzioni.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Costituisce legittimo interesse del responsabile del trattamento trattare dati relativi al traffico, in misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione, vale a dire la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di resistere, **a un dato livello di sicurezza**, ad eventi impreveduti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati conservati o trasmessi e la sicurezza dei relativi servizi offerti o resi accessibili tramite tali reti e sistemi da autorità pubbliche, organismi di intervento in caso di emergenza informatica (CERT), gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT), fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica e fornitori di tecnologie e servizi di sicurezza. Ciò potrebbe, ad esempio, includere misure atte a impedire l'accesso non autorizzato a reti di comunicazioni elettroniche e la diffusione di codici maligni, e a porre termine agli attacchi da blocco di servizio e ai danni ai sistemi informatici e di comunicazione elettronica.

Emendamento

(39) Costituisce legittimo interesse del responsabile del trattamento trattare dati relativi al traffico, in misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione, vale a dire la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di resistere ad eventi impreveduti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati conservati o trasmessi e la sicurezza dei relativi servizi offerti o resi accessibili tramite tali reti e sistemi da autorità pubbliche, organismi di intervento in caso di emergenza informatica (CERT), gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT), fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica e fornitori di tecnologie e servizi di sicurezza, **in caso di incidenti specifici**. Ciò potrebbe, ad esempio, includere misure atte a impedire l'accesso non autorizzato a reti di comunicazioni elettroniche e la diffusione di codici maligni, e a porre termine agli attacchi da blocco di servizio e ai danni ai sistemi informatici e di comunicazione elettronica. **Costituisce un legittimo interesse anche il trattamento dei dati personali inteso a limitare l'accesso non autorizzato e l'utilizzo di reti o di sistemi di informazioni accessibili al pubblico, quali la schedatura degli indirizzi MAC (Media Access Control) o degli indirizzi di posta elettronica da parte del gestore del sistema.**

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(39 bis) Le azioni legali nei confronti di un interessato, quali il recupero del credito o il risarcimento danni, costituiscono un interesse legittimo, a condizione che l'azione legale sia stata avviata anteriormente alla raccolta e al trattamento dei dati personali. Lo stesso principio si applica anche alla prevenzione o limitazione dei danni subiti dal responsabile del trattamento ad opera dell'interessato, ad esempio per scongiurare l'insolvenza.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 39 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(39 ter) Gli interessi e i diritti fondamentali dell'interessato prevalgono sull'interesse del responsabile del trattamento quando i dati personali sono trattati in circostanze in cui gli interessati non si aspettano un ulteriore trattamento, ad esempio quando l'interessato immette informazioni di ricerca, scrive e invia un messaggio di posta elettronica o utilizza un altro servizio di messaggia elettronica privato. Il trattamento di tali dati, a fini diversi da quello dell'esecuzione del servizio richiesto dall'interessato, non deve essere considerato un interesse legittimo del responsabile del trattamento.

Emendamento 26**Proposta di regolamento
Considerando 41***Testo della Commissione*

(41) Meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili e vulnerabili sotto il profilo dei diritti fondamentali o della vita privata. Tali dati non devono essere oggetto di trattamento, salvo esplicito consenso dell'interessato. Tuttavia occorre prevedere espressamente deroghe a questo divieto nei casi di necessità specifiche, segnatamente laddove il trattamento viene eseguito nel corso di legittime attività di talune associazioni o fondazioni il cui scopo sia permettere l'esercizio delle libertà fondamentali.

Emendamento

(41) Meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili e vulnerabili sotto il profilo dei diritti fondamentali o della vita privata. Tali dati non devono essere oggetto di trattamento, salvo esplicito consenso **informato** dell'interessato. Tuttavia occorre prevedere espressamente deroghe a questo divieto nei casi di necessità specifiche, segnatamente laddove il trattamento viene eseguito nel corso di legittime attività di talune associazioni o fondazioni il cui scopo sia permettere l'esercizio delle libertà fondamentali **da parte degli interessati in questione**.

Emendamento 27**Proposta di regolamento
Considerando 42***Testo della Commissione*

(42) La deroga al divieto di trattare dati sensibili deve essere consentita anche quando è prevista per legge, fatte salve adeguate garanzie, per proteggere i dati personali e altri diritti fondamentali, quando un interesse pubblico rilevante lo giustifichi, in particolare per finalità inerenti alla salute, compresa la pubblica sanità, la protezione sociale e la gestione dei servizi sanitari, soprattutto al fine di assicurare la qualità e l'economicità delle

Emendamento

(42) La deroga al divieto di trattare dati sensibili deve essere consentita anche quando è prevista per legge, fatte salve adeguate garanzie, per proteggere i dati personali e altri diritti fondamentali, quando un interesse pubblico rilevante lo giustifichi, in particolare per finalità inerenti alla salute, compresa la pubblica sanità, la protezione sociale e la gestione dei servizi sanitari, soprattutto al fine di assicurare la qualità e l'economicità delle

procedure per soddisfare le richieste di prestazioni e servizi nell'ambito del regime di assicurazione sanitaria, **o per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica.**

procedure per soddisfare le richieste di prestazioni e servizi nell'ambito del regime di assicurazione sanitaria.

Or. en

Motivazione

Il trattamento dei dati sensibili per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica non è così urgente o impellente quanto la pubblica sanità o la protezione sociale. Non è, pertanto, necessario introdurre un'eccezione che metterebbe tali finalità allo stesso livello delle altre motivazioni elencate.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 45

Testo della Commissione

(45) Se i dati che tratta non gli consentono di identificare una persona fisica, il responsabile del trattamento non deve essere obbligato ad acquisire ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento. Quando riceve una richiesta di accesso, il responsabile del trattamento deve poter chiedere all'interessato ulteriori informazioni per poter localizzare i dati personali richiesti.

Emendamento

(45) Se i dati che tratta non gli consentono di identificare **o individuare** una persona fisica, il responsabile del trattamento non deve essere obbligato ad acquisire ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento. Quando riceve una richiesta di accesso, il responsabile del trattamento deve poter chiedere all'interessato ulteriori informazioni per poter localizzare i dati personali richiesti.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(45 bis) Il diritto alla protezione dei dati personali si basa sul diritto dell'interessato di esercitare il controllo

sui dati personali oggetto di trattamento. A tal fine, all'interessato devono essere garantiti diritti chiari e inequivocabili relativamente alla fornitura di informazioni trasparenti, chiare e di facile comprensione in materia di trattamento dei propri dati personali, diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati personali, diritto alla portabilità dei dati e diritto di opporsi alla profilazione. Inoltre, l'interessato deve avere anche il diritto di presentare denuncia all'autorità competente di protezione dei dati relativamente al trattamento dei dati personali da parte di un responsabile del trattamento o di un incaricato del trattamento e di intentare azioni giudiziarie al fine di far valere i propri diritti, nonché il diritto al risarcimento e all'indennizzo del danno cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con il presente regolamento. Le disposizioni del presente regolamento devono rafforzare, chiarire, garantire e, se del caso, codificare tali diritti.

Or. en

Motivazione

Sintesi introduttiva dei diritti degli interessati, analoga alla sintesi di cui all'articolo 5 sui principi.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

(47) Occorre prevedere modalità volte ad agevolare l'esercizio dei diritti di cui al presente regolamento, compresi i meccanismi per **la richiesta, gratuita**, di accedere ai dati, rettificarli e cancellarli in particolare, e per l'esercizio del diritto di

Emendamento

(47) Occorre prevedere modalità volte ad agevolare l'esercizio dei diritti di cui al presente regolamento, compresi i meccanismi per **l'ottenimento, gratuito**, di accedere ai dati, rettificarli e cancellarli in particolare, e per l'esercizio del diritto di

opposizione. Il responsabile del trattamento deve essere tenuto a rispondere alle richieste dell'interessato entro un termine prestabilito e a motivare l'eventuale **rifiuto**.

opposizione. Il responsabile del trattamento deve essere tenuto a rispondere alle richieste dell'interessato entro un termine prestabilito e a motivare l'eventuale **impossibilità di soddisfare tali richieste**.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 50

Testo della Commissione

(50) Per contro, non è necessario imporre tale obbligo se l'interessato dispone già dell'informazione, se la registrazione o la comunicazione è prevista per legge o se informare l'interessato si rivela impossibile o richiederebbe risorse sproporzionate. ***Ciò potrebbe verificarsi in particolare con i trattamenti per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica, nel qual caso si può tener conto del numero di interessati, dell'antichità dei dati e di eventuali misure di compensazione.***

Emendamento

(50) Per contro, non è necessario imporre tale obbligo se l'interessato dispone già dell'informazione, se la registrazione o la comunicazione è prevista per legge o se informare l'interessato si rivela impossibile o richiederebbe risorse sproporzionate.

Or. en

Motivazione

Il testo cancellato può essere frainteso nel senso di promuovere un livello inferiore di protezione per alcuni tipi di trattamento dei dati. Cfr. il correlato articolo 14, paragrafo 5.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 51

Testo della Commissione

(51) Ogni persona deve avere il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di esercitare tale diritto facilmente, per

Emendamento

(51) Ogni persona deve avere il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di esercitare tale diritto facilmente, per

essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Occorre pertanto che ogni interessato abbia il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità del trattamento, al periodo di conservazione, ai destinatari, alla logica che presiede al trattamento e alle possibili conseguenze, almeno quando i dati si *basano* sul profilo dell'interessato. Tale diritto non deve ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, *segnatamente i* diritti d'autore che tutelano il software. Tuttavia, queste considerazioni non devono portare a negare all'interessato l'accesso a tutte le informazioni.

essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Occorre pertanto che ogni interessato abbia il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità del trattamento, al periodo di conservazione, ai destinatari, alla logica che presiede al trattamento e alle possibili conseguenze, almeno quando i dati si *basano* sul profilo dell'interessato. Tale diritto non deve ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, *ad esempio in relazione ai* diritti d'autore che tutelano il software. Tuttavia, queste considerazioni non devono portare a negare all'interessato l'accesso a tutte le informazioni.

Or. en

Motivazione

Chiarimento tecnico inteso a specificare che il termine "proprietà intellettuale" si riferisce ai diritti d'autore che tutelano il software utilizzato per il trattamento dei dati personali e non alla protezione della proprietà intellettuale in generale, che esulerebbe dal campo di applicazione del presente regolamento. Cfr. il correlato articolo 15.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 52

Testo della Commissione

(52) Il responsabile del trattamento deve prendere tutte le misure ragionevoli per verificare *l'identità* di un interessato *che chieda l'accesso*, in particolare nel contesto di servizi on line e di identificativi on line. Il responsabile del trattamento non deve conservare dati personali al solo scopo di poter rispondere a potenziali richieste.

Emendamento

(52) Il responsabile del trattamento deve prendere tutte le misure ragionevoli per verificare *l'autenticità della richiesta di accesso* di un interessato, in particolare nel contesto di servizi on line e di identificativi on line. Il responsabile del trattamento non deve conservare dati personali al solo scopo di poter rispondere a potenziali richieste.

Or. en

Motivazione

Qualora vengano utilizzati pseudonimi, come promosso dal presente regolamento, l'utente deve soltanto autenticarsi, ad esempio fornendo la prova di essere il titolare di un conto, senza fornire dati identificativi. Cfr. i correlati articoli 10, 11, paragrafo 2, e 15, paragrafo 1.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 53

Testo della Commissione

(53) Ogni persona deve avere il diritto di rettificare i dati personali che la riguardano e il "diritto all'oblio", se la conservazione di tali dati non è conforme al presente regolamento. In particolare, l'interessato deve avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento. ***Tale diritto è particolarmente rilevante se l'interessato ha dato il consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare questo tipo di dati personali, in particolare da Internet.*** Tuttavia, occorre consentire l'ulteriore conservazione dei dati qualora sia necessario per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione, ove richiesto per legge o quando sia giustificata una limitazione del trattamento dei dati anziché una loro cancellazione.

Emendamento

(53) Ogni persona deve avere il diritto di rettificare i dati personali che la riguardano e il "diritto ***alla cancellazione e*** all'oblio", se la conservazione di tali dati non è conforme al presente regolamento. In particolare, l'interessato deve avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento. Tuttavia, occorre consentire l'ulteriore conservazione dei dati qualora sia necessario per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione, ove richiesto per legge o quando sia giustificata una limitazione del trattamento dei dati anziché una loro cancellazione.

Or. en

Motivazione

Poiché i diritti concessi a tutti i cittadini in questo considerando sono globali, non sembra opportuno chiedere un'attenzione "particolare" per i minori. Il testo della Commissione potrebbe avere l'effetto di comportare una protezione non globale per gli adulti. Esistono, inoltre, già requisiti particolari per la validità del consenso da parte dei minori al trattamento dei dati che li riguardano. Al riguardo, il testo cancellato sarebbe un mero doppione. Cfr. i correlati considerando 29, e articolo 8, paragrafo 1.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 54

Testo della Commissione

(54) Per rafforzare il "diritto all'oblio" nell'ambiente on line, è necessario che il diritto di cancellazione sia esteso in modo da obbligare il responsabile del trattamento che ha pubblicato dati personali a ***informare i terzi che stanno trattando tali dati della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. Per garantire tale informazione, è necessario che il responsabile del trattamento prenda tutte le misure ragionevoli, anche di natura tecnica, in relazione ai dati della cui pubblicazione è responsabile. Se ha autorizzato un terzo a pubblicare dati personali, il responsabile del trattamento deve essere ritenuto responsabile di tale pubblicazione.***

Emendamento

(54) Per rafforzare il "diritto ***alla cancellazione e*** all'oblio" nell'ambiente on line, è necessario che il diritto di cancellazione sia esteso in modo da obbligare il responsabile del trattamento che ha pubblicato ***indebitamente*** dati personali a ***provvedere affinché i dati siano cancellati, fatto salvo però il diritto dell'interessato di esigere il risarcimento.***

Or. en

Motivazione

Il diritto alla cancellazione e il diritto di rettifica rimangono importanti per gli interessati, in quanto viene divulgato un volume crescente di informazioni che possono avere un impatto significativo. Tuttavia, qualora i dati personali siano stati pubblicati sulla base di motivi giuridici, come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento, il "diritto all'oblio" non è né realistico né legittimo. Cfr. i correlati emendamenti all'articolo 17, paragrafo 2, e all'articolo 17, paragrafo 2 bis. Ciò non implica che i terzi possano trattare ulteriormente i dati personali pubblicati se non sussiste alcuna base giuridica per farlo.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 55

Testo della Commissione

(55) Per rafforzare ulteriormente il controllo sui propri dati e il diritto di accedervi, occorre che l'interessato abbia il diritto, ***se i dati personali sono trattati con mezzi elettronici e in un formato strutturato e di uso comune***, di ottenere ***una copia dei*** dati che lo riguardano ugualmente in formato elettronico di uso comune. Occorre anche che l'interessato sia autorizzato a trasferire i dati che ha fornito da un'applicazione automatizzata, ad esempio un social network, ad un'altra. ***Tale diritto dovrebbe applicarsi quando l'interessato ha fornito i dati al sistema di trattamento automatizzato acconsentendo al trattamento o in esecuzione di un contratto.***

Emendamento

(55) Per rafforzare ulteriormente il controllo sui propri dati e il diritto di accedervi, occorre che l'interessato abbia il diritto di ottenere ***gratuitamente i*** dati che lo riguardano ugualmente in formato elettronico di uso comune, ***interoperabile e ove possibile open source***. Occorre anche che l'interessato sia autorizzato a trasferire i dati che ha fornito da un'applicazione automatizzata, ad esempio un social network, ad un'altra. ***I prestatori di servizi della società dell'informazione non devono rendere obbligatorio il trasferimento di tali dati per l'esercizio delle loro funzioni. È opportuno incoraggiare quanto più possibile le reti sociali a memorizzare i dati in modo tale da consentire agli interessati un'efficace portabilità dei dati.***

Or. en

Motivazione

Il requisito secondo cui i dati devono già essere trattati in un formato strutturato e di uso comune per poter esercitare il diritto alla portabilità dei dati può ostacolare l'applicazione di tale disposizione e limitare il diritto dell'interessato alla portabilità. I responsabili del trattamento dati devono essere in grado di esportare qualsiasi dato strutturato, anche se in un formato speciale e insolito, in un formato di uso comune. Cfr. il correlato articolo 15, paragrafo 2, modificato. La seconda parte specifica che la conversione dei dati in una piattaforma non deve costituire un presupposto per il relativo utilizzo, al fine di generare consumatori.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 57

Testo della Commissione

(57) Qualora i dati personali siano trattati per finalità **di marketing diretto**, l'interessato deve avere il diritto di opporsi a tale trattamento, gratuitamente e con modalità facili e effettive.

Emendamento

(57) Qualora i dati personali siano trattati per **una o più** finalità **specifiche**, l'interessato deve avere il diritto di opporsi **anticipatamente** a tale trattamento, gratuitamente e con modalità facili e effettive.

Or. en

Motivazione

Non sussistono ragioni accettabili per sostenere che il trattamento per finalità di marketing diretto debba essere soggetto a minori garanzie rispetto alle altre forme di trattamento. Cfr. il correlato articolo 19, paragrafo 2.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 58

Testo della Commissione

(58) Ogni persona deve avere il diritto di non essere sottoposta **a una misura basata** sulla profilazione mediante trattamento automatizzato. Tuttavia, è opportuno che tale misura sia consentita se è espressamente prevista per legge, se è applicata nel contesto della conclusione o dell'esecuzione di un contratto o se l'interessato ha espresso il proprio consenso. In ogni caso, tale trattamento deve essere subordinato a garanzie adeguate, compresa la specifica informazione dell'interessato **e il diritto di ottenere l'intervento umano, e la misura non deve riguardare un minore.**

Emendamento

(58) Ogni persona deve avere il diritto di non essere sottoposta **alla profilazione o a misure basate** sulla profilazione mediante trattamento automatizzato. Tuttavia, è opportuno che tale misura sia consentita se è espressamente prevista per legge, se è applicata nel contesto della conclusione o dell'esecuzione di un contratto o se l'interessato ha espresso il proprio consenso. In ogni caso, tale trattamento deve essere subordinato a garanzie adeguate, compresa la specifica informazione dell'interessato. **Tali misure non devono generare discriminazione, riguardare i minori o comportare effetti giuridici o significativi per l'interessato senza l'intervento umano.**

Motivazione

Analogamente alla raccolta, al trattamento e all'utilizzo dei dati, viene introdotto un divieto generale in materia di profilazione di cui all'articolo 4 e detta profilazione è consentita esclusivamente se espressamente prevista dalla legge, vale a dire o attraverso il consenso dell'interessato o attraverso una disposizione di legge. Il consenso costituirà principalmente un'opzione nel settore privato (inclusi i contratti), mentre l'autorizzazione legale sarà rilevante soprattutto, ma non solo, nel settore pubblico. Anche il requisito in base al quale l'interessato deve acconsentire alla profilazione scongiura quanto si verifica spesso concretamente, vale a dire la creazione di profili all'insaputa dell'interessato. Cfr. i correlati emendamenti agli articoli 4, paragrafo 3 ter, 14, paragrafo 1, lettere g), g bis), g ter), 15, paragrafo 1, e 20.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 59

Testo della Commissione

(59) Il diritto dell'Unione o di uno Stato membro può imporre limitazioni a specifici principi e ai diritti di informazione, **accesso**, rettifica e cancellazione di dati, al diritto alla portabilità dei dati, al diritto di opporsi, **alle misure basate sulla** profilazione, alla comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato e ad alcuni obblighi connessi in capo ai responsabili del trattamento, ove ciò sia necessario e proporzionato in una società democratica per la salvaguardia della pubblica sicurezza, ivi comprese la protezione della vita umana, in particolare in risposta a catastrofi di origine naturale o umana, e le attività di prevenzione, indagine e perseguimento di reati o di violazioni della deontologia professionale, per la tutela di altri interessi pubblici, **tra cui un interesse economico o finanziario rilevante dell'Unione o di uno Stato membro, o per** la protezione dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui. Tali limitazioni devono essere

Emendamento

(59) Il diritto dell'Unione o di uno Stato membro può imporre limitazioni a specifici principi e ai diritti di informazione, rettifica e cancellazione di dati, al diritto **di accesso e** alla portabilità dei dati, al diritto di opporsi, **alla** profilazione, alla comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato e ad alcuni obblighi connessi in capo ai responsabili del trattamento, ove ciò sia necessario e proporzionato in una società democratica per la salvaguardia della pubblica sicurezza, ivi comprese la protezione della vita umana, in particolare in risposta a catastrofi di origine naturale o umana, e le attività di prevenzione, indagine e perseguimento di reati o di violazioni della deontologia professionale, per la tutela di altri interessi pubblici, **in particolare** la protezione dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui. Tali limitazioni devono essere conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione europea per la salvaguardia

conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Or. en

Motivazione

Emendamento consequenziale basato sulla fusione tra il diritto di accesso e il diritto alla portabilità dei dati e sui chiarimenti in merito alla profilazione. Cfr. i correlati articoli 15, 18, 20 e 21, paragrafo 2.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Considerando 60

Testo della Commissione

(60) Occorre stabilire una responsabilità generale del responsabile del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che abbia effettuato direttamente o altri abbia effettuato per suo conto. In particolare, il responsabile del trattamento deve garantire ed essere **tenuto a** dimostrare la conformità di ogni trattamento con il presente regolamento.

Emendamento

(60) Occorre stabilire una responsabilità generale del responsabile del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che abbia effettuato direttamente o altri abbia effettuato per suo conto **al fine di garantire la responsabilità**. In particolare, il responsabile del trattamento deve garantire ed essere **in grado di** dimostrare la conformità di ogni trattamento con il presente regolamento.

Or. en

Motivazione

È opportuno menzionare esplicitamente il concetto di responsabilità e chiarire che esso include soltanto l'obbligo di essere in grado di dimostrare la conformità su richiesta. Cfr. il correlato articolo 22.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Considerando 61

Testo della Commissione

(61) La tutela dei diritti e delle libertà degli

PE501.927v02-00

Emendamento

(61) La tutela dei diritti e delle libertà degli

34/220

PR\922387IT.doc

interessati con riguardo al trattamento dei dati personali richiede l'attuazione di adeguate misure tecniche e organizzative al momento sia della progettazione che dell'esecuzione del trattamento stesso, onde garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Al fine di garantire e dimostrare la conformità con il presente regolamento, il responsabile del trattamento deve adottare politiche interne e attuare misure adeguate, che soddisfino in particolare i principi della protezione fin dalla progettazione e della protezione di default.

interessati con riguardo al trattamento dei dati personali richiede l'attuazione di adeguate misure tecniche e organizzative al momento sia della progettazione che dell'esecuzione del trattamento stesso, onde garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Al fine di garantire e dimostrare la conformità con il presente regolamento, il responsabile del trattamento deve adottare politiche interne e attuare misure adeguate, che soddisfino in particolare i principi della protezione fin dalla progettazione e della protezione di default. ***Il principio della protezione dei dati fin dalla progettazione prevede che la protezione dei dati sia integrata nell'intero ciclo di vita della tecnologia, dalla primissima fase di progettazione fino alla sua ultima distribuzione, all'utilizzo e all'eliminazione finale. Il principio della protezione dei dati di default prevede che le impostazioni di tutela della vita privata relative ai servizi e prodotti rispettino i principi generali della protezione dei dati, quali la minimizzazione dei dati e la limitazione delle finalità.***

Or. en

Motivazione

Se la "protezione dei dati fin dalla progettazione" sarà effettiva, dovrà essere attuata in tutte le fasi del ciclo di vita dei sistemi di trattamento dei dati. È opportuno definire in modo più chiaro sia la "protezione dei dati fin dalla progettazione" sia la "protezione di default", come propone l'emendamento. Cfr. il correlato articolo 23.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Considerando 63

Testo della Commissione

(63) Quando un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione tratta dati personali di residenti nell'Unione e la sua attività di trattamento è finalizzata

Emendamento

(63) Quando un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione tratta dati personali di residenti nell'Unione e la sua attività di trattamento è finalizzata

all'offerta di beni o alla prestazione di servizi a tali interessati o al controllo **del loro comportamento**, è opportuno che tale responsabile del trattamento designi un rappresentante, salvo che non sia stabilito in un paese terzo che garantisce un livello di protezione adeguato, non sia **una piccola o media** impresa o un'autorità o organismo pubblico oppure non offra beni o servizi agli interessati solo occasionalmente. Il rappresentante deve agire per conto del responsabile del trattamento e può essere interpellato da qualsiasi autorità di controllo.

all'offerta di beni o alla prestazione di servizi a tali interessati o al controllo **di detti interessati**, è opportuno che tale responsabile del trattamento designi un rappresentante, salvo che non sia stabilito in un paese terzo che garantisce un livello di protezione adeguato, non sia **un'impresa** o un'autorità o organismo pubblico oppure non offra beni o servizi agli interessati solo occasionalmente. Il rappresentante deve agire per conto del responsabile del trattamento e può essere interpellato da qualsiasi autorità di controllo.

Or. en

Motivazione

Nell'ambiente digitale, non risulta più opportuno fare riferimento al numero del personale quale indicatore della rilevanza del trattamento dei dati. Instagram, un'azienda che opera nel settore fotografico on line, è stata recentemente rilevata da Facebook per un miliardo di dollari e al momento dell'acquisizione aveva 13 dipendenti. Ad assumere rilievo è il numero di interessati i cui dati sono oggetto di trattamento.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Considerando 65

Testo della Commissione

(65) Per dimostrare che si conforma al presente regolamento, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve documentare ciascuna operazione di trattamento. Bisognerebbe obbligare tutti i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento a cooperare con l'autorità di controllo e a mettere, su richiesta, **detta documentazione** a sua disposizione affinché **possa** servire per monitorare i trattamenti.

Emendamento

(65) Per dimostrare che si conforma al presente regolamento, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve documentare ciascuna operazione di trattamento **al fine di essere in grado di fornire informazioni sufficienti all'interessato**. Bisognerebbe obbligare tutti i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento a cooperare con l'autorità di controllo e a mettere, su richiesta, **almeno dette informazioni** a sua disposizione affinché **possano** servire per monitorare i trattamenti.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento Considerando 66

Testo della Commissione

(66) Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti contrari al presente regolamento, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve valutare i rischi inerenti al trattamento e provvedere a limitarli. Tali provvedimenti devono assicurare un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto degli sviluppi tecnici e dei costi di attuazione rispetto ai rischi che presentano i trattamenti e alla natura dei dati da proteggere. Nel definire le norme tecniche e le misure organizzative atte a garantire la sicurezza del trattamento, **la Commissione deve** promuovere la neutralità tecnologica, l'interoperabilità e l'innovazione e, ove opportuno, **la cooperazione con** i paesi terzi.

Emendamento

(66) Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti contrari al presente regolamento, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve valutare i rischi inerenti al trattamento e provvedere a limitarli. Tali provvedimenti devono assicurare un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto degli sviluppi tecnici e dei costi di attuazione rispetto ai rischi che presentano i trattamenti e alla natura dei dati da proteggere. Nel definire le norme tecniche e le misure organizzative atte a garantire la sicurezza del trattamento, **è opportuno** promuovere la neutralità tecnologica, l'interoperabilità e l'innovazione e, ove opportuno, **incoraggiare** i paesi terzi.

Or. en

Motivazione

Non sembra sussistere nessuna valida ragione per cui debba essere soltanto la Commissione a promuovere le misure.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Considerando 67

Testo della Commissione

(67) Una violazione di dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale all'interessato, tra cui l'usurpazione dell'identità. Pertanto, non appena viene a conoscenza di una

Emendamento

(67) Una violazione di dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale all'interessato, tra cui l'usurpazione dell'identità. Pertanto, non appena viene a conoscenza di una

violazione, il responsabile del trattamento la deve notificare all'autorità di controllo senza ritardo e, quando possibile, entro **24** ore. Oltre il termine di **24** ore, la notificazione deve essere corredata di una giustificazione motivata. È opportuno che le persone i cui dati o la cui vita privata potrebbero essere compromessi da una siffatta violazione siano informate tempestivamente affinché possano prendere le precauzioni del caso. Si considera che una violazione pregiudica i dati personali o la vita privata dell'interessato quando comporta, ad esempio, il furto o l'usurpazione d'identità, un danno fisico, un'umiliazione grave o attentata alla sua reputazione. La notifica deve descrivere la natura della violazione dei dati personali e formulare raccomandazioni per l'interessato intese ad attenuare i potenziali effetti negativi. La notifica deve essere trasmessa non appena possibile, in stretta collaborazione con l'autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti (come le autorità incaricate dell'applicazione della legge). Ad esempio, affinché gli interessati possano attenuare un rischio immediato di pregiudizio è opportuno che la notifica sia tempestiva, ma la necessità di attuare misure adeguate per contrastare violazioni ripetute o analoghe potrebbe giustificare tempi più lunghi.

violazione, il responsabile del trattamento la deve notificare all'autorità di controllo senza ritardo e, quando possibile, entro **72** ore. Oltre il termine di **72** ore, la notificazione deve essere corredata di una giustificazione motivata. È opportuno che le persone i cui dati o la cui vita privata potrebbero essere compromessi da una siffatta violazione siano informate tempestivamente affinché possano prendere le precauzioni del caso. Si considera che una violazione pregiudica i dati personali o la vita privata dell'interessato quando comporta, ad esempio, il furto o l'usurpazione d'identità, un danno fisico, un'umiliazione grave o attentata alla sua reputazione. La notifica deve descrivere la natura della violazione dei dati personali e formulare raccomandazioni per l'interessato intese ad attenuare i potenziali effetti negativi. La notifica deve essere trasmessa non appena possibile, in stretta collaborazione con l'autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti (come le autorità incaricate dell'applicazione della legge). Ad esempio, affinché gli interessati possano attenuare un rischio immediato di pregiudizio è opportuno che la notifica sia tempestiva, ma la necessità di attuare misure adeguate per contrastare violazioni ripetute o analoghe potrebbe giustificare tempi più lunghi.

Or. en

Motivazione

Poiché non è sempre possibile trasmettere una notifica entro 24 ore, il relatore propone di estendere a 72 ore il periodo di tempo entro cui notificare una violazione dei dati personali all'autorità di controllo. Per evitare la "stanchezza da notifica", è opportuno informare l'interessato solo quando la violazione dei dati personali rischia di pregiudicare la protezione dei dati personali o di attentare alla vita privata dell'interessato, ad esempio nei casi di furto o usurpazione di identità, perdita finanziaria, danni fisici, umiliazione grave o attentato alla reputazione. Cfr. i correlati articoli 31, paragrafo 1, e 32, paragrafo 1.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Considerando 73

Testo della Commissione

(73) È necessario che un'autorità pubblica o un ente pubblico procedano a una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati se ciò non è già stato fatto in vista dell'adozione della legge nazionale che disciplina i compiti dell'autorità pubblica o dell'ente pubblico e lo specifico trattamento o insieme di trattamenti.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Anche qualora le autorità pubbliche effettuino il trattamento dei dati conformemente a un obbligo giuridico, è opportuno procedere a una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati al fine di garantire l'osservanza del presente regolamento, segnatamente onde garantire la minimizzazione dei dati e la sicurezza dei dati e ridurre eventuali rischi per quanto attiene ai diritti e alle libertà degli interessati. Cfr. la soppressione di cui al correlato articolo 33, paragrafo 5.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Considerando 74

Testo della Commissione

(74) Se dalla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati risulta che operazioni di trattamento o l'uso di nuove particolari tecnologie espongono i diritti e le libertà degli interessati a un grado elevato di rischi specifici, privandoli ad esempio di un diritto, l'autorità di controllo **deve** essere **consultata** prima dell'inizio delle operazioni, affinché **verifichi** se un trattamento rischioso sia conforme al presente regolamento e **formuli** proposte per ovviare a tale situazione. Siffatta

Emendamento

(74) Se dalla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati risulta che operazioni di trattamento o l'uso di nuove particolari tecnologie espongono i diritti e le libertà degli interessati a un grado elevato di rischi specifici, privandoli ad esempio di un diritto, **il responsabile della protezione dei dati** o l'autorità di controllo **devono** essere **consultati** prima dell'inizio delle operazioni, affinché **verifichino** se un trattamento rischioso sia conforme al presente regolamento e **formolino** proposte

consultazione deve aver luogo anche durante l'elaborazione di una proposta legislativa del parlamento nazionale o di una misura basata su quella proposta legislativa, che definisca la natura del trattamento e precisi le garanzie appropriate.

per ovviare a tale situazione. Siffatta consultazione deve aver luogo anche durante l'elaborazione di una proposta legislativa del parlamento nazionale o di una misura basata su quella proposta legislativa, che definisca la natura del trattamento e precisi le garanzie appropriate.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento Considerando 75

Testo della Commissione

(75) Per i trattamenti effettuati nel settore pubblico o per i trattamenti effettuati nel settore privato da una grande impresa o da un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, le cui attività principali implicano operazioni di trattamento che richiedono un monitoraggio regolare e sistematico, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve essere assistito da un'altra persona nel controllo del rispetto interno del presente regolamento. Tali "responsabili della protezione dei dati", dipendenti o meno del responsabile del trattamento, devono essere in grado di esercitare le loro funzioni e compiti in modo indipendente.

Emendamento

(75) Per i trattamenti effettuati nel settore pubblico o per i trattamenti effettuati nel settore privato da una grande impresa ***o che riguardano oltre 500 interessati l'anno***, o da un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, le cui attività principali implicano operazioni di trattamento che richiedono un monitoraggio regolare e sistematico, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve essere assistito da un'altra persona nel controllo del rispetto interno del presente regolamento. ***Nel valutare se i dati concernenti un vasto numero di interessati siano oggetto di trattamento, è opportuno non prendere in considerazione i dati archiviati limitati a tal punto da non essere soggetti al normale accesso ai dati e ai trattamenti del responsabile del trattamento e da non potere più essere modificati.*** Tali "responsabili della protezione dei dati", dipendenti o meno del responsabile del trattamento ***e che svolgono o meno tale compito a tempo pieno***, devono essere in grado di esercitare le loro funzioni e compiti in modo indipendente. ***Il responsabile della protezione dei dati***

deve, in particolare, essere consultato anteriormente alla progettazione, approvvigionamento, sviluppo e messa a punto di sistemi per il trattamento automatizzato dei dati personali, al fine di garantire i principi della tutela della vita privata fin dalla progettazione e della tutela della vita privata per impostazione predefinita.

Or. en

Motivazione

Nell'epoca del "cloud computing", in cui persino responsabili del trattamento molto piccoli possono sottoporre a trattamento grosse quantità di dati mediante servizi on line, il livello minimo per la nomina obbligatoria di un responsabile della protezione dei dati non deve basarsi sulle dimensioni dell'impresa, ma piuttosto sulla pertinenza del trattamento dei dati. Ciò include le categorie di dati personali oggetto di trattamento, il tipo di attività di trattamento e il numero di individui i cui dati sono oggetto di trattamento. Cfr. il correlato articolo 35, paragrafo 1.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Considerando 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(75 bis) Il responsabile della protezione dei dati deve avere almeno le seguenti qualifiche: conoscenza approfondita del contenuto e dell'applicazione della normativa sulla protezione dei dati, incluse le misure e le procedure tecniche e organizzative; padronanza dei requisiti tecnici in materia di tutela della vita privata fin dalla progettazione, tutela della vita privata per impostazione predefinita e sicurezza dei dati; specifica conoscenza del settore in conformità della dimensione del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento e della sensibilità dei dati da sottoporre a trattamento; capacità di effettuare ispezioni, consultazioni, attività di documentazione e analisi dei file di

registro; capacità di collaborare con i rappresentanti dei lavoratori. Il responsabile del trattamento deve autorizzare il responsabile della protezione dei dati a prendere parte a misure di formazione avanzate intese a mantenere la conoscenza specializzata necessaria per svolgere le proprie mansioni.

Or. en

Motivazione

L'emendamento specifica le qualifiche che il responsabile della protezione dei dati deve avere ed evidenzia la necessità che quest'ultimo possa seguire una formazione avanzata.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Considerando 76

Testo della Commissione

(76) Le associazioni o altre organizzazioni rappresentative dei responsabili del trattamento devono essere incoraggiate ad elaborare codici di condotta, nei limiti del presente regolamento, in modo da facilitarne l'effettiva applicazione, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle operazioni effettuate in alcuni settori.

Emendamento

(76) Le associazioni o altre organizzazioni rappresentative dei responsabili del trattamento devono essere incoraggiate ad elaborare codici di condotta, nei limiti del presente regolamento, in modo da facilitarne l'effettiva applicazione, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle operazioni effettuate in alcuni settori. ***Tali codici devono rendere più chiara l'applicazione del presente regolamento per i rispettivi settori di attività.***

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento Considerando 77

Testo della Commissione

(77) Al fine di migliorare la trasparenza e il rispetto del presente regolamento deve

Emendamento

(77) Al fine di migliorare la trasparenza e il rispetto del presente regolamento deve

essere incoraggiata l'istituzione di meccanismi di certificazione, sigilli e marchi di protezione dei dati che consentano agli interessati di valutare rapidamente il livello di protezione dei dati dei relativi prodotti e servizi.

essere incoraggiata l'istituzione di meccanismi di certificazione, sigilli e marchi di protezione dei dati che consentano agli interessati di valutare rapidamente, ***in maniera affidabile e controllabile***, il livello di protezione dei dati dei relativi prodotti e servizi.

Or. en

Motivazione

Riferimento all'articolo 39, paragrafo 1.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Considerando 80

Testo della Commissione

(80) La Commissione può decidere, con effetto nell'intera Unione europea, che taluni paesi terzi, o un territorio ***o settore di trattamento*** all'interno di un paese terzo o un'organizzazione internazionale offrono un livello adeguato di protezione dei dati, garantendo in tal modo la certezza del diritto e l'uniformità in tutta l'Unione nei confronti dei paesi terzi o delle organizzazioni internazionali che si ritiene offrano un livello di protezione adeguato. In questi casi, i trasferimenti di dati personali possono avere luogo senza ulteriori autorizzazioni.

Emendamento

(80) La Commissione può decidere, con effetto nell'intera Unione europea, che taluni paesi terzi, o un territorio all'interno di un paese terzo o un'organizzazione internazionale offrono un livello adeguato di protezione dei dati, garantendo in tal modo la certezza del diritto e l'uniformità in tutta l'Unione nei confronti dei paesi terzi o delle organizzazioni internazionali che si ritiene offrano un livello di protezione adeguato. In questi casi, i trasferimenti di dati personali possono avere luogo senza ulteriori autorizzazioni.

Or. en

Motivazione

Emendamento consequenziale basato sull'emendamento di cui all'articolo 41, paragrafo 1.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Considerando 82

Testo della Commissione

(82) La Commissione può anche riconoscere che un paese terzo, o un territorio ***o settore di trattamento*** all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale non offra un adeguato livello di protezione dei dati, nel qual caso il trasferimento di dati personali verso tale paese terzo deve essere vietato. È altresì opportuno prevedere consultazioni tra la Commissione e detti paesi terzi od organizzazioni internazionali.

Emendamento

(82) La Commissione può anche riconoscere che un paese terzo, o un territorio all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale non offra un adeguato livello di protezione dei dati, nel qual caso il trasferimento di dati personali verso tale paese terzo deve essere vietato. È altresì opportuno prevedere consultazioni tra la Commissione e detti paesi terzi od organizzazioni internazionali.

Or. en

Motivazione

Emendamento consequenziale basato sull'emendamento di cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento 54

Proposta di regolamento Considerando 89

Testo della Commissione

(89) In ogni caso, se la Commissione non ha preso alcuna decisione circa il livello adeguato di protezione dei dati di un paese terzo, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve ricorrere a soluzioni che diano all'interessato la garanzia che continuerà a beneficiare dei diritti e delle garanzie fondamentali previste dall'Unione in relazione al trattamento dei dati personali, anche dopo il trasferimento.

Emendamento

(89) In ogni caso, se la Commissione non ha preso alcuna decisione circa il livello adeguato di protezione dei dati di un paese terzo, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve ricorrere a soluzioni che diano all'interessato la garanzia ***giuridicamente vincolante*** che continuerà a beneficiare dei diritti e delle garanzie fondamentali previste dall'Unione in relazione al trattamento dei dati personali, anche dopo il trasferimento. ***Tale garanzia deve includere l'indennizzo finanziario in caso di perdita o di accesso o trattamento non autorizzato dei dati e***

l'obbligo, indipendentemente dalla legislazione nazionale, di fornire tutte le informazioni necessarie relativamente all'accesso ai dati da parte delle autorità pubbliche nel paese terzo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che i trasferimenti dei dati verso i paesi terzi devono sempre avvenire sulla base di uno strumento giuridicamente vincolante che garantisca altresì l'indennizzo e la fornitura di informazioni alle autorità di controllo. Cfr. i correlati articoli 42, paragrafo 1 e 44, paragrafo 1, lettera h).

Emendamento 55

**Proposta di regolamento
Considerando 92**

Testo della Commissione

(92) La designazione di autorità di controllo che agiscano in totale indipendenza in ciascuno Stato membro è un elemento essenziale della protezione delle persone con riguardo al trattamento di dati personali. Gli Stati membri possono istituire più di una autorità di controllo, al fine di rispecchiare la loro struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa.

Emendamento

(92) La designazione di autorità di controllo che agiscano in totale indipendenza in ciascuno Stato membro è un elemento essenziale della protezione delle persone con riguardo al trattamento di dati personali. Gli Stati membri possono istituire più di una autorità di controllo, al fine di rispecchiare la loro struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa. ***Le autorità dispongono delle risorse finanziarie e personali adeguate per svolgere appieno il proprio ruolo, tenendo conto della dimensione della popolazione e della quantità di dati personali da sottoporre a trattamento.***

Or. en

Motivazione

Le autorità di controllo, che devono essere completamente indipendenti, devono essere adeguatamente dotate di risorse per l'effettivo svolgimento dei propri compiti. L'emendamento specifica le modalità per stabilire l'adeguatezza delle risorse. Cfr. il correlato emendamento al considerando 95. Riferimento all'articolo 47, paragrafo 5.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Considerando 94

Testo della Commissione

(94) Ciascuna autorità di controllo deve disporre di risorse umane e finanziarie adeguate, dei locali e delle infrastrutture necessarie per l'effettivo svolgimento dei propri compiti, compresi i compiti di assistenza reciproca e cooperazione con altre autorità di controllo in tutta l'Unione.

Emendamento

(94) Ciascuna autorità di controllo deve disporre di risorse umane e finanziarie adeguate, ***prestando particolare attenzione a garantire adeguate competenze tecniche e giuridiche del personale***, dei locali e delle infrastrutture necessarie per l'effettivo svolgimento dei propri compiti, compresi i compiti di assistenza reciproca e cooperazione con altre autorità di controllo in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento Considerando 95

Testo della Commissione

(95) Le condizioni generali applicabili ai membri dell'autorità di controllo devono essere stabilite da ciascuno Stato membro e devono in particolare prevedere che i membri siano nominati dal parlamento o dal governo dello Stato membro e contenere disposizioni sulle qualifiche e sulle funzioni di tali membri.

Emendamento

(95) Le condizioni generali applicabili ai membri dell'autorità di controllo devono essere stabilite da ciascuno Stato membro e devono in particolare prevedere che i membri siano nominati dal parlamento o dal governo ***previa consultazione del parlamento*** dello Stato membro ***interessato, prestando la debita attenzione a ridurre al minimo la possibilità di interferenza politica***, e contenere disposizioni sulle qualifiche ***dei membri, sulle modalità per evitare conflitti di interesse*** e sulle funzioni di tali membri.

Or. en

Motivazione

Viene ulteriormente specificata l'indipendenza dei membri delle autorità di controllo.

Riferimento all'articolo 48, paragrafo 1, e all'articolo 49.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Considerando 97

Testo della Commissione

(97) Qualora il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nell'Unione abbia luogo in più di uno Stato membro, è opportuno che un'unica autorità di controllo ***sia competente a controllare le attività del*** responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento in tutta l'Unione e ad prendere le relative decisioni, in modo da aumentare la coerenza nell'applicazione, garantire la certezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi per tali responsabili del trattamento e incaricati del trattamento.

Emendamento

(97) Qualora il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nell'Unione abbia luogo in più di uno Stato membro, è opportuno che un'unica autorità di controllo ***funga da punto di contatto unico per il*** responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento in tutta l'Unione e ad prendere le relative decisioni, in modo da aumentare la coerenza nell'applicazione, garantire la certezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi per tali responsabili del trattamento e incaricati del trattamento.

Or. en

Motivazione

Riferimento al nuovo meccanismo di coerenza proposto. Cfr. l'articolo 54 bis (nuovo).

Emendamento 59

Proposta di regolamento Considerando 98

Testo della Commissione

(98) È necessario che l'autorità ***competente***, che funge da "sportello unico", sia l'autorità di controllo dello Stato membro in cui il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha lo stabilimento principale.

Emendamento

(98) È necessario che l'autorità ***capofila***, che funge da "sportello unico", sia l'autorità di controllo dello Stato membro in cui il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha lo stabilimento principale. ***Il comitato europeo per la protezione dei dati può in alcuni casi nominare l'autorità capofila***

su richiesta di un'autorità competente.

Or. en

Motivazione

Riferimento al nuovo meccanismo di coerenza proposto. Cfr. l'articolo 48, paragrafo 1, e l'articolo 49.

Emendamento 60

**Proposta di regolamento
Considerando 101**

Testo della Commissione

(101) È necessario che ciascuna autorità di controllo tratti i reclami proposti da qualsiasi interessato e svolga le relative indagini; che a seguito di reclamo vada condotta un'indagine, soggetta a controllo giurisdizionale, nella misura in cui ciò sia opportuno nella fattispecie; che l'autorità di controllo informi gli interessati dei progressi e dei risultati del ricorso entro un termine ragionevole. Se il caso richiede un'ulteriore indagine o il coordinamento con un'altra autorità di controllo, l'interessato deve ricevere informazioni interlocutorie.

Emendamento

(101) È necessario che ciascuna autorità di controllo tratti i reclami proposti da qualsiasi interessato ***o associazione che agisce nel pubblico interesse*** e svolga le relative indagini; che a seguito di reclamo vada condotta un'indagine, soggetta a controllo giurisdizionale, nella misura in cui ciò sia opportuno nella fattispecie; che l'autorità di controllo informi gli interessati ***o l'associazione*** dei progressi e dei risultati del ricorso entro un termine ragionevole. Se il caso richiede un'ulteriore indagine o il coordinamento con un'altra autorità di controllo, l'interessato deve ricevere informazioni interlocutorie.

Or. en

Motivazione

Cfr. l'articolo 48, paragrafo 1, e l'articolo 49.

Emendamento 61

**Proposta di regolamento
Considerando 104**

Testo della Commissione

(104) Ciascuna autorità di controllo deve

PE501.927v02-00

Emendamento

(104) Ciascuna autorità di controllo deve

48/220

PR\922387IT.doc

avere il diritto di partecipare alle operazioni congiunte tra autorità di controllo. L'autorità di controllo che riceve una richiesta dovrebbe darvi seguito entro un termine definito.

avere il diritto di partecipare alle operazioni congiunte tra autorità di controllo. L'autorità di controllo che riceve una richiesta dovrebbe darvi seguito entro un termine definito. ***Il comitato europeo per la protezione dei dati deve essere in grado di coordinare tali attività qualora le autorità di controllo interessate lo desiderino.***

Or. en

Motivazione

Riferimento al nuovo meccanismo di coerenza proposto. Cfr. l'articolo 52, paragrafo 3, e l'articolo 56, paragrafo 2.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Considerando 106 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(106 bis) Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento, il comitato europeo per la protezione dei dati può adottare una misura vincolante su decisione della maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Or. en

Motivazione

Riferimento al nuovo meccanismo di coerenza proposto. Il comitato europeo per la protezione dei dati deve avere, in ultima istanza, il potere di adottare una decisione vincolante nel caso in cui una misura sia contestata dalle autorità di controllo coinvolte.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Considerando 107

Testo della Commissione

(107) Al fine di garantire il rispetto del presente regolamento, la Commissione può adottare un parere **sulla questione, o una decisione volta a ingiungere all'autorità di controllo di sospendere il progetto di misura.**

Emendamento

(107) Al fine di garantire il rispetto del presente regolamento, la Commissione può adottare un parere **sulle questioni sollevate. La Commissione può proporre impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Può chiedere alla Corte di sospendere la misura mediante procedura d'urgenza, se necessario per evitare danni irreparabili.**

Or. en

Motivazione

La Commissione può adottare una decisione su una questione trattata nell'ambito del nuovo meccanismo di coerenza, che deve essere tenuta nella massima considerazione da parte dell'autorità di controllo interessata. Se quest'ultima non si attiene a quanto stabilito dalla Commissione, deve fornire un parere motivato. In ultima istanza, la Commissione può contestare una decisione vincolante del comitato europeo per la protezione dei dati dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea e chiedere la sospensione della misura. Riferimento all'articolo 61 bis (nuovo).

Emendamento 64

Proposta di regolamento Considerando 110

Testo della Commissione

(110) Occorre istituire a livello di Unione un comitato europeo per la protezione dei dati che sostituisca il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito con direttiva 95/46/CE. Il comitato deve essere composto dal responsabile dell'autorità di controllo di ciascuno Stato membro e dal garante europeo della protezione dei dati. È necessario che la Commissione partecipi alle attività del comitato. Il comitato

Emendamento

(110) Occorre istituire a livello di Unione un comitato europeo per la protezione dei dati che sostituisca il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito con direttiva 95/46/CE. Il comitato deve essere composto dal responsabile dell'autorità di controllo di ciascuno Stato membro e dal garante europeo della protezione dei dati. È necessario che la Commissione partecipi alle attività del comitato. Il comitato

europeo per la protezione dei dati deve contribuire all'applicazione uniforme del presente regolamento in tutta l'Unione, in particolare dando consulenza **alla Commissione** e promuovendo la cooperazione delle autorità di controllo in tutta l'Unione. Esso deve svolgere le sue funzioni in piena indipendenza.

europeo per la protezione dei dati deve contribuire all'applicazione uniforme del presente regolamento in tutta l'Unione, in particolare dando consulenza **alle istituzioni dell'Unione europea** e promuovendo la cooperazione delle autorità di controllo in tutta l'Unione, **incluso il coordinamento delle operazioni congiunte**. Esso deve svolgere le sue funzioni in piena indipendenza.

Or. en

Motivazione

Riferimento all'articolo 64, paragrafo 1.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Considerando 112

Testo della Commissione

(112) L'organismo, l'organizzazione o associazione che **intenda tutelare i diritti e gli interessi degli interessati in relazione alla protezione dei dati personali e sia** istituito o istituita a norma della legislazione di uno Stato membro deve avere il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo di qualunque Stato membro o esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale per conto degli interessati, o di proporre un proprio reclamo indipendente dall'azione dell'interessato, se ritiene che sussista violazione dei dati personali.

Emendamento

(112) L'organismo, l'organizzazione o associazione che **agisce nel pubblico interesse ed è** istituito o istituita a norma della legislazione di uno Stato membro deve avere il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo di qualunque Stato membro o esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale per conto degli interessati, o di proporre un proprio reclamo indipendente dall'azione dell'interessato, se ritiene che sussista violazione dei dati personali.

Or. en

Motivazione

È necessario migliorare le possibilità di effettiva riparazione, anche da parte delle associazioni che agiscono nel pubblico interesse. Cfr. il correlato emendamento all'articolo 73, paragrafo 2, e all'articolo 76, paragrafo 1.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Considerando 114

Testo della Commissione

(114) Al fine di potenziare la tutela giurisdizionale dell'interessato nei casi in cui l'autorità di controllo competente è stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede l'interessato, questi può chiedere a qualsiasi organismo, organizzazione o associazione ***mirante a tutelare i diritti e gli interessi degli interessati in relazione alla protezione dei dati personali*** di proporre un ricorso giurisdizionale per suo conto contro tale autorità di controllo davanti all'autorità giurisdizionale competente nell'altro Stato membro.

Emendamento

(114) Al fine di potenziare la tutela giurisdizionale dell'interessato nei casi in cui l'autorità di controllo competente è stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede l'interessato, questi può chiedere a qualsiasi organismo, organizzazione o associazione ***che agisce nel pubblico interesse*** di proporre un ricorso giurisdizionale per suo conto contro tale autorità di controllo davanti all'autorità giurisdizionale competente nell'altro Stato membro.

Or. en

Motivazione

L'emendamento specifica che non solo le associazioni specializzate nella protezione dei dati possono agire per conto degli interessati. Riferimento all'articolo 74, paragrafo 3.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Considerando 116

Testo della Commissione

(116) Nei ricorsi contro un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento, il ricorrente deve poter avviare un'azione legale dinanzi al giudice dello Stato membro in cui il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha uno stabilimento o in cui risiede l'interessato, salvo che il responsabile del trattamento sia un ente pubblico che agisce nell'esercizio dei suoi poteri pubblici.

Emendamento

(116) Nei ricorsi contro un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento, il ricorrente deve poter avviare un'azione legale dinanzi al giudice dello Stato membro in cui il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha uno stabilimento o in cui risiede l'interessato, salvo che il responsabile del trattamento sia un ente pubblico ***di uno Stato membro*** che agisce nell'esercizio dei suoi poteri pubblici.

Motivazione

L'emendamento specifica che quanto sopra non si applica agli enti pubblici dei paesi terzi. Riferimento all'articolo 75, paragrafo 2.

Emendamento 68**Proposta di regolamento****Considerando 121***Testo della Commissione*

(121) Il trattamento di dati personali **effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria** dovrebbe poter derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con il diritto alla libertà d'espressione, in particolare la libertà di ricevere e comunicare informazioni garantita in particolare dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ciò dovrebbe applicarsi in particolare al trattamento dei dati personali nel settore audiovisivo, negli archivi stampa e nelle emeroteche. È necessario pertanto che gli Stati adottino misure legislative che prevedano le deroghe e le esenzioni necessarie ai fini di un equilibrio tra questi diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero adottare tali esenzioni e deroghe con riferimento alle disposizioni concernenti i principi generali, i diritti dell'interessato, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento, il trasferimento di dati a paesi terzi o a organizzazioni internazionali, le autorità di controllo indipendenti, la cooperazione e la coerenza. Tuttavia ciò non deve indurre gli Stati membri a prevedere deroghe alle altre disposizioni del presente regolamento. Per tenere conto dell'importanza del diritto alla libertà di espressione in tutte le società

Emendamento

(121) **Ove necessario**, il trattamento di dati personali dovrebbe poter **essere esente o** derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con il diritto alla libertà d'espressione, in particolare la libertà di ricevere e comunicare informazioni garantita in particolare dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ciò dovrebbe applicarsi in particolare al trattamento dei dati personali nel settore audiovisivo, negli archivi stampa e nelle emeroteche. È necessario pertanto che gli Stati adottino misure legislative che prevedano le deroghe e le esenzioni necessarie ai fini di un equilibrio tra questi diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero adottare tali esenzioni e deroghe con riferimento alle disposizioni concernenti i principi generali, i diritti dell'interessato, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento, il trasferimento di dati a paesi terzi o a organizzazioni internazionali, le autorità di controllo indipendenti, la cooperazione e la coerenza. Tuttavia ciò non deve indurre gli Stati membri a prevedere deroghe alle altre disposizioni del presente regolamento. Per tenere conto dell'importanza del diritto alla libertà di espressione in tutte le società democratiche è necessario interpretare in modo esteso i concetti relativi a detta

democratiche è necessario interpretare in modo esteso i concetti relativi a detta libertà, quali la nozione di giornalismo.

Pertanto, ai fini delle esenzioni e deroghe da stabilire nel presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero classificare come "giornalistiche" le attività finalizzate alla diffusione al pubblico di informazioni, pareri o idee, indipendentemente dal canale utilizzato per la loro trasmissione, senza limitarle alle imprese operanti nel settore dei media ma includendovi le attività intraprese con o senza scopo di lucro.

libertà, quali la nozione di giornalismo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento specifica che la libertà di espressione è tutelata in generale, non solo per i giornalisti, gli artisti o gli scrittori. Riferimento all'articolo 80, paragrafo 1.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Considerando 122

Testo della Commissione

(122) Il trattamento dei dati personali relativi alla salute, particolare categoria di dati che necessita di una maggiore protezione, può *spesso* essere giustificato ***da diversi motivi legittimi*** a beneficio delle persone e dell'intera società, in particolare se l'obiettivo è garantire la continuità dell'assistenza sanitaria transfrontaliera. Pertanto il presente regolamento deve prevedere condizioni armonizzate per il trattamento dei dati relativi alla salute, fatte salve garanzie appropriate e specifiche a tutela dei diritti fondamentali e dei dati personali delle persone fisiche. Ciò include il diritto di accedere ai propri dati personali relativi alla salute, ad esempio le cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami, parere di

Emendamento

(122) Il trattamento dei dati personali relativi alla salute, particolare categoria di dati che necessita di una maggiore protezione, può essere giustificato a beneficio delle persone e dell'intera società, in particolare se l'obiettivo è garantire la continuità dell'assistenza sanitaria transfrontaliera. Pertanto il presente regolamento deve prevedere condizioni armonizzate per il trattamento dei dati relativi alla salute, fatte salve garanzie appropriate e specifiche a tutela dei diritti fondamentali e dei dati personali delle persone fisiche. Ciò include il diritto di accedere ai propri dati personali relativi alla salute, ad esempio le cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami, parere di medici curanti o

medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati.

eventuali terapie o interventi praticati.

Or. en

Motivazione

Riferimento all'articolo 81, paragrafo 1.

Emendamento 70

**Proposta di regolamento
Considerando 124**

Testo della Commissione

(124) I principi generali della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali devono trovare applicazione anche nei rapporti di lavoro. Pertanto, al fine di disciplinare il trattamento dei dati personali dei lavoratori in tale ambito, gli Stati membri devono avere facoltà, **nei limiti del** presente regolamento, di emanare specifiche disposizioni applicabili al trattamento dei dati personali nel settore del lavoro.

Emendamento

(124) I principi generali della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali devono trovare applicazione anche nei rapporti di lavoro **e nell'ambito della sicurezza sociale**. Pertanto, al fine di disciplinare il trattamento dei dati personali dei lavoratori in tale ambito, gli Stati membri devono avere facoltà, **conformemente al** presente regolamento, di emanare specifiche disposizioni applicabili al trattamento dei dati personali nel settore del lavoro.

Or. en

Motivazione

Analogamente ai rapporti di lavoro, la sicurezza sociale è un settore estremamente complesso regolamentato in dettaglio a livello nazionale. È pertanto opportuno consentire agli Stati membri di adottare o mantenere normative specifiche che regolamentino le specificità della protezione dei dati per le istituzioni pubbliche nel settore. Riferimento all'articolo 82, e all'articolo 82 bis (nuovo).

Emendamento 71

**Proposta di regolamento
Considerando 129**

Testo della Commissione

(129) Al fine di conseguire gli obiettivi del

PR\922387IT.doc

Emendamento

(129) Al fine di conseguire gli obiettivi del

55/220

PE501.927v02-00

regolamento, segnatamente tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e garantire la libera circolazione di tali dati nell'Unione, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, dovrebbero essere adottati atti delegati ***riguardanti la liceità del trattamento; i criteri e le condizioni relativi al consenso dei minori; il trattamento di categorie particolari di dati; i criteri e le condizioni per le richieste manifestamente eccessive e il contributo spese per l'esercizio dei diritti dell'interessato; i criteri e i requisiti applicabili all'informazione dell'interessato e al diritto di accesso; il diritto all'oblio e alla cancellazione; le misure basate sulla profilazione; i criteri e i requisiti relativi alla responsabilità del responsabile del trattamento e alla protezione sin dalla progettazione e alla protezione di default; l'incarico del trattamento; i criteri e i requisiti per la documentazione e la sicurezza dei trattamenti; i criteri e requisiti per accertare una violazione dei dati personali e notificarla all'autorità di controllo e per stabilire le circostanze in cui una violazione di dati personali rischia di danneggiare l'interessato; i criteri e le condizioni perché le operazioni di trattamento richiedano una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; i criteri e i requisiti per determinare se sussistano rischi specifici tali da giustificare una consultazione preliminare; la designazione e il mandato del responsabile della protezione dei dati; i codici di condotta; i criteri e i requisiti dei meccanismi di certificazione; i criteri e requisiti per i trasferimenti in presenza di norme vincolanti d'impresa; le deroghe al trasferimento;*** le sanzioni amministrative; il trattamento a fini sanitari; il trattamento nel contesto del rapporto di lavoro e il trattamento per finalità storiche, statistiche

regolamento, segnatamente tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e garantire la libera circolazione di tali dati nell'Unione, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, dovrebbero essere adottati atti delegati ***che specifichino le norme tecniche per prestare il consenso; le condizioni della modalità sotto forma di icone per la diffusione delle informazioni; i criteri e le condizioni per il contributo spese per l'esercizio dei diritti dell'interessato; i criteri e i requisiti applicabili all'informazione dell'interessato e al diritto di accesso; il diritto all'oblio e alla cancellazione; i criteri e i requisiti per verificare la responsabilità del responsabile del trattamento; i criteri e requisiti per accertare una violazione dei dati personali e notificarla all'autorità di controllo e per stabilire le circostanze in cui una violazione di dati personali rischia di danneggiare l'interessato; i criteri e le condizioni perché le operazioni di trattamento richiedano una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; i criteri e i requisiti per determinare se sussistano rischi specifici tali da giustificare una consultazione preliminare; i codici di condotta; i criteri e i requisiti dei meccanismi di certificazione; l'adeguatezza della tutela offerta da un paese terzo o da un'organizzazione internazionale;*** le sanzioni amministrative; il trattamento a fini sanitari; il trattamento nel contesto del rapporto di lavoro e il trattamento per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica. È particolarmente importante che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga consultazioni, anche a livello di esperti, ***segnatamente con il comitato europeo per la protezione dei dati.*** La Commissione, in sede di predisposizione e di redazione di atti

e di ricerca scientifica. È particolarmente importante che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga consultazioni, anche a livello di esperti. La Commissione, in sede di predisposizione e di redazione di atti delegati, dovrebbe garantire la contemporanea, tempestiva e appropriata trasmissione dei pertinenti documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

delegati, dovrebbe garantire la contemporanea, tempestiva e appropriata trasmissione dei pertinenti documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Motivazione

Riferimento all'articolo 86, paragrafo 1.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Considerando 130

Testo della Commissione

(130) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione affinché definisca moduli standard in relazione al trattamento dei dati personali di un minore; procedure e moduli standard per l'esercizio dei diritti dell'interessato; moduli standard per l'informazione dell'interessato; moduli standard e procedure in relazione al diritto di accesso **e il diritto alla portabilità dei dati**; moduli standard relativi alla responsabilità del responsabile del trattamento in relazione alla protezione sin dalla progettazione e alla protezione di default e alla documentazione; **requisiti specifici per la sicurezza dei trattamenti**; il formato standard e le procedure per la notificazione di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo e la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato; **norme e procedure per la valutazione d'impatto**

Emendamento

(130) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione affinché definisca moduli standard in relazione al trattamento dei dati personali di un minore; procedure e moduli standard per l'esercizio dei diritti dell'interessato; moduli standard per l'informazione dell'interessato; moduli standard e procedure in relazione al diritto di accesso; moduli standard relativi alla responsabilità del responsabile del trattamento in relazione alla protezione sin dalla progettazione e alla protezione di default e alla documentazione; il formato standard e le procedure per la notificazione di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo e la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato; moduli di autorizzazione preventiva e di consultazione preventiva; **moduli standard per la notifica della decisione di un paese terzo che chiede la**

sulla protezione dei dati; moduli e procedure di autorizzazione preventiva e di consultazione preventiva; norme tecniche e meccanismi di certificazione; l'adeguatezza della protezione offerta da un paese terzo, o da un territorio o settore di trattamento dati all'interno del paese terzo, o da un'organizzazione internazionale; la divulgazione non autorizzata dal diritto dell'Unione; l'assistenza reciproca; le operazioni congiunte; le decisioni nel quadro del meccanismo di coerenza. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. A tal fine, la Commissione dovrebbe contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.

divulgazione dei dati personali; formati e procedure per lo scambio di informazioni con mezzi elettronici sulle norme vincolanti d'impresa; le decisioni nel quadro del meccanismo di coerenza. *È particolarmente importante che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga consultazioni, anche a livello di esperti, segnatamente con il comitato europeo per la protezione dei dati.* Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. A tal fine, la Commissione dovrebbe contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.

Or. en

Motivazione

Riferimento all'articolo 87, paragrafo 1.

Emendamento 73

Proposta di regolamento Considerando 131

Testo della Commissione

(131) La procedura d'esame dovrebbe applicarsi per l'adozione di moduli standard in relazione al consenso di un minore; di procedure e moduli standard per l'esercizio dei diritti dell'interessato; di moduli standard per l'informazione dell'interessato; di moduli standard e procedure in relazione al diritto di accesso *e al diritto alla portabilità dei dati*; di moduli standard

Emendamento

(131) La procedura d'esame dovrebbe applicarsi per l'adozione di moduli standard in relazione al consenso di un minore; di procedure e moduli standard per l'esercizio dei diritti dell'interessato; di moduli standard per l'informazione dell'interessato; di moduli standard e procedure in relazione al diritto di accesso; di moduli standard relativi alla responsabilità del responsabile

relativi alla responsabilità del responsabile del trattamento in relazione alla protezione sin dalla progettazione e alla protezione di default e alla documentazione; **di requisiti specifici per la sicurezza dei trattamenti;** del formato standard e delle procedure per la notificazione di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo e la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato; **delle norme e procedure per la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;** di moduli e procedure di autorizzazione preventiva e di consultazione preventiva; **delle norme tecniche e dei meccanismi di certificazione;** per l'adeguatezza della protezione offerta da un paese terzo, o da un territorio o settore di trattamento dati all'interno del paese terzo, o da un'organizzazione internazionale; per la divulgazione non autorizzata dal diritto dell'Unione; per l'assistenza reciproca; per le operazioni congiunte e per le decisioni nel quadro del meccanismo di coerenza, in considerazione della portata generale di tali atti.

del trattamento in relazione alla protezione sin dalla progettazione e alla protezione di default e alla documentazione; del formato standard e delle procedure per la notificazione di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo e la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato; di moduli di autorizzazione preventiva e di consultazione preventiva; **di moduli standard per la notifica della decisione di un paese terzo che chiede la divulgazione dei dati personali;** di formati e procedure per lo scambio di informazioni con mezzi elettronici sulle norme vincolanti d'impresa; per le decisioni nel quadro del meccanismo di coerenza, in considerazione della portata generale di tali atti.

Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento Considerando 132

Testo della Commissione

(132) È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili quando, in casi debitamente giustificati relativi ad un paese terzo, o a un territorio o settore di trattamento dati all'interno del paese terzo, o a un'organizzazione internazionale che non garantisce un livello di protezione adeguato e concernenti questioni comunicate dalle autorità di controllo

Emendamento

soppresso

conformemente al meccanismo di coerenza, ciò sia reso necessario da imperativi motivi di urgenza.

Or. en

Motivazione

L'adeguatezza si basa ora su un atto delegato. Non è, pertanto, più opportuna la procedura di urgenza.

Emendamento 75

**Proposta di regolamento
Considerando 134**

Testo della Commissione

(134) Il presente regolamento dovrebbe abrogare la direttiva 95/46/CE. Ciò nondimeno, è opportuno che rimangano in vigore le decisioni della Commissione e le autorizzazioni delle autorità di controllo basate sulla direttiva 95/46/CE.

Emendamento

(134) Il presente regolamento dovrebbe abrogare la direttiva 95/46/CE. Ciò nondimeno, è opportuno che rimangano in vigore le decisioni della Commissione e le autorizzazioni delle autorità di controllo basate sulla direttiva 95/46/CE. ***Le decisioni della Commissione e le autorizzazioni da parte delle autorità di controllo relative ai trasferimenti di dati personali verso i paesi terzi devono rimanere in vigore per un periodo transitorio di due anni.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento specifica la necessità di un periodo transitorio per allineare le decisioni e le autorizzazioni al nuovo regolamento.

Emendamento 76

**Proposta di regolamento
Considerando 135 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(135 bis) Il presente regolamento non si applica al trattamento dei dati personali

effettuato da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione europea, che sono soggetti a strumenti giuridici diversi, segnatamente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000. Di conseguenza, il presente regolamento non pone rimedio all'attuale mancanza di completezza delle norme giuridiche dell'UE sulla protezione dei dati e al livello di protezione non paritario dei diritti degli interessati. Poiché l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e l'articolo 16 del TFUE dispongono che il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali sia garantito in modo coerente e omogeneo in tutta l'Unione, le istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione devono essere soggetti alle stesse regole di cui al presente regolamento e la Commissione deve presentare proposte legislative adeguate anteriormente (data di applicazione del presente regolamento) alla revisione del quadro giuridico applicabile al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione nel corso dello svolgimento delle proprie attività al fine di allinearli alle disposizioni/principi del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a garantire la coerenza fra il regolamento e le leggi che disciplinano le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE, quali il regolamento (CE) n. 45/2001, nonché di tutte le agenzie dell'UE che dispongono attualmente di una propria regolamentazione in materia di protezione dei dati, il che genera un sistema normativo frammentario che rende estremamente difficile per l'interessato l'esercizio dei propri diritti. Cfr. il correlato articolo 89 bis (nuovo).

Emendamento 77

Proposta di regolamento Considerando 139

Testo della Commissione

(139) In considerazione del fatto che, come sottolinea la Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ottemperanza al principio di proporzionalità, il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sanciti dai trattati, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, così come la diversità culturale, religiosa e linguistica,

Emendamento

(139) In considerazione del fatto che, come sottolinea la Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ottemperanza al principio di proporzionalità, il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sanciti dai trattati, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, così come la diversità culturale, religiosa e linguistica. ***In particolare, è opportuno rispettare la giurisdizione dei tribunali degli Stati membri, della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo,***

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, ***concernenti in particolare la***

Emendamento

a) effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione;

sicurezza nazionale;

Or. en

Motivazione

La sicurezza nazionale non è in ogni caso di competenza dell'UE, per cui la ripetizione non è necessaria.

Emendamento 79

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d**

Testo della Commissione

d) effettuati da una persona fisica **senza finalità di lucro** per l'esercizio di attività esclusivamente personali o domestiche;

Emendamento

d) effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività esclusivamente personali o domestiche;

Or. en

Motivazione

Il trattamento dei dati personali effettuato da una persona fisica a fini personali o domestici può a volte avere uno scopo di lucro (nel caso, ad esempio, della vendita di effetti personali ad altri soggetti privati), ma deve comunque esulare dalla sfera di applicazione del regolamento a condizione che non vi sia alcuna connessione con un'attività commerciale o professionale.

Emendamento 80

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e**

Testo della Commissione

e) effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Emendamento

e) effettuati dalle autorità **pubbliche** competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Or. en

Motivazione

Il regolamento specifica che l'esclusione dalla sfera di applicazione del regolamento riguarda soltanto le autorità pubbliche competenti di attività rivolte all'applicazione della legge (non i soggetti privati) e che la legislazione applicabile deve fornire congrue garanzie conformemente al principio di necessità e di proporzionalità. Cfr. il correlato emendamento all'articolo 21.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di residenti nell'Unione effettuato da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento **riguardano**:

Emendamento

2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di residenti nell'Unione effettuato da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento **sono intese a**:

Or. en

Motivazione

È opportuno applicare il regolamento anche ai responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione quando le attività di trattamento sono finalizzate all'offerta di beni o servizi ai residenti nell'Unione, indipendentemente dalla richiesta o meno di pagamento di tali beni o servizi, o al controllo di dette persone.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti residenti nell'Unione, oppure

Emendamento

a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti residenti nell'Unione, **indipendentemente dalla richiesta o meno di pagamento di tali beni o servizi** oppure

Or. en

Motivazione

Il regolamento deve applicarsi a tutte le attività di trattamento finalizzate alla prestazione di servizi, indipendentemente dal fatto che detti servizi siano gratuiti o meno. Il testo aggiunto garantisce l'applicabilità del regolamento ai cosiddetti "servizi a titolo gratuito".

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) il controllo *del loro comportamento*.

Emendamento

b) il controllo *di tali interessati*.

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento deve comprendere non solo il controllo del comportamento dei residenti nell'Unione da parte dei responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione, come ad esempio attraverso il tracciamento su Internet, ma tutte le operazioni di raccolta e trattamento dei dati personali concernenti i residenti nell'Unione. Cfr. il correlato emendamento al considerando 21.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 1

Testo della Commissione

(1) "interessato": la persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, con mezzi che il responsabile del trattamento o altra persona fisica o giuridica ragionevolmente può utilizzare, con particolare riferimento a un **numero di identificazione**, a dati relativi all'ubicazione, a un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità genetica, fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale **o** sociale;

Emendamento

(1) "interessato": la persona fisica identificata o identificabile **o individuata**, direttamente o indirettamente, **da sola o in combinazione con dati associati**, con mezzi che il responsabile del trattamento o altra persona fisica o giuridica ragionevolmente può utilizzare, con particolare riferimento a un **identificativo unico**, a dati relativi all'ubicazione, a un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità genetica, fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale, sociale **o di genere o al suo orientamento sessuale**;

Motivazione

Il concetto di dati personali è ulteriormente precisato attraverso criteri obiettivi. Cfr. il correlato emendamento ai considerando 23 e 24.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) "pseudonimo": un identificativo unico specifico a un determinato contesto che non permette di identificare direttamente una persona fisica, ma consente di individuare un interessato;

Motivazione

Quanto all'utilizzo di dati pseudonimi, si potrebbero ridurre gli obblighi a carico del responsabile del trattamento. Cfr. i correlati emendamenti al considerando 23 e all'articolo 7.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) "trasferimento": una divulgazione di dati personali, messi attivamente a disposizione di un numero limitato di soggetti identificati, con la consapevolezza o l'intenzione del mittente di consentire al destinatario di accedere ai dati personali;

Motivazione

La definizione di "trasferimento" è necessaria per distinguerlo dalla messa a disposizione del pubblico dei dati.

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) "profilazione": qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali destinata a valutare taluni aspetti della personalità di una persona fisica o ad analizzarne o prevederne in particolare il rendimento professionale, la situazione economica, l'ubicazione, lo stato di salute, le preferenze personali, l'affidabilità o il comportamento;

Or. en

Motivazione

Per assicurare un consenso informato alle attività di profilazione, queste ultime devono essere definite e regolamentate. Cfr. i correlati emendamenti all'articolo 14, paragrafo 1, lettere g), g bis), e g ter); all'articolo 15, paragrafo 1, e all'articolo 20.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) "produttore": una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un qualsiasi altro organismo che crea sistemi di trattamento automatizzato o di archiviazione finalizzati al trattamento dei dati personali ad opera dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento;

Or. en

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 8

Testo della Commissione

(8) "consenso dell'interessato": qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata ed esplicita con la quale l'interessato accetta, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

Emendamento

(8) "consenso dell'interessato": qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata ed esplicita con la quale l'interessato accetta, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento ***per una o più finalità specifiche***;

Or. en

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 9

Testo della Commissione

(9) "violazione dei dati personali": violazione ***di sicurezza*** che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati;

Emendamento

(9) "violazione dei dati personali": violazione che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati;

Or. en

Motivazione

La violazione dei dati personali può verificarsi anche senza violazioni di sicurezza, ad esempio a seguito di una perdita o rivelazione accidentale.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

1. I dati personali **devono essere**:
- a) trattati in modo lecito, equo e trasparente nei confronti dell'interessato;

Emendamento

1. I dati personali **sono**:
- a) trattati in modo lecito, equo e trasparente nei confronti dell'interessato (**trasparenza**);

Or. en

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;

Emendamento

- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità (**limitazione delle finalità**);

Or. en

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

- c) adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite; i dati possono essere trattati solo se e nella misura in cui le finalità non conseguibili attraverso il trattamento di informazioni che non contengono dati personali;

Emendamento

- c) adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite; i dati possono essere trattati solo se e nella misura in cui le finalità non conseguibili attraverso il trattamento di informazioni che non contengono dati personali (**minimizzazione dei dati**);

Or. en

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) esatti e aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

Emendamento

d) esatti e aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (*integrità*);

Or. en

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica, nel rispetto delle norme e delle condizioni di cui all'articolo 83 e se periodicamente è effettuato un riesame volto a valutare la necessità di conservarli;

Emendamento

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione *o la selezione* degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica, nel rispetto delle norme e delle condizioni di cui all'articolo 83 e se periodicamente è effettuato un riesame volto a valutare la necessità di conservarli (*minimizzazione dell'archiviazione*);

Or. en

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) trattati in modo da consentire all'interessato di esercitare i propri diritti come precisato agli articoli da 11 a 21 (capacità di intervenire);

Or. en

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) trattati sotto la responsabilità del responsabile del trattamento, che assicura *e comprova*, per ciascuna operazione, la conformità alle disposizioni del presente regolamento.

f) trattati sotto la responsabilità del responsabile del trattamento, che assicura *ed è in grado di comprovare*, per ciascuna operazione, la conformità alle disposizioni del presente regolamento (*responsabilità*).

Or. en

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il trattamento dei dati personali è organizzato ed effettuato in modo da garantire l'osservanza dei principi di cui al paragrafo 1; i produttori, i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento adottano le misure tecniche e operative necessarie per garantire tale osservanza nelle fasi di progettazione, messa a punto e funzionamento dei

sistemi di trattamento automatico o di archiviazione.

Or. en

Motivazione

I produttori di sistemi di trattamento automatico (quali, ad esempio, hardware e software) devono anche tenere conto del principio della tutela della vita privata fin dalla progettazione e della tutela della vita privata di default, anche se non sottopongono essi stessi i dati personali a trattamento. Ciò è particolarmente importante per le applicazioni standard di largo utilizzo, ma deve essere rispettato anche per i prodotti di nicchia.

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del responsabile del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. Ciò non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei loro compiti.

soppresso

Or. en

Motivazione

La lettera f) del paragrafo 1 è sostituita da una formulazione molto più dettagliata sul "legittimo interesse" di cui ai nuovi paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater. Cfr. i correlati emendamenti all'articolo 6, paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater. Gli emendamenti specificano e garantiscono la certezza giuridica del trattamento basato sull'interesse legittimo del responsabile del trattamento. L'atto delegato di cui all'articolo 6, paragrafo 5, è soppresso in quanto avrebbe riguardato l'essenza del diritto.

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. In assenza di applicazione della totalità delle basi giuridiche per il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 1, il trattamento è lecito se e nella misura in cui è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del responsabile del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali. In tal caso, il responsabile del trattamento ne dà comunicazione all'interessato in modo esplicito e separato. Il responsabile del trattamento rende altresì note le ragioni per cui ritiene che i propri interessi legittimi prevalgano sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato. Il presente paragrafo non si applica al trattamento effettuato dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei loro compiti.

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti specificano e garantiscono la certezza giuridica del trattamento basato sull'interesse legittimo del responsabile del trattamento. Cfr. i correlati emendamenti all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), all'articolo 6, paragrafo 1 ter, e all'articolo 6, paragrafo 1 quater.

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. I legittimi interessi del responsabile del trattamento di cui al paragrafo 1 bis

prevalgono, di regola, sugli interessi o sui diritti fondamentali e sulle libertà dell'interessato, se:

a) il trattamento dei dati personali è effettuato nel quadro dell'esercizio del diritto alla libertà di espressione, dei mezzi di comunicazione e delle arti, entro i limiti imposti dal diritto dell'Unione o nazionale;

b) il trattamento dei dati personali è necessario per l'esercizio dei diritti in sede giudiziaria del responsabile del trattamento o di terzi per il cui conto il responsabile del trattamento agisce in relazione a uno specifico interessato identificato, o per evitare o limitare i danni cagionati dall'interessato al responsabile del trattamento;

c) l'interessato ha fornito dati personali al responsabile del trattamento per il motivo giuridico di cui alla lettera b) del paragrafo 1 e i dati personali sono utilizzati per finalità di marketing diretto di beni e servizi analoghi del responsabile del trattamento e non sono trasferiti e il responsabile del trattamento è chiaramente individuato a beneficio dell'interessato;

d) il trattamento dei dati personali è effettuato nel quadro delle relazioni professionali tra imprese e i dati sono stati raccolti dall'interessato a tale scopo;

e) il trattamento dei dati personali è necessario per le associazioni riconosciute senza scopo di lucro, le fondazioni e gli istituti di beneficenza che agiscono nel pubblico interesse, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale, al solo fine di raccogliere donazioni.

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti specificano e garantiscono la certezza giuridica del trattamento basato sull'interesse legittimo del responsabile del trattamento. Cfr. i correlati emendamenti

all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), all'articolo 6, paragrafo 1 bis, e all'articolo 6, paragrafo 1 quater.

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. Gli interessi o i diritti fondamentali e le libertà dell'interessato di cui al paragrafo 1 bis prevalgono, di regola, sull'interesse legittimo del responsabile del trattamento se:

- a) il trattamento rischia seriamente di cagionare danni all'interessato;***
- b) sono oggetto di trattamento le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, nonché i dati relativi all'ubicazione o i dati biometrici;***
- c) l'interessato può ragionevolmente attendersi, sulla base del quadro del trattamento, che i propri dati personali saranno trattati soltanto per una finalità specifica o con la massima riservatezza, a meno che l'interessato in questione non sia stato informato in modo specifico e separatamente dell'utilizzo dei dati personali che lo riguardano per finalità diverse dalla prestazione del servizio;***
- d) i dati personali sono trattati nel quadro della profilazione;***
- e) i dati personali sono resi accessibili a un vasto numero di persone o grosse quantità di dati personali concernenti l'interessato sono trattati o aggregati con altri dati;***
- f) il trattamento dei dati personali può essere pregiudizievole per l'interessato, segnatamente in quanto può essere fonte di diffamazione o di discriminazione; oppure***
- g) l'interessato è un minore.***

Motivazione

Gli emendamenti specificano e garantiscono la certezza giuridica del trattamento basato sull'interesse legittimo del responsabile del trattamento. Cfr. i correlati emendamenti all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), all'articolo 6, paragrafo 1 bis, e all'articolo 6, paragrafo 1 ter.

Emendamento 103**Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4***Testo della Commissione**Emendamento*

4. Se lo scopo dell'ulteriore trattamento non è compatibile con quello per il quale i dati personali sono stati raccolti, il trattamento deve avere come base giuridica almeno uno dei motivi di cui al paragrafo 1, lettere da a) ad e). Ciò si applica in particolare ad eventuali cambiamenti dei termini e delle condizioni generali del contratto.

soppresso*Motivazione*

È opportuno cancellare il paragrafo 4, in quanto un cambiamento della finalità prevede che si applichi comunque uno dei motivi giuridici di cui al paragrafo 1. Anche la direttiva 95/46/CE non autorizza un cambiamento della finalità, per cui occorre mantenere in questa sede il livello di protezione.

Emendamento 104**Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5***Testo della Commissione**Emendamento*

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera f), per vari settori e situazioni di trattamento

soppresso

dei dati, anche con riferimento al trattamento dei dati personali concernenti un minore.

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti specificano e garantiscono la certezza giuridica del trattamento basato sull'interesse legittimo del responsabile del trattamento. È opportuno cancellare il paragrafo 4, in quanto un cambiamento della finalità prevede che si applichi comunque uno dei motivi giuridici di cui al paragrafo 1. Anche la direttiva 95/46/CE non autorizza un cambiamento della finalità, per cui occorre mantenere in questa sede il livello di protezione.

Emendamento 105

**Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Se il consenso dell'interessato è richiesto nel quadro dell'utilizzo dei servizi della società dell'informazione, dove i dati personali sono trattati esclusivamente sotto forma di pseudonimi, detto consenso può essere prestato con l'ausilio di processi automatizzati utilizzando standard tecnici con validità generale nell'Unione conformemente al paragrafo 4 quater, che consente all'interessato di manifestare chiaramente la propria volontà senza raccogliere dati identificativi.

Or. en

Motivazione

Quanto sopra consente di utilizzare standard quali il "Do Not Track", unitamente a un incentivo a utilizzare esclusivamente dati pseudonimi come indicato, ad esempio, all'articolo 15 della legge tedesca sui mezzi telematici. Al fine di garantire che un simile standard sia conforme al presente regolamento, esso deve essere adottato dalla Commissione. Cfr. i correlati emendamenti all'articolo 4, paragrafo 2 bis, all'articolo 7, paragrafo 4 quater, e al considerando 23.

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il consenso perde di efficacia non appena il trattamento dei dati personali cessa di essere necessario per il raggiungimento della finalità per la quale tali dati sono stati raccolti.

Or. en

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. L'esecuzione di un contratto o la prestazione di un servizio non può dipendere dal consenso al trattamento o all'uso di dati che non siano necessari all'esecuzione del contratto o alla prestazione del servizio conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

Or. en

Motivazione

Il chiarimento di cui sopra si basa sul cosiddetto divieto vincolante reso noto dalla normativa che tutela i consumatori.

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 quater. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, previa richiesta di

parere al comitato europeo per la protezione dei dati, atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i requisiti e le condizioni concernenti le norme tecniche di cui al paragrafo 2 bis e di dichiarare che una norma tecnica è conforme al presente regolamento e ha validità generale nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che una norma tecnica per esprimere il consenso sia conforme al presente regolamento, essa deve essere approvata dalla Commissione. Cfr. i correlati emendamenti all'articolo 4, paragrafo 2 bis, all'articolo 7, paragrafo 2 bis, e al considerando 23.

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini del presente regolamento, per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi **della società dell'informazione** ai minori, il trattamento di dati personali di minori di età inferiore ai tredici anni è lecito se e nella misura in cui il consenso è espresso o autorizzato dal genitore o dal **tutore** del minore. Il responsabile del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per ottenere un consenso verificabile, in considerazione delle tecnologie disponibili.

Emendamento

1. Ai fini del presente regolamento, per quanto riguarda l'offerta diretta di **beni o** servizi ai minori, il trattamento di dati personali di minori di età inferiore ai tredici anni è lecito se e nella misura in cui il consenso è espresso o autorizzato dal genitore o dal **rappresentante legale** del minore. Il responsabile del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per ottenere un consenso verificabile, in considerazione delle tecnologie disponibili. **Le modalità per ottenere il consenso verificabile non comportano l'ulteriore trattamento dei dati personali, che non sarebbe altrimenti necessario.**

Or. en

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine* di precisare i criteri e i requisiti concernenti le modalità per ottenere il consenso verificabile di cui al paragrafo 1. *A tal fine, la Commissione contempla misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.*

Emendamento

3. *Al comitato europeo per la protezione dei dati è affidato il compito* di precisare i criteri e i requisiti concernenti le modalità per ottenere il consenso verificabile di cui al paragrafo 1, *conformemente all'articolo 66.*

Or. en

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

La Commissione può stabilire moduli standard per specifiche modalità di ottenimento del consenso verificabile di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Emendamento

La Commissione può stabilire moduli standard per specifiche modalità di ottenimento del consenso verificabile di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati, *previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati*, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. È vietato trattare dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le

Emendamento

1. È vietato trattare dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le

opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza **sindacale**, come pure trattare dati genetici o dati relativi alla salute e alla vita sessuale o a condanne penali o a connesse misure di sicurezza.

opinioni politiche, la religione o le convinzioni **filosofiche** personali, **l'orientamento sessuale o l'identità di genere**, l'appartenenza **e le attività sindacali**, come pure trattare dati genetici o dati relativi alla salute e alla vita sessuale o a condanne penali o a connesse misure di sicurezza.

Or. en

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del responsabile del trattamento in materia di diritto del lavoro, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro in presenza di congrue garanzie, oppure

Emendamento

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del responsabile del trattamento in materia di diritto del lavoro, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro in presenza di congrue garanzie **per quanto concerne i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato**, oppure

Or. en

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico sulla base del diritto dell'Unione o del diritto degli Stati membri, che deve prevedere misure appropriate per tutelare i **legittimi** interessi dell'interessato, oppure

Emendamento

g) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico sulla base del diritto dell'Unione o del diritto degli Stati membri, che deve prevedere misure appropriate per tutelare i **diritti fondamentali e gli** interessi dell'interessato, oppure

Emendamento 115**Proposta di regolamento****Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera j***Testo della Commissione*

j) il trattamento dei dati relativi a condanne penali o a connesse misure di sicurezza è effettuato sotto il controllo dell'autorità pubblica, oppure il trattamento è necessario per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare cui è soggetto il responsabile del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante, purché sia autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro, che deve prevedere garanzie adeguate. Un registro completo delle condanne penali può essere tenuto solo sotto il controllo dell'autorità pubblica.

Emendamento

j) il trattamento dei dati relativi a condanne penali o a connesse misure di sicurezza è effettuato sotto il controllo dell'autorità pubblica, oppure il trattamento è necessario per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare cui è soggetto il responsabile del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante, purché sia autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro, che deve prevedere garanzie adeguate ***per quanto concerne i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato***. Un registro completo delle condanne penali può essere tenuto solo sotto il controllo dell'autorità pubblica.

Emendamento 116**Proposta di regolamento****Articolo 9 – paragrafo 3***Testo della Commissione*

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri, le condizioni e le garanzie adeguate per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui al paragrafo 1, e le deroghe di cui al paragrafo 2.

Emendamento

3. Al comitato europeo per la protezione dei dati è affidato il compito di precisare i criteri, le condizioni e le garanzie adeguate per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui al paragrafo 1, e le deroghe di cui al paragrafo 2, ***conformemente all'articolo 66.***

Emendamento 117

Proposta di regolamento Articolo 10

Testo della Commissione

Se i dati trattati da un responsabile del trattamento non consentono di identificare una persona fisica, il responsabile del trattamento non è obbligato ad acquisire ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento.

Emendamento

Se i dati trattati da un responsabile del trattamento non consentono di identificare ***o individuare*** una persona fisica ***o sono costituiti unicamente da dati pseudonimi***, il responsabile del trattamento non è obbligato ad acquisire ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

I responsabili del trattamento possono utilizzare un identificativo unico per la stessa persona nei diversi servizi e contesti, pur continuando a non essere in grado di identificare una persona fisica su tale base. Gli pseudonimi come definiti nell'emendamento all'articolo 4 sono limitati a un contesto specifico. L'emendamento specifica che l'articolo si applica a entrambi i casi.

Emendamento 118

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le informazioni relative agli interessati sono fornite in un formato che offra loro le informazioni necessarie a comprendere la propria posizione e a prendere decisioni in modo adeguato. Il responsabile del trattamento stabilisce e comunica le proprie politiche in materia di protezione dei dati attraverso modalità di descrizione facilmente comprensibili sotto forma di icone per i diversi tipi di trattamento dei dati, le loro condizioni e conseguenze. Informazioni complete sono disponibili su

richiesta conformemente all'articolo 14.

Or. en

Motivazione

Le politiche in materia di protezione dei dati sono documenti complessi che contengono una grande quantità di informazioni orientate a situazioni specifiche. L'obiettivo delle comunicazioni multistrato consiste nel contribuire a migliorare la qualità delle informazioni sulla protezione dei dati ricevute focalizzando ciascun strato sulle informazioni di cui l'interessato necessita per comprendere la propria posizione e prendere decisioni. I formati multistrato possono, pertanto, migliorare la leggibilità delle comunicazioni. Senza doversi occupare di tutti i particolari di una politica in materia di protezione dei dati, l'interessato può con un'occhiata alle semplici icone scoprire se e in quale modo i propri dati vengono utilizzati. Cfr. i correlati emendamenti all'articolo 4, paragrafo 2 bis, all'articolo 7, paragrafo 2 bis, e al considerando 23.

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 4 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati, atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare le modalità di descrizione sotto forma di icone di cui al paragrafo 3 per quanto riguarda la natura del trattamento, la durata di archiviazione, il trasferimento o la cancellazione dei dati attraverso la definizione di icone o di altri strumenti al fine di fornire le informazioni in modo standardizzato.

Or. en

Motivazione

Questo nuovo atto delegato è necessario per specificare le informazioni sotto forma di icone sulle politiche in materia di protezione dei dati.

Emendamento 120

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le informazioni e le azioni intraprese a seguito delle richieste di cui al paragrafo 1 sono gratuite. Se le richieste sono manifestamente eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il responsabile del trattamento può esigere un contributo spese per le informazioni o l'azione richiesta; **in alternativa, può non effettuare quanto richiesto**. In tale caso, incombe al responsabile del trattamento dimostrare il carattere manifestamente eccessivo della richiesta.

Emendamento

4. Le informazioni e le azioni intraprese a seguito delle richieste di cui al paragrafo 1 sono gratuite. Se le richieste sono manifestamente eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il responsabile del trattamento può esigere un contributo spese **ragionevole** per **fornire** le informazioni o **intraprendere** l'azione richiesta. In tale caso, incombe al responsabile del trattamento dimostrare il carattere manifestamente eccessivo della richiesta.

Or. en

Emendamento 121

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e le condizioni concernenti **le richieste manifestamente eccessive**, e il contributo spese di cui al paragrafo 4.

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, **previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati**, atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e le condizioni concernenti il contributo spese di cui al paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

La precisazione concernente le richieste manifestamente eccessive è spostata al nuovo articolo 12, paragrafo 6 bis, e la responsabilità è ceduta dalla Commissione al comitato europeo per la protezione dei dati, in quanto le autorità di protezione dei dati hanno maggiore esperienza in tal senso. Cfr. il correlato emendamento all'articolo 12, paragrafo 6 bis.

Emendamento 122

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione può stabilire moduli e ***procedure*** standard per la comunicazione di cui al paragrafo 2, anche in formato elettronico. ***A tal fine, la Commissione prende misure adeguate per le micro, piccole e medie imprese.*** Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Emendamento

6. La Commissione può stabilire moduli standard per la comunicazione di cui al paragrafo 2, anche in formato elettronico. Tali atti di esecuzione sono adottati, ***previa adozione del parere del comitato europeo per la protezione dei dati,*** secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Al comitato europeo per la protezione dei dati è affidato il compito di precisare i criteri e le condizioni per le richieste manifestamente eccessive di cui al paragrafo 4, conformemente all'articolo 66.

Or. en

Motivazione

La precisazione concernente le richieste manifestamente eccessive è spostata al nuovo articolo 12, paragrafo 5, e la responsabilità è ceduta dalla Commissione al comitato europeo per la protezione dei dati, in quanto le autorità di protezione dei dati hanno maggiore esperienza in tal senso. Cfr. il correlato emendamento all'articolo 12, paragrafo 5.

Emendamento 124

Proposta di regolamento Articolo 13

Testo della Commissione

Diritti relativi ai destinatari

Il responsabile del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati **trasmessi** i dati, le eventuali rettifiche o cancellazioni effettuate conformemente alle disposizioni degli articoli 16 e 17, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi risorse sproporzionate.

Emendamento

Diritti relativi ai destinatari

Il responsabile del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati **trasferiti** i dati, le eventuali rettifiche o cancellazioni effettuate conformemente alle disposizioni degli articoli 16 e 17, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi risorse sproporzionate. **Il responsabile del trattamento informa l'interessato in merito a detti terzi.**

Or. en

Motivazione

Non esiste una definizione del termine "divulgazione", ma il relatore propone una definizione del termine "trasferimento" (cfr. l'articolo 4, paragrafo 3 bis). Il responsabile del trattamento informa l'interessato circa i terzi a cui è stata inviata una richiesta di rettifica o di cancellazione in modo da consentire all'interessato di esercitare direttamente i propri diritti nei loro confronti.

Emendamento 125

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'identità e le coordinate di contatto del responsabile del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante e del responsabile della protezione dei dati;

Emendamento

a) l'identità e le coordinate di contatto del responsabile del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, del responsabile della protezione dei dati **e dei corresponsabili del trattamento; per i corresponsabili del trattamento, l'indicazione dei loro rispettivi ruoli e responsabilità;**

Or. en

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) la categoria di dati personali raccolti e trattati;

Or. en

Motivazione

Il contenuto dell'articolo 28 sull'obbligo di conservare la documentazione è spostato all'articolo 14 sui diritti di informazione. Il regolamento proposto può essere semplificato unendo l'informazione e la documentazione, trattandosi fondamentalmente di due facce di una stessa medaglia. Ciò comporterà una riduzione degli oneri amministrativi a carico dei responsabili del trattamento e un aiuto al singolo soggetto nel comprendere ed esercitare i propri diritti. Cfr. il correlato emendamento all'articolo 28.

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, compresi i termini contrattuali e le condizioni generali nel caso di un trattamento basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e i legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, **paragrafo 1, lettera f)**;

b) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, compresi i termini contrattuali e le condizioni generali nel caso di un trattamento basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e i legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, **paragrafi 1 bis e 1 ter**;

Or. en

Motivazione

Emendamento consequenziale basato sulla nuova struttura dell'articolo 6. Cfr. gli emendamenti all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), all'articolo 6, paragrafo 1 bis, all'articolo 6, paragrafo 1 ter, all'articolo 6, paragrafo 1 quater.

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) i motivi che lasciano supporre che i propri interessi prevalgono sugli interessi o sui diritti fondamentali e sulle libertà dell'interessato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 bis;

Or. en

Motivazione

Emendamento consequenziale basato sulla nuova struttura dell'articolo 6. Cfr. gli emendamenti all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), all'articolo 6, paragrafo 1 bis, all'articolo 6, paragrafo 1 ter, all'articolo 6, paragrafo 1 quater.

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) i destinatari ***o le categorie di destinatari*** dei dati personali;

f) i destinatari dei dati personali;

Or. en

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) se del caso, l'intenzione del responsabile del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e il livello di protezione garantito dal paese terzo o organizzazione internazionale, richiamando una decisione

g) se del caso, l'intenzione del responsabile del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e il livello di protezione garantito dal paese terzo o organizzazione internazionale, richiamando una decisione

di adeguatezza della Commissione;

di adeguatezza della Commissione, **o nel caso di trasferimenti di cui all'articolo 42, all'articolo 43 o all'articolo 44, paragrafo 1, lettera h), per quanto concerne le garanzie adeguate e i mezzi per ottenere una copia di tali dati;**

Or. en

Motivazione

Il contenuto dell'articolo 28 sull'obbligo di conservare la documentazione è spostato all'articolo 14 sui diritti di informazione. Il regolamento proposto può essere semplificato unendo l'informazione e la documentazione, trattandosi fondamentalmente di due facce di una stessa medaglia. Ciò comporterà una riduzione degli oneri amministrativi a carico dei responsabili del trattamento e un aiuto al singolo soggetto nel comprendere ed esercitare i propri diritti. Cfr. il correlato emendamento all'articolo 28.

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g bis) se del caso, le informazioni sull'esistenza o meno della profilazione, delle misure basate sulla profilazione e dei meccanismi per opporsi alla profilazione;

Or. en

Motivazione

Tale disposizione è spostata dall'articolo 20, paragrafo 4, sulla profilazione all'articolo 14 sugli obblighi di informazione, al fine di garantire che tutti gli obblighi di informazione siano compresi in un unico articolo. L'aggiunta dei "meccanismi per opporsi ..." è importante per garantire le informazioni sugli standard quali il "Do Not Track". Cfr. i correlati emendamenti all'articolo 4, paragrafo 3 ter, all'articolo 14, paragrafo 1, lettere g) e g ter), all'articolo 15, paragrafo 1, e all'articolo 20, paragrafo 4.

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g ter) informazioni comprensibili sulla logica che regola il trattamento automatico;

Or. en

Motivazione

Tale disposizione esiste già nella direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei dati. È opportuno includerla anche nel nuovo regolamento, in linea con la posizione del Parlamento di non offrire un grado di protezione inferiore rispetto a quello già esistente.

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h bis) i diritti e meccanismi per opporsi o evitare il trattamento dei dati personali.

Or. en

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri per le categorie di destinatari di cui al paragrafo 1, lettera f), l'obbligo di informare circa gli accessi potenziali di cui al paragrafo 1, lettera g), i criteri per le

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, ***previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati***, atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri per le categorie di destinatari di cui al paragrafo 1, lettera f), l'obbligo di

ulteriori informazioni necessarie di cui al paragrafo 1, lettera h), per settori e situazioni specifiche, e le condizioni e garanzie adeguate per le eccezioni di cui al paragrafo 5, lettera b). A tal fine, la Commissione prende misure adeguate per le micro, piccole e medie imprese.

informare circa gli accessi potenziali di cui al paragrafo 1, lettera g), i criteri per le ulteriori informazioni necessarie di cui al paragrafo 1, lettera h), per settori e situazioni specifiche, e le condizioni e garanzie adeguate per le eccezioni di cui al paragrafo 5, lettera b). A tal fine, la Commissione prende misure adeguate per le micro, piccole e medie imprese.

Or. en

Emendamento 135

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. La Commissione **può predisporre** moduli standard per la comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, tenendo conto se necessario delle caratteristiche e delle esigenze specifiche dei diversi settori e situazioni di trattamento dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Emendamento

8. La Commissione **predispone** moduli standard per la comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, tenendo conto se necessario delle caratteristiche e delle esigenze specifiche dei diversi settori e situazioni di trattamento dei dati, **nonché delle esigenze delle pertinenti parti interessate**. Tali atti di esecuzione sono adottati, **previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati**, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 136

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'interessato che ne faccia richiesta ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento, dal

Emendamento

1. L'interessato che ne faccia richiesta ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento **e**

responsabile del trattamento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano. **Se è in corso un trattamento**, il responsabile del trattamento fornisce le seguenti informazioni:

in un linguaggio semplice e chiaro dal responsabile del trattamento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano **e che esistano o meno la profilazione e le misure basate sulla profilazione dell'interessato**; il responsabile del trattamento fornisce le seguenti informazioni:

Or. en

Motivazione

Per assicurare un consenso informato alle attività di profilazione, queste ultime devono essere definite e regolamentate. Cfr. i correlati emendamenti all'articolo 4, paragrafo 3 ter, all'articolo 14, paragrafo 1, lettere g), g bis) e g ter), e all'articolo 20.

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) i destinatari **o le categorie di destinatari** a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, **in particolare se** destinatari di paesi terzi;

Emendamento

c) i destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, **inclusi i** destinatari di paesi terzi;

Or. en

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) **l'importanza e** le conseguenze **di tale trattamento, almeno nel caso** delle misure **di cui all'articolo 20.**

Emendamento

h) le conseguenze **della profilazione e** delle misure **basate sulla profilazione;**

Or. en

Motivazione

Per assicurare un consenso informato alle attività di profilazione, queste ultime devono essere definite e regolamentate. Cfr. i correlati emendamenti all'articolo 4, paragrafo 3 ter, all'articolo 14, paragrafo 1, lettere g), g bis) e g ter), e all'articolo 20.

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h bis) informazioni comprensibili sulla logica che regola il trattamento automatico;

Or. en

Motivazione

Tale disposizione esiste già nella direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei dati. È opportuno includerla anche nel nuovo regolamento, in linea con la posizione del Parlamento di non offrire un grado di protezione inferiore rispetto a quello già esistente.

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h ter) in caso di divulgazione dei dati personali a un'autorità pubblica su richiesta di quest'ultima, la conferma dell'avvenuta richiesta, le informazioni sul soddisfacimento o meno totale o parziale della richiesta e una sintesi dei dati richiesti o divulgati.

Or. en

Motivazione

Le persone fisiche hanno il diritto di essere informate in merito a tutte le operazioni di trattamento dei dati che le riguardano, compresa la divulgazione alle autorità pubbliche.

L'emendamento si applica nonostante le restrizioni di cui all'articolo 21, ad esempio nel caso di indagini giudiziarie in corso.

Emendamento 141

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la comunicazione dei dati personali oggetto del trattamento. Se l'interessato presenta la richiesta in forma elettronica, le informazioni sono fornite in formato elettronico, salvo indicazione diversa dell'interessato.

Emendamento

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la comunicazione dei dati personali oggetto del trattamento. Se l'interessato presenta la richiesta in forma elettronica, le informazioni sono fornite in formato elettronico **e strutturato che sia di uso comune e gli consenta di farne ulteriore uso**, salvo indicazione diversa dell'interessato.

Or. en

Motivazione

L'articolo 18 è fuso con l'articolo 15. Se gli interessati intendono esercitare il diritto di accesso ai dati personali che li riguardano, è opportuno fornire loro dette informazioni in un formato elettronico che possano utilizzare. L'utilizzo ulteriore include il diritto di utilizzare altre piattaforme e servizi su indicazione dell'interessato. Il diritto alla portabilità dei dati è, pertanto, una mera specificazione del diritto all'accesso ai dati.

Emendamento 142

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Se l'interessato ha fornito i dati personali e il trattamento si basa sul consenso o su un contratto, l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati personali e ogni altra informazione fornita - qualora tecnicamente fattibile e opportuno - e conservata in un sistema di trattamento automatizzato a un altro sistema in un formato elettronico di uso

comune, senza impedimenti da parte del responsabile del trattamento da cui sono richiamati i dati.

Or. en

Motivazione

L'articolo 18 è fuso con l'articolo 15. Se gli interessati intendono esercitare il diritto di accesso ai dati personali che li riguardano, è opportuno fornire loro dette informazioni in un formato elettronico che possano utilizzare. L'utilizzo ulteriore include il diritto di utilizzare altre piattaforme e servizi su indicazione dell'interessato. Il diritto alla portabilità dei dati è, pertanto, una mera specificazione del diritto all'accesso ai dati.

Emendamento 143

**Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Il presente articolo non pregiudica l'obbligo di cancellare i dati ove non più necessari ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e).

Or. en

Emendamento 144

**Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti per la comunicazione all'interessato del contenuto dei dati personali di cui al paragrafo 1, lettera g).

soppresso

Or. en

Motivazione

Alla Commissione non deve essere conferito il potere di definire il formato elettronico di uso comune, in quanto quest'ultimo può cambiare molto più rapidamente rispetto al tempo necessario per adottare gli atti di esecuzione. Se necessario, tale potere può essere lasciato alle autorità di controllo.

Emendamento 145

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione può predisporre moduli standard **e procedure** per la richiesta e la concessione dell'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1, anche ai fini di verificare l'identità dell'interessato e di comunicare i dati personali all'interessato, tenendo conto delle specificità e delle esigenze dei diversi settori e situazioni di trattamento dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Emendamento

4. La Commissione può predisporre moduli standard per la richiesta e la concessione dell'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1, anche ai fini di verificare l'identità dell'interessato e di comunicare i dati personali all'interessato, tenendo conto delle specificità e delle esigenze dei diversi settori e situazioni di trattamento dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati, **previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati**, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Occorre che siano le autorità di controllo, e non la Commissione, a definire, previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati, le procedure standard per l'esercizio del diritto dell'interessato di accedere ai dati e alla portabilità.

Emendamento 146

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati personali che lo

Emendamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati personali che lo

riguardano e la rinuncia a un'ulteriore diffusione di tali dati, ***in particolare in relazione ai dati personali resi pubblici quando l'interessato era un minore***, se sussiste uno dei motivi seguenti:

riguardano e la rinuncia a un'ulteriore diffusione di tali dati, se sussiste uno dei motivi seguenti:

Or. en

Motivazione

Il diritto alla cancellazione si applica in ugual misura a tutti gli interessati. Il testo cancellato avrebbe potuto essere interpretato come se sussistessero limitazioni per gli adulti a tale diritto.

Emendamento 147

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Quando ha reso pubblici dati personali, il responsabile del trattamento ***di cui al paragrafo 1*** prende tutte le misure ***ragionevoli, anche tecniche, in relazione ai dati della cui pubblicazione è responsabile per informare i terzi che stanno trattando tali dati della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. Se ha autorizzato un terzo a pubblicare dati personali, il responsabile del trattamento è ritenuto responsabile di tale pubblicazione.***

Emendamento

2. Quando ha reso pubblici dati personali ***ingiustificatamente conformemente all'articolo 6, paragrafo 1***, il responsabile del trattamento prende tutte le misure ***necessarie per la cancellazione dei dati, fatto salvo l'articolo 77.***

Or. en

Motivazione

Il diritto di cancellazione e il diritto di rettifica rimangono importanti per gli interessati, con la divulgazione di un crescente volume di informazioni e tutte le ripercussioni che ne conseguono. Tuttavia, qualora i dati personali siano stati pubblicati sulla base di motivi giuridici, come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, il "diritto all'oblio" non è né realistico né legittimo. Cfr. il correlato emendamento all'articolo 17, paragrafo 2 bis, e al considerando 54. Ciò non implica che i terzi possano trattare ulteriormente i dati personali pubblicati se non sussiste alcuna base giuridica per farlo.

Emendamento 148

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Qualsiasi misura intesa alla cancellazione dei dati personali pubblicati rispetta il diritto alla libertà di espressione, a norma dell'articolo 80.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che il diritto all'oblio deve essere controbilanciato dal diritto alla libertà di espressione. Cfr. il correlato emendamento all'articolo 17, paragrafo 2, e al considerando 54.

Emendamento 149

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Invece di provvedere alla cancellazione, il responsabile del trattamento limita il trattamento dei dati personali:

4. Invece di provvedere alla cancellazione, il responsabile del trattamento limita il trattamento dei dati personali ***in modo tale che non siano sottoposti al normale accesso ai dati e ai trattamenti del responsabile del trattamento e che non possano più essere modificati:***

Or. en

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione

d) quando l'interessato chiede di trasmettere i dati personali a un altro sistema di trattamento automatizzato, in conformità dell'articolo **18**, paragrafo 2.

Emendamento

d) quando l'interessato chiede di trasmettere i dati personali a un altro sistema di trattamento automatizzato, in conformità dell'articolo **15**, paragrafo 2, **e 2 bis**.

Or. en

Motivazione

Emendamento consequenziale basato sulla fusione degli articoli 15 e 18.

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. I dati personali di cui al paragrafo 4 possono essere trattati, salvo che per la conservazione, soltanto a fini probatori o con il consenso dell'interessato oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per **un obiettivo di pubblico interesse**.

Emendamento

5. I dati personali di cui al paragrafo 4 possono essere trattati, salvo che per la conservazione, soltanto a fini probatori o con il consenso dell'interessato oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per **adempiere l'obbligo legale di trattamento dei dati personali previsto dal diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento**.

Or. en

Motivazione

L'interesse pubblico deve essere stabilito dal diritto al fine di imporre al responsabile del trattamento l'obbligo giuridico di far prevalere il diritto alla cancellazione dei dati personali dell'interessato.

Emendamento 152

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 86 al fine di precisare:

Emendamento

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, **previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati**, atti delegati in conformità dell'articolo 86 al fine di precisare:

Or. en

Motivazione

Emendamento consequenziale basato sul nuovo e più rigoroso "diritto all'oblio" di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Emendamento 153

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 9 – lettera b

Testo della Commissione

b) le condizioni per la cancellazione **di link, copie o riproduzioni** di dati personali dai servizi di comunicazione accessibili al pubblico, come previsto al paragrafo 2;

Emendamento

b) le condizioni per la cancellazione di dati personali dai servizi di comunicazione accessibili al pubblico, come previsto al paragrafo 2;

Or. en

Motivazione

Quanto ai dati personali resi pubblici, il responsabile del trattamento originale ha soltanto l'obbligo di informare i terzi da cui può ragionevolmente attendersi un ulteriore trattamento dei dati, nonché di informare l'interessato. Ciò consente all'interessato di contattarli direttamente e di chiedere loro di informare ulteriori terzi. Consente altresì all'interessato di capire meglio come vengano divulgati i propri dati personali. È importante includere i terzi che trattano i dati senza renderli pubblici, al fine di comprendere anche le società che "racimolano" dati personali da fonti pubbliche per un ulteriore trattamento al loro interno, quale il rating del credito, il marketing diretto, ecc. Occorre chiarire che il diritto all'oblio deve essere controbilanciato dal diritto alla libertà di espressione. Le eccezioni di cui al paragrafo 3 sono soltanto un doppione delle limitazioni generali di cui all'articolo 21 e non generano alcun valore aggiunto in questa sede.

Emendamento 154

Proposta di regolamento Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

Diritto alla portabilità dei dati

soppresso

1. L'interessato ha il diritto, ove i dati personali siano trattati con mezzi elettronici e in un formato strutturato e di uso comune, di ottenere dal responsabile del trattamento copia dei dati trattati in un formato elettronico e strutturato che sia di uso comune e gli consenta di farne ulteriore uso.

2. Se ha fornito i dati personali e il trattamento si basa sul consenso o su un contratto, l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati personali e ogni altra informazione fornita e conservata in un sistema di trattamento automatizzato a un altro sistema in un formato elettronico di uso comune, senza impedimenti da parte del responsabile del trattamento da cui sono richiamati i dati.

3. La Commissione può specificare il formato elettronico di cui al paragrafo 1 e le norme tecniche, le modalità e le procedure di trasmissione dei dati personali a norma del paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

L'articolo 18 è fuso con l'articolo 15 sul diritto di accesso dell'interessato. Se gli interessati intendono esercitare il diritto di accesso ai dati personali che li riguardano, è opportuno fornire loro dette informazioni in un formato elettronico che possano utilizzare. L'utilizzo ulteriore include il diritto di utilizzare altre piattaforme e servizi su indicazione dell'interessato. Il diritto alla portabilità dei dati è, pertanto, una mera specificazione del diritto all'accesso ai dati. Cfr. il correlato emendamento all'articolo 15.

Emendamento 155

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, **per motivi connessi alla sua situazione particolare**, al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), **salvo che il responsabile del trattamento dimostri l'esistenza di motivi preminenti e legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato.**

Emendamento

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere d) **ed e).**

Or. en

Emendamento 156

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora i dati personali siano trattati **per finalità di marketing diretto**, l'interessato ha il diritto di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali **effettuato per tali finalità**. Tale diritto è offerto esplicitamente all'interessato in modo intelligibile ed è chiaramente distinguibile dalle altre informazioni.

Emendamento

2. Qualora i dati personali siano trattati **sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1 bis**, l'interessato ha **in ogni caso** il diritto di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali. Tale diritto è offerto esplicitamente all'interessato in modo intelligibile, **con un linguaggio semplice e chiaro e adeguato all'interessato, in particolare se le informazioni sono destinate a minori**, ed è chiaramente distinguibile dalle altre informazioni.

Or. en

Motivazione

Il diritto di opposizione a un ulteriore trattamento dei dati deve sempre essere gratuito e deve essere offerto esplicitamente all'interessato con un linguaggio semplice, chiaro e adeguato. Cfr. i correlati emendamenti all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), all'articolo 6, paragrafo 1 bis, all'articolo 6, paragrafo 1 ter, e all'articolo 6, paragrafo 1 quater.

Emendamento 157

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualora l'interessato si opponga ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il responsabile del trattamento **non può più usare né altrimenti trattare** i dati personali in questione.

Emendamento

3. Qualora l'interessato si opponga ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il responsabile del trattamento **cancella** i dati personali in questione.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che qualora l'interessato applichi il diritto all'opposizione, il responsabile del trattamento cancella i dati personali.

Emendamento 158

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Misure basate sulla profilazione

1. **Chiunque ha il diritto di non essere sottoposto a una misura che produca effetti giuridici o significativamente incida sulla sua persona, basata unicamente su un trattamento automatizzato destinato a valutare taluni aspetti della sua personalità o ad analizzarne o prevederne in particolare il**

Emendamento

Profilazione

1. Il trattamento **dei dati** personali **finalizzato alla profilazione, anche in relazione all'offerta di servizi elettronici di informazione e di comunicazione, è lecito soltanto se:**

rendimento professionale, la situazione economica, l'ubicazione, lo stato di salute, le preferenze personali, l'affidabilità o il comportamento.

Or. en

Motivazione

Come accade per qualsiasi raccolta, trattamento e utilizzo dei dati, viene introdotto un divieto generale in materia di profilazione di cui all'articolo 4 e quest'ultima è ammissibile soltanto se espressamente prevista dalla legge, vale a dire mediante il consenso dell'interessato o mediante una disposizione di legge. Il consenso costituirà principalmente un'opzione nel settore privato (inclusi i contratti), mentre l'autorizzazione legale sarà rilevante soprattutto, ma non solo, nel settore pubblico. Anche il requisito in base al quale l'interessato deve acconsentire alla profilazione scongiura quanto si verifica spesso concretamente, vale a dire la creazione di profili all'insaputa dell'interessato. Cfr. i correlati emendamenti all'articolo 4, paragrafo 3 ter, all'articolo 14, paragrafo 1, lettere g), g bis) e g ter), e all'articolo 15, paragrafo 1.

Emendamento 159

**Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, chiunque può essere sottoposto a una misura di cui al paragrafo 1 soltanto se il trattamento:

soppresso

Or. en

Motivazione

Il paragrafo 2 è ripreso nel nuovo paragrafo 3 bis in conseguenza della ristrutturazione dell'articolo 20.

Emendamento 160

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) è **effettuato nel contesto** della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, a condizione che la domanda di concludere o eseguire il contratto, presentata dall'interessato, sia stata accolta oppure che siano state offerte misure adeguate, fra le quali il diritto di ottenere l'intervento umano, a salvaguardia dei suoi legittimi interessi, oppure

Emendamento

a) è **necessario ai fini** della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, a condizione che la domanda di concludere o eseguire il contratto, presentata dall'interessato, sia stata accolta oppure che siano state offerte misure adeguate, fra le quali il diritto di ottenere l'intervento umano, a salvaguardia dei suoi legittimi interessi, oppure

Or. en

Emendamento 161

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) è espressamente autorizzato da disposizioni del diritto dell'Unione o di uno Stato membro **che precisi altresì misure adeguate a salvaguardia dei legittimi interessi dell'interessato**, oppure

Emendamento

b) è espressamente autorizzato da disposizioni del diritto dell'Unione o di uno Stato membro **conformemente al presente articolo**, oppure

Or. en

Emendamento 162

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il trattamento automatizzato di dati personali destinato a valutare taluni aspetti della personalità dell'interessato non può basarsi unicamente sulle

Emendamento

2. Le attività di profilazione relative a una persona fisica non includono né generano dati che rientrano in categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, **salvo**

categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9.

che rientrino tra le eccezioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Chiarimento inteso a includere i casi in cui la profilazione non si basa su dati sensibili, ma consente di trarre conclusioni che implicano dati sensibili. Ad esempio, le informazioni sugli indirizzi non sono di per sé sensibili, ma il fatto di sapere che una persona visita regolarmente un indirizzo unito all'informazione che tale indirizzo è un club di pugilato può far trarre conclusioni sullo stato di salute della persona in questione, che costituisce un dato sensibile.

Emendamento 163

**Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. È vietata la profilazione che porta alla discriminazione di persone sulla base della razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza sindacale, l'orientamento sessuale o l'identità di genere o risulta in misure aventi tali effetti discriminatori.

Or. en

Emendamento 164

**Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. La profilazione non viene utilizzata per identificare o individuare i minori.

Or. en

Emendamento 165

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Le misure basate sulla profilazione che hanno effetti giuridici o incidono significativamente sull'interessato non si basano unicamente sul trattamento automatizzato.

Or. en

Emendamento 166

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nei casi di cui al paragrafo 2, le informazioni che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire ai sensi dell'articolo 14 ricomprendono l'esistenza di un trattamento relativo a una misura di cui al paragrafo 1 e gli effetti previsti di tale trattamento sull'interessato.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'obbligo di informazione è stato spostato all'articolo 14 sull'informazione dell'interessato. Cfr. il correlato emendamento all'articolo 14, paragrafo 1, lettera g bis).

Emendamento 167

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente

soppresso

all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e le condizioni concernenti le misure adeguate a salvaguardia dei legittimi interessi dell'interessato di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 168

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) altri interessi pubblici dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, *e la stabilità e l'integrità del mercato;*

Emendamento

c) altri interessi pubblici dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria;

Or. en

Emendamento 169

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere a), b), c), e d);

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 170

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In particolare, le misure legislative di cui al paragrafo 1 contengono disposizioni specifiche riguardanti almeno gli obiettivi perseguiti dal trattamento e la determinazione del responsabile del trattamento.

Emendamento

2. In particolare, le misure legislative di cui al paragrafo 1 ***devono essere necessarie e proporzionate in una società democratica*** e contengono disposizioni specifiche riguardanti almeno

- a) gli obiettivi perseguiti dal trattamento;*
- b) la determinazione del responsabile del trattamento;*
- c) le finalità e i mezzi specifici del trattamento;*
- d) le categorie di persone autorizzate a trattare i dati;*
- e) la procedura da seguire per il trattamento;*
- f) le garanzie per prevenire abusi;*
- g) il diritto degli interessati di essere informati in merito alla restrizione.*

Or. en

Motivazione

Eventuali restrizioni ai diritti degli interessati devono basarsi sul diritto. La legislazione applicabile deve fornire congrue garanzie conformemente al principio di necessità e di proporzionalità. Cfr. il correlato emendamento all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e).

Emendamento 171

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) il rispetto dei requisiti di autorizzazione preventiva o di consultazione preventiva

Emendamento

d) il rispetto dei requisiti di autorizzazione preventiva o di consultazione preventiva

dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 34, paragrafi 1 e 2;

dell'autorità di controllo *e del responsabile della protezione dei dati* ai sensi dell'articolo 34, paragrafi 1 e 2;

Or. en

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) la definizione di informazioni e comunicazioni trasparenti da fornire all'interessato ai sensi dell'articolo 11.

Or. en

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il responsabile del trattamento *mette in atto meccanismi per assicurare la verifica dell'efficacia* delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Qualora ciò sia proporzionato, *la verifica è effettuata* da revisori interni o esterni indipendenti.

3. Il responsabile del trattamento *deve essere in grado di dimostrare l'efficacia* delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Qualora ciò sia proporzionato, *deve essere verificato* da revisori interni o esterni indipendenti.

Or. en

Motivazione

Conformemente al principio di responsabilità, i meccanismi di audit per l'osservanza delle disposizioni del regolamento sono utilizzati soltanto se proporzionati.

Emendamento 174

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il responsabile del trattamento provvede alla pubblicazione di una sintesi delle misure adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

Or. en

Emendamento 175

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare ***i criteri e i requisiti concernenti le misure adeguate di cui al paragrafo 1 diverse da quelle specificate al paragrafo 2***, le condizioni riguardanti i meccanismi di verifica e di audit di cui al paragrafo 3 e il criterio di proporzionalità di cui al paragrafo 3, e al fine di contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, ***previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati***, atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare le condizioni riguardanti i meccanismi di verifica e di audit di cui al paragrafo 3 e il criterio di proporzionalità di cui al paragrafo 3, e al fine di contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.

Or. en

Motivazione

Il ruolo della Commissione deve essere limitato per precisare ulteriormente le condizioni riguardanti i meccanismi di audit.

Emendamento 176

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al momento di determinare i mezzi del trattamento e all'atto del trattamento stesso, il responsabile del trattamento, tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di attuazione, mette in atto adeguate misure e procedure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento sia conforme al presente regolamento e assicuri la tutela dei diritti dell'interessato.

Emendamento

1. Al momento di determinare **le finalità e** i mezzi del trattamento e all'atto del trattamento stesso, il responsabile del trattamento, tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di attuazione, mette in atto adeguate misure e procedure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento sia conforme al presente regolamento e assicuri la tutela dei diritti dell'interessato, **segnatamente per quanto attiene ai principi di cui all'articolo 5. Se il responsabile del trattamento ha effettuato una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 33, è opportuno prenderne in considerazione i risultati in fase di sviluppo delle misure e procedure di cui sopra.**

Or. en

Motivazione

La tutela dei dati fin dalla progettazione è stata acclamata come l'innovazione principale della riforma. In questo modo sarebbero trattati soltanto i dati necessari per una finalità specifica. L'emendamento chiarisce l'applicazione di tale principio.

Emendamento 177

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il responsabile del trattamento **mette in atto meccanismi per garantire** che siano trattati, di default, solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento e che, in particolare, la quantità

Emendamento

2. **Se all'interessato è lasciata facoltà di scelta relativamente al trattamento dei dati personali**, il responsabile del trattamento **garantisce** che siano trattati, di default, solo i dati personali necessari per

dei dati raccolti e la durata della loro conservazione non vadano oltre il minimo necessario per le finalità perseguite. In particolare detti meccanismi garantiscono che, di default, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone.

ciascuna finalità specifica del trattamento e che, in particolare, la quantità dei dati raccolti e la durata della loro conservazione non vadano oltre il minimo necessario per le finalità perseguite. In particolare detti meccanismi garantiscono che, di default, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone **e che gli interessati siano in grado di controllare la distribuzione dei propri dati personali.**

Or. en

Motivazione

Viene ulteriormente specificato il principio della protezione dei dati di default.

Emendamento 178

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli incaricati del trattamento e i produttori attuano le misure e le procedure tecniche e operative adeguate per garantire che i loro servizi e prodotti consentano ai responsabili del trattamento, di default, di conformarsi al presente regolamento, segnatamente ai paragrafi 1 e 2.

Or. en

Motivazione

Gli incaricati del trattamento e i produttori di sistemi di trattamento attuano misure adeguate intese a garantire l'applicazione dei principi della tutela della vita privata fin dalla progettazione e della tutela della vita privata per impostazione predefinita al fine di rendere più agevole la conformità al regolamento da parte dei responsabili del trattamento.

Emendamento 179

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine* di precisare i criteri e i requisiti concernenti le misure e i meccanismi adeguati di cui ai paragrafi 1 e 2, in particolare i requisiti riguardanti la protezione dei dati fin dalla progettazione applicabili in materia trasversale a vari settori, prodotti e servizi.

Emendamento

3. *Al comitato europeo per la protezione dei dati è affidato il compito* di precisare i criteri e i requisiti concernenti le misure e i meccanismi adeguati di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis, in particolare i requisiti riguardanti la protezione dei dati fin dalla progettazione applicabili in materia trasversale a vari settori, prodotti e servizi, *conformemente all'articolo 66.*

Or. en

Motivazione

Gli incaricati del trattamento e i produttori di sistemi di trattamento attuano misure adeguate intese a garantire l'applicazione dei principi della tutela della vita privata fin dalla progettazione e della tutela della vita privata per impostazione predefinita al fine di rendere più agevole la conformità al regolamento da parte dei responsabili del trattamento.

Emendamento 180

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione può stabilire norme tecniche riguardanti i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Emendamento

4. La Commissione può stabilire norme tecniche riguardanti i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati, *previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati*, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 181

Proposta di regolamento Articolo 24

Testo della Commissione

Se il responsabile del trattamento determina le finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento dei dati personali insieme ad altri, i corresponsabili del trattamento determinano, mediante accordi interni, le rispettive responsabilità in merito al rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo alle procedure e ai meccanismi per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Emendamento

Se il responsabile del trattamento determina le finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento dei dati personali insieme ad altri, i corresponsabili del trattamento determinano, mediante accordi interni **scritti**, le rispettive responsabilità in merito al rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo alle procedure e ai meccanismi per l'esercizio dei diritti dell'interessato. **Qualora tale determinazione manchi o non sia sufficientemente chiara, l'interessato può esercitare i propri diritti nei confronti di uno qualunque dei responsabili del trattamento, che sono solidalmente responsabili.**

Or. en

Emendamento 182

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) alle imprese **con** meno di **250 dipendenti** oppure

Emendamento

b) alle imprese **che trattano dati personali che riguardano** meno di **500 interessati l'anno** oppure

Or. en

Motivazione

Emendamento consequenziale basato sulla nuova soglia per i responsabili della protezione dei dati. Cfr. il correlato emendamento all'articolo 35, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 183

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui risiedono gli interessati i cui dati personali sono trattati ***nell'ambito dell'offerta di beni o servizi o il cui comportamento è controllato.***

Emendamento

3. Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui risiedono gli interessati i cui dati personali sono trattati ***a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.***

Or. en

Emendamento 184

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) agisca soltanto su istruzione del responsabile del trattamento, ***in particolare qualora sia vietato il trasferimento dei dati personali usati;***

Emendamento

a) agisca soltanto su istruzione del responsabile del trattamento;

Or. en

Emendamento 185

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h bis) tenga in considerazione il principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione di default.

Or. en

Emendamento 186

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le responsabilità, gli obblighi e i compiti dell'incaricato del trattamento conformemente al paragrafo 1, e le condizioni che consentono di facilitare il trattamento dei dati personali all'interno di un gruppo di imprese, in particolare ai fini del controllo e della rendicontazione.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 187

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Se l'incaricato del trattamento è o diventa parte determinante per quanto concerne le finalità, i mezzi o i metodi di trattamento dei dati o non agisce soltanto su istruzione del responsabile del trattamento, è considerato corresponsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 24.

Or. en

Emendamento 188

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La documentazione contiene almeno le *seguenti* informazioni:

- a) nome e coordinate di contatto del responsabile del trattamento, o di ogni corresponsabile del trattamento o incaricato del trattamento, e dell'eventuale rappresentante del responsabile del trattamento;*
- b) nome e coordinate di contatto dell'eventuale responsabile della protezione dei dati;*
- c) finalità del trattamento, compresi i legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f);*
- d) descrizione delle categorie di interessati e delle pertinenti categorie di dati personali;*
- e) indicazione dei destinatari o delle categorie di destinatari dei dati personali, compresi i responsabili del trattamento cui sono comunicati i dati personali ai fini del perseguimento dei loro legittimi interessi;*
- f) se del caso, indicazione dei trasferimenti di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera h), la documentazione delle garanzie adeguate;*
- g) indicazione generale dei termini ultimi per cancellare le diverse categorie di dati;*
- h) descrizione dei meccanismi di cui all'articolo 22, paragrafo 3.*

Emendamento

2. La documentazione contiene almeno le informazioni *di cui all'articolo 14*:

Motivazione

Il contenuto dell'articolo 28 sull'obbligo di conservare la documentazione è spostato all'articolo 14 sui diritti di informazione. Il regolamento proposto può essere semplificato unendo l'informazione e la documentazione, trattandosi fondamentalmente di due facce di una stessa medaglia. Ciò comporterà una riduzione degli oneri amministrativi a carico dei responsabili del trattamento e un aiuto al singolo soggetto nel comprendere ed esercitare i propri diritti. Cfr. i correlati emendamenti all'articolo 14.

Emendamento 189**Proposta di regolamento****Articolo 28 – paragrafo 4 – lettera a***Testo della Commissione*

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ***ai seguenti responsabili del trattamento e incaricati del trattamento:***

a) persone fisiche che trattano dati personali senza un interesse commerciale, ***oppure***

Emendamento

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ***alle*** persone fisiche che trattano dati personali senza un interesse commerciale,

Emendamento 190**Proposta di regolamento****Articolo 28 – paragrafo 4 – lettera b***Testo della Commissione*

b) ***imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti che trattano dati personali solo accessoriamente rispetto alle attività principali.***

Emendamento

soppresso

Emendamento 191

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti la documentazione di cui al paragrafo 1, per tener conto in particolare delle responsabilità del responsabile del trattamento, dell'incaricato del trattamento e dell'eventuale rappresentante del responsabile del trattamento.

soppresso

Or. en

Motivazione

Già l'attuale normativa in materia di protezione dei dati prevede che le imprese di piccole e medie dimensioni debbano fornire informazioni agli interessati, come enunciato all'articolo 14. Poiché gli obblighi di informazione e di documentazione sono stati riuniti all'articolo 14, tali imprese disporrebbero comunque delle informazioni e non devono pertanto essere più esentate dagli obblighi di documentazione. In altre parole: le regole sono state semplificate, ma si applicano a tutti i responsabili del trattamento.

Emendamento 192

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione può stabilire moduli standard per la documentazione di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 193

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di attuazione, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza appropriato, in relazione ai rischi che il trattamento comporta e alla natura dei dati personali da proteggere.

Emendamento

1. Tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di attuazione, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento mettono in atto misure **e procedure** tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza appropriato, in relazione ai rischi che il trattamento comporta e alla natura dei dati personali da proteggere.

Or. en

Emendamento 194

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine** di precisare i criteri e le condizioni concernenti le misure tecniche e organizzative di cui ai paragrafi 1 e 2, compresa la determinazione di ciò che costituisce evoluzione tecnica, per settori specifici e in specifiche situazioni di trattamento dei dati, in particolare tenuto conto degli sviluppi tecnologici e delle soluzioni per la protezione fin dalla progettazione e per la protezione di default, salvo che si applichi il paragrafo 4.

Emendamento

3. **Al Comitato europeo per la protezione dei dati è assegnato il compito** di precisare i criteri e le condizioni concernenti le misure tecniche e organizzative di cui ai paragrafi 1 e 2, compresa la determinazione di ciò che costituisce evoluzione tecnica, per settori specifici e in specifiche situazioni di trattamento dei dati, in particolare tenuto conto degli sviluppi tecnologici e delle soluzioni per la protezione fin dalla progettazione e per la protezione di default, salvo che si applichi il paragrafo 4, **conformemente all'articolo 66**.

Or. en

Emendamento 195

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se necessario, la Commissione può adottare atti di esecuzione per precisare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in varie situazioni, in particolare per:

soppresso

a) impedire l'accesso non autorizzato ai dati personali;

Or. en

Emendamento 196

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) impedire qualunque forma non autorizzata di divulgazione, lettura, copia, modifica, cancellazione o rimozione dei dati personali;

soppresso

Or. en

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) garantire la verifica della liceità del trattamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 198

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. L'autorità di controllo tiene un registro pubblico delle tipologie di violazioni notificate.

Or. en

Motivazione

In linea con la nuova direttiva relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, è opportuno mantenere una panoramica consolidata delle tipologie di violazioni al fine di informare il pubblico in merito alle tipologie e agli importi delle violazioni dei dati.

Emendamento 199

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti l'accertamento della violazione di dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 e le circostanze particolari in cui il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento sono tenuti a notificare la violazione.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, **previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati**, atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti l'accertamento della violazione di dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 e le circostanze particolari in cui il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento sono tenuti a notificare la violazione.

Or. en

Emendamento 200

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione può stabilire il formato standard di tale notificazione all'autorità di controllo, le procedure applicabili all'obbligo di notificazione e la forma e le modalità della documentazione di cui al paragrafo 4, compresi i termini per la cancellazione delle informazioni ivi contenute. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Emendamento

6. La Commissione può stabilire il formato standard di tale notificazione all'autorità di controllo, le procedure applicabili all'obbligo di notificazione e la forma e le modalità della documentazione di cui al paragrafo 4, compresi i termini per la cancellazione delle informazioni ivi contenute. Tali atti di esecuzione sono adottati, ***previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati***, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 201

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Quando la violazione dei dati personali rischia di pregiudicare i dati personali o di attentare alla vita privata dell'interessato, il responsabile del trattamento, dopo aver provveduto alla notificazione di cui all'articolo 31, comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

Emendamento

1. Quando la violazione dei dati personali rischia di pregiudicare i dati personali o di attentare alla vita privata dell'interessato, ***ad esempio nei casi di furto o usurpazione di identità, danni fisici, umiliazione grave o attentato alla reputazione***, il responsabile del trattamento, dopo aver provveduto alla notificazione di cui all'articolo 31, comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

Or. en

Motivazione

Per evitare la "stanchezza da notifica", è opportuno informare l'interessato solo quando la violazione dei dati personali rischia di pregiudicare la protezione dei dati personali o di attentare alla vita privata dell'interessato, ad esempio nei casi di furto o usurpazione di identità, perdita finanziaria, danni fisici, umiliazione grave o attentato alla reputazione.

Emendamento 202

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 descrive la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le raccomandazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3, **lettere b) e c)**.

Emendamento

2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 descrive la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le raccomandazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3, **e le informazioni concernenti i diritti dell'interessato, incluso il ricorso.**

Or. en

Motivazione

La notifica deve includere anche una descrizione della natura della violazione dei dati personali e informazioni concernenti i diritti, incluse le possibilità di ricorso.

Emendamento 203

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le circostanze in cui una violazione di dati personali rischia di pregiudicare la protezione dei dati personali di cui al paragrafo 1.

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, **previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati**, atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le circostanze in cui una violazione di dati personali rischia di pregiudicare la protezione dei dati personali di cui al paragrafo 1.

Emendamento 204

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione può stabilire il formato della comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1, e le procedure applicabili a tale comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Emendamento

6. La Commissione può stabilire il formato della comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1, e le procedure applicabili a tale comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati, ***previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati***, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Emendamento 205

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) ***la valutazione sistematica e globale di aspetti della personalità dell'interessato o volta ad analizzarne o prevederne in particolare la situazione economica, l'ubicazione, lo stato di salute, le preferenze personali, l'affidabilità o il comportamento, basata su un trattamento automatizzato e*** da cui discendono misure che hanno effetti giuridici o significativamente incidono sull'interessato;

Emendamento

a) ***la profilazione*** da cui discendono misure che hanno effetti giuridici o significativamente incidono sull'interessato;

Emendamento 206

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) la sorveglianza di zone accessibili al pubblico, in particolare se effettuata mediante dispositivi ottico-elettronici (**videosorveglianza**) **su larga scala**;

Emendamento

c) la sorveglianza di zone accessibili al pubblico, in particolare se effettuata mediante dispositivi ottico-elettronici **o altri dispositivi sensori**;

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti concernenti le valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati sono finalizzati a stabilire ulteriormente in quali situazioni effettuare tali valutazioni (articolo 33, paragrafo 2) e gli elementi da valutare (articolo 33, paragrafo 3).

Emendamento 207

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) il trattamento di dati **personali in archivi su larga scala riguardanti minori, dati genetici o** dati biometrici;

Emendamento

d) il trattamento di **categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dati relativi all'ubicazione**, dati biometrici **o dati riguardanti minori**;

Or. en

Emendamento 208

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) i dati personali resi accessibili a un vasto numero di persone o grosse quantità di dati personali concernenti l'interessato trattati o aggregati con altri dati;

Emendamento 209

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) qualunque altro trattamento che richiede la consultazione dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento

e) qualunque altro trattamento che richiede la consultazione **del responsabile della protezione dei dati o** dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento 210

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La valutazione contiene almeno una descrizione **generale** del trattamento previsto, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le misure previste per affrontare i rischi, le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e dei legittimi interessi degli interessati e delle altre persone in questione.

Emendamento

3. La valutazione contiene almeno una descrizione **sistematica**

a) del trattamento previsto e della sua necessità e proporzionalità in relazione alla finalità,

b) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati,

c) le misure previste per affrontare i rischi e ridurre al minimo il volume dei dati personali trattati,

d) le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e dei legittimi interessi degli interessati e delle altre persone in questione.

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti concernenti le valutazioni d'impatto sulla vita privata sono finalizzati a stabilire ulteriormente in quali situazioni effettuare tali valutazioni (articolo 33, paragrafo 2) e gli elementi da valutare (articolo 33, paragrafo 3).

Emendamento 211

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il responsabile del trattamento raccoglie le osservazioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto, ***fatta salva la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza del trattamento.***

Emendamento

4. Il responsabile del trattamento raccoglie le osservazioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto.

Or. en

Emendamento 212

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Qualora il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico e il trattamento sia effettuato in forza di un obbligo legale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), che

Emendamento

soppresso

prevede norme e procedure riguardanti il trattamento e sia stabilito dal diritto dell'Unione, i paragrafi da 1 a 4 non si applicano salvo che gli Stati membri ritengano necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento.

Or. en

Motivazione

Anche qualora le autorità pubbliche effettuino il trattamento dei dati conformemente a un obbligo giuridico, è opportuno procedere a una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati al fine di garantire l'osservanza del presente regolamento, segnatamente onde garantire la minimizzazione dei dati e la sicurezza dei dati e ridurre eventuali rischi per quanto attiene ai diritti e alle libertà degli interessati.

Emendamento 213

**Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e le condizioni concernenti i trattamenti che possono presentare rischi specifici di cui ai paragrafi 1 e 2 e i requisiti riguardanti la valutazione di cui paragrafo 3, comprese le condizioni di scalabilità, verifica e controllabilità. A tal fine, la Commissione contempla misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.

Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, ***previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati***, atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e le condizioni concernenti i trattamenti che possono presentare rischi specifici di cui ai paragrafi 1 e 2 e i requisiti riguardanti la valutazione di cui paragrafo 3, comprese le condizioni ***e le procedure*** di scalabilità, verifica e controllabilità. A tal fine, la Commissione contempla misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.

Or. en

Motivazione

La sostanza dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 7 è stata incorporata nell'atto delegato di cui al presente paragrafo.

Emendamento 214

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. La Commissione può specificare norme e procedure per l'esecuzione, la verifica e il controllo della valutazione di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

La sostanza dell'atto di esecuzione è stata incorporata nell'atto delegato di cui al paragrafo 6.

Emendamento 215

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento, a seconda del caso, che adotti le clausole contrattuali di cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera d), o **non offra garanzie adeguate in uno strumento giuridicamente vincolante ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, per il trasferimento di** dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, prima di procedere al trattamento dei dati personali ottiene l'autorizzazione dell'autorità di controllo al fine di garantire la conformità del trattamento previsto al presente regolamento e, in particolare, attenuare i rischi per gli interessati.

Emendamento

1. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento, a seconda del caso, che adotti le clausole contrattuali di cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera d), o **trasferisca** dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale **sulla base delle deroghe di cui all'articolo 44**, prima di procedere al trattamento dei dati personali ottiene l'autorizzazione dell'autorità di controllo al fine di garantire la conformità del trattamento previsto al presente regolamento e, in particolare, attenuare i rischi per gli interessati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire che anche laddove i dati personali siano trasferiti verso paesi terzi senza garanzie giuridicamente vincolanti, deve comunque sussistere una base giuridica nelle disposizioni di deroga del presente regolamento.

Emendamento 216

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il responsabile del trattamento, o l'incaricato del trattamento che agisce per conto del responsabile del trattamento, prima di procedere al trattamento dei dati personali consulta l'autorità di controllo al fine di garantire la conformità del trattamento previsto al presente regolamento e, in particolare, attenuare i rischi per gli interessati qualora:

Emendamento

2. Il responsabile del trattamento, o l'incaricato del trattamento che agisce per conto del responsabile del trattamento, prima di procedere al trattamento dei dati personali consulta **il responsabile della protezione dei dati** o l'autorità di controllo al fine di garantire la conformità del trattamento previsto al presente regolamento e, in particolare, attenuare i rischi per gli interessati qualora:

Or. en

Motivazione

Anziché consultare le autorità di controllo prima di procedere a un trattamento dei dati che presenta rischi specifici, il responsabile del trattamento consulta, se lo ha nominato, il proprio responsabile della protezione dei dati. Ciò alleggerisce gli oneri non necessari a carico delle autorità e rafforza nel contempo il ruolo del responsabile della protezione dei dati.

Emendamento 217

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'autorità di controllo ritenga necessario effettuare una consultazione preventiva sui trattamenti precisati conformemente al paragrafo 4 che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, possono presentare rischi specifici per i diritti e le

Emendamento

b) **il responsabile della protezione dei dati** o l'autorità di controllo ritenga necessario effettuare una consultazione preventiva sui trattamenti precisati conformemente al paragrafo 4 che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, possono

libertà degli interessati.

presentare rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati.

Or. en

Emendamento 218

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Se il responsabile della protezione dei dati ha motivi di dubitare che il trattamento previsto sia conforme al presente regolamento, o se il responsabile del trattamento tratta dati personali in violazione di un divieto di cui al paragrafo 3, il responsabile della protezione dei dati consulta l'autorità di controllo.

Or. en

Emendamento 219

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'autorità di controllo redige e rende pubblico un elenco dei trattamenti soggetti a consultazione preventiva ai sensi del paragrafo 2, ***lettera b)***. ***L'autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato europeo per la protezione dei dati.***

4. Il comitato europeo per la protezione dei dati redige e rende pubblico un elenco dei trattamenti soggetti a consultazione preventiva ai sensi del paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Al fine di poter disporre di criteri coerenti per stabilire quando il trattamento dei dati comporta rischi specifici, tale elenco deve essere fornito dal comitato europeo per la

protezione dei dati. Cfr. il correlato emendamento al paragrafo 5.

Emendamento 220

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Se l'elenco di cui al paragrafo 4 comprende attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi a interessati in più Stati membri o al controllo del loro comportamento, o attività di trattamento che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, l'autorità di controllo; prima di adottare tale elenco, applica il meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57.

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento consequenziale basato sul paragrafo 4. Il meccanismo di coerenza non è più necessario in quanto il compito di fornire tale elenco spetta ora al comitato europeo per la protezione dei dati. L'atto delegato proposto potrebbe altresì toccare gli elementi essenziali della presente legislazione e le autorità di controllo sono maggiormente in grado di definire i rischi sulla base della loro esperienza concreta.

Emendamento 221

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti per determinare l'alto grado di rischi specifici di cui al paragrafo 2, lettera a).

soppresso

Emendamento 222

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. La Commissione può stabilire moduli standard *e procedure* per l'autorizzazione preventiva e la consultazione preventiva di cui ai paragrafi 1 e 2, e per l'informativa all'autorità di controllo ai sensi del paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Emendamento

9. La Commissione può stabilire moduli standard per l'autorizzazione preventiva e la consultazione preventiva di cui ai paragrafi 1 e 2, e per l'informativa all'autorità di controllo ai sensi del paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati, *previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati*, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Emendamento 223

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il trattamento è effettuato da *un'impresa con 250 o più dipendenti*, oppure

Emendamento

b) il trattamento è effettuato da *una persona giuridica e riguarda oltre 500 interessati l'anno*, oppure

Motivazione

Nell'epoca del "cloud computing", in cui persino responsabili del trattamento molto piccoli possono sottoporre a trattamento grosse quantità di dati mediante servizi on line, il livello minimo per la nomina obbligatoria di un responsabile della protezione dei dati non deve basarsi sulle dimensioni dell'impresa, ma piuttosto sulla pertinenza del trattamento dei dati. Ciò include le categorie di dati personali oggetto di trattamento, il tipo di attività di trattamento e il numero di individui i cui dati sono oggetto di trattamento.

Emendamento 224

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) le attività principali del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento consistono in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il controllo regolare e sistematico degli interessati.

Emendamento

c) le attività principali del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento consistono in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il controllo regolare e sistematico **o la profilazione** degli interessati.

Or. en

Emendamento 225

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) le attività principali del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento consistono nel trattamento di categorie particolari di dati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Nell'epoca del "cloud computing", in cui persino responsabili del trattamento molto piccoli possono sottoporre a trattamento grosse quantità di dati mediante servizi on line, il livello minimo per la nomina obbligatoria di un responsabile della protezione dei dati non deve basarsi sulle dimensioni dell'impresa, ma piuttosto sulla pertinenza del trattamento dei dati. Ciò include le categorie di dati personali oggetto di trattamento, il tipo di attività di trattamento e il numero di individui i cui dati sono oggetto di trattamento.

Emendamento 226

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento designa un responsabile della protezione dei dati per un periodo di almeno **due** anni. **Il mandato del responsabile della protezione dei dati è rinnovabile.** Durante il mandato può essere destituito solo se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.

Emendamento

7. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento designa un responsabile della protezione dei dati per un periodo di almeno **quattro** anni. Durante il mandato può essere destituito solo se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.

Or. en

Motivazione

Il periodo minimo di due anni è troppo breve. L'esperienza dimostra che anche in presenza di conoscenze e capacità pregresse, un responsabile della protezione dei dati di nuova nomina ha bisogno di almeno sei mesi per crescere nell'attività che ha imparato a svolgere. Se fosse sostituito senza giusto motivo dopo soli due anni, si complicherebbe l'attuazione dei requisiti di protezione dei dati dell'azienda. L'esperienza dimostra che, affinché il responsabile della protezione dei dati possa svolgere la propria attività in modo indipendente, occorre prevedere una protezione dal licenziamento.

Emendamento 227

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento comunica il nome e le coordinate di contatto del responsabile della protezione dei dati all'autorità di controllo e al pubblico.

Emendamento

9. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento comunica il nome e le coordinate di contatto del responsabile della protezione dei dati all'autorità di controllo e al pubblico. **Se il responsabile del trattamento decide di non nominare un responsabile della protezione dei dati, comunica all'autorità di controllo le ragioni della sua decisione.**

Motivazione

L'emendamento introduce l'obbligo generale, da parte di tutti i responsabili del trattamento o gli incaricati del trattamento, di assumere al riguardo una decisione consapevole. La notifica all'autorità di controllo può essere effettuata elettronicamente e utilizzando moduli standard e non comporta un onere amministrativo eccessivo.

Emendamento 228**Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 11***Testo della Commissione*

11. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine* di precisare i criteri e i requisiti concernenti le attività principali del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento di cui al paragrafo 1, lettera c), e i criteri relativi alle qualità professionali del responsabile della protezione dei dati di cui al paragrafo 5.

Emendamento

11. *Al comitato europeo per la protezione dei dati è affidato il compito* di precisare i criteri e i requisiti concernenti le attività principali del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento di cui al paragrafo 1, lettera c), e i criteri relativi alle qualità professionali del responsabile della protezione dei dati di cui al paragrafo 5, *conformemente all'articolo 66.*

Emendamento 229**Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento si assicura che il responsabile della protezione dei dati adempia alle funzioni e ai compiti in piena indipendenza e non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda il loro esercizio. Il responsabile della protezione dei dati *riferisce direttamente ai* superiori gerarchici del responsabile del trattamento

Emendamento

2. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento si assicura che il responsabile della protezione dei dati adempia alle funzioni e ai compiti in piena indipendenza e non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda il loro esercizio. Il responsabile della protezione dei dati *è un subalterno diretto del capo dei* superiori gerarchici del responsabile del

o dell'incaricato del trattamento.

trattamento o dell'incaricato del
trattamento.

Or. en

Emendamento 230

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sostiene il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei suoi compiti e gli fornisce personale, locali, attrezzature e ogni altra risorsa necessaria per adempiere alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 37.

Emendamento

3. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sostiene il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei suoi compiti e gli fornisce ***tutti i mezzi, inclusi il personale, i locali, le attrezzature e ogni altra risorsa necessaria per adempiere alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 37 e per mantenere la propria conoscenza professionale.***

Or. en

Emendamento 231

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. I responsabili della protezione dei dati sono tenuti al segreto in merito all'identità degli interessati e alle circostanze che consentono di identificarli, a meno che questi ultimi non li abbiano svincolati da tale obbligo. Se, nell'ambito dell'esercizio delle loro attività, i responsabili della protezione dei dati vengono a conoscenza di dati per i quali il capo del responsabile del trattamento o un dipendente del responsabile del trattamento ha il diritto

di astenersi dal fornire prove, tale diritto si applica anche ai responsabili della protezione dei dati e ai loro assistenti.

Or. en

Emendamento 232

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) informare e consigliare il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento e conservare la documentazione relativa a tale attività e alle risposte ricevute;

Emendamento

a) informare e consigliare il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento, ***segnatamente per quanto attiene alle misure e procedure tecniche e organizzative***, e conservare la documentazione relativa a tale attività e alle risposte ricevute;

Or. en

Emendamento 233

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h bis) verificare la conformità del trattamento ai sensi del meccanismo di consultazione preventiva di cui all'articolo 34.

Or. en

Motivazione

Emendamento consequenziale basato sull'emendamento all'articolo 34, paragrafo 4.

Emendamento 234

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine* di precisare i criteri e i requisiti concernenti i compiti, la certificazione, lo status, i poteri e le risorse del responsabile della protezione dei dati di cui al paragrafo 1.

Emendamento

2. *Al comitato europeo per la protezione dei dati è affidato il compito* di precisare i criteri e i requisiti concernenti i compiti, la certificazione, lo status, i poteri e le risorse del responsabile della protezione dei dati di cui al paragrafo 1, *conformemente all'articolo 66.*

Or. en

Emendamento 235

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di responsabili del trattamento o incaricati del trattamento in uno Stato membro, che intendono elaborare i progetti di codice di condotta o modificare o prorogare i codici di condotta esistenti, possono sottoporli all'esame dell'autorità di controllo dello Stato membro interessato. L'autorità di controllo *può esprimere* un parere sulla conformità al presente regolamento del progetto di codice di condotta o della modifica proposta. L'autorità di controllo raccoglie le osservazioni degli interessati o dei loro rappresentanti su tali progetti.

Emendamento

2. Le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di responsabili del trattamento o incaricati del trattamento in uno Stato membro, che intendono elaborare i progetti di codice di condotta o modificare o prorogare i codici di condotta esistenti, possono sottoporli all'esame dell'autorità di controllo dello Stato membro interessato. L'autorità di controllo *esprime entro i termini stabiliti* un parere sulla conformità al presente regolamento del progetto di codice di condotta o della modifica proposta. L'autorità di controllo raccoglie le osservazioni degli interessati o dei loro rappresentanti su tali progetti.

Or. en

Emendamento 236

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. **La** Commissione **può** decidere **con atto di esecuzione** che i codici di condotta e le modifiche o proroghe dei codici di condotta esistenti che le sono stati sottoposti ai sensi del paragrafo 3 hanno validità generale all'interno dell'Unione. Tali atti **di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.**

Emendamento

4. **Alla** Commissione è **assegnato il compito di adottare, previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati, atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di** decidere che i codici di condotta e le modifiche o proroghe dei codici di condotta esistenti che le sono stati sottoposti ai sensi del paragrafo 3 **sono in linea con il presente regolamento e** hanno validità generale all'interno dell'Unione. Tali atti **delegati attribuiscono diritti opponibili agli interessati.**

Or. en

Emendamento 237

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I meccanismi di certificazione della protezione dei dati stabiliscono la procedura formale per il rilascio e il ritiro dei sigilli o dei marchi di protezione dei dati e garantiscono l'indipendenza finanziaria e oggettiva e l'efficienza in termini di protezione dei dati dell'organismo competente per il rilascio. I criteri di certificazione, i singoli risultati delle certificazioni riuscite, nonché una motivazione sintetica chiara ed eloquente sono resi facilmente accessibili al pubblico.

Or. en

Motivazione

I meccanismi di certificazione devono stabilire la procedura formale per il rilascio e il ritiro dei sigilli e devono essere indipendenti.

Emendamento 238

**Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. I meccanismi di certificazione della protezione dei dati garantiscono in particolare il rispetto dei principi di cui agli articoli 5, 23 e 30, degli obblighi del responsabile del trattamento e dell'incaricato del trattamento e dei diritti dell'interessato.

Or. en

Motivazione

I meccanismi di certificazione devono garantire il rispetto dei principi della protezione dei dati e dei diritti dell'interessato.

Emendamento 239

**Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti i meccanismi di certificazione della protezione dei dati di cui al paragrafo 1, comprese le condizioni di rilascio e ritiro e i requisiti per il riconoscimento nell'Unione e in paesi terzi.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, ***previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati***, atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti i meccanismi di certificazione della protezione dei dati di cui al paragrafo 1, comprese le condizioni di rilascio e ritiro e i requisiti per il riconoscimento ***e la promozione*** nell'Unione e in paesi terzi.

Emendamento 240

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione può stabilire norme tecniche riguardanti i meccanismi di certificazione e i sigilli e marchi di protezione dei dati e le modalità per promuovere e riconoscere i meccanismi di certificazione e i sigilli e marchi di protezione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

soppresso

Emendamento 241

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il trasferimento è ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo, o un territorio **o settore di trattamento** all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di ulteriori autorizzazioni.

1. Il trasferimento è ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo, o un territorio all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di ulteriori autorizzazioni.

Motivazione

La nuova soluzione proposta, che consiste nel riconoscere l'adeguatezza dei settori di trattamento nei paesi terzi, è respinta in quanto incrementerebbe l'incertezza giuridica e

comprometterebbe l'obiettivo dell'Unione di creare un quadro internazionale armonizzato e coerente in materia di protezione dei dati.

Emendamento 242

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) lo stato di diritto, la pertinente legislazione **generale e settoriale** vigente, anche in materia penale, di pubblica sicurezza, difesa e sicurezza nazionale, le regole professionali e le misure di sicurezza osservate nel paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione, nonché i diritti effettivi e azionabili, compreso il diritto degli interessati a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, in particolare quelli che risiedono nell'Unione e i cui dati personali sono oggetto di trasferimento;

Emendamento

a) lo stato di diritto, la pertinente legislazione vigente, anche in materia penale, di pubblica sicurezza, difesa e sicurezza nazionale, le regole professionali e le misure di sicurezza osservate nel paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione, nonché i diritti effettivi e azionabili, compreso il diritto degli interessati a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, in particolare quelli che risiedono nell'Unione e i cui dati personali sono oggetto di trasferimento;

Or. en

Emendamento 243

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'esistenza e l'effettivo funzionamento di una o più autorità di controllo indipendenti nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale in questione, incaricate di garantire il rispetto delle norme di protezione dei dati, assistere e consigliare gli interessati in merito all'esercizio dei loro diritti e cooperare con le autorità di controllo dell'Unione e degli Stati membri, e

Emendamento

b) l'esistenza e l'effettivo funzionamento di una o più autorità di controllo indipendenti nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale in questione, incaricate di garantire il rispetto delle norme di protezione dei dati, **inclusi poteri sanzionatori sufficienti**, assistere e consigliare gli interessati in merito all'esercizio dei loro diritti e cooperare con le autorità di controllo dell'Unione e degli Stati membri, e

Emendamento 244

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. **La** Commissione **può** decidere che un paese terzo, o un territorio **o settore di trattamento** all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.**

Emendamento

3. **Alla** Commissione **è assegnato il compito di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di** decidere che un paese terzo, o un territorio all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Emendamento consequenziale basato sugli emendamenti al paragrafo 1.

Emendamento 245

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'atto **di esecuzione** specifica il proprio campo di applicazione **geografico e settoriale** e, **se del caso**, identifica l'autorità di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b).

Emendamento

4. L'atto **delegato** specifica il proprio campo di applicazione **territoriale** e identifica l'autorità di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b).

Or. en

Motivazione

Emendamento consequenziale basato sugli emendamenti al paragrafo 1.

Emendamento 246

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La Commissione monitorizza costantemente gli sviluppi che potrebbero pregiudicare la realizzazione degli elementi di cui al paragrafo 2 nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali per i quali sono stati adottati atti delegati ai sensi del paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 247

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. ***La Commissione può decidere che un paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2, in particolare nei casi in cui la pertinente legislazione generale e settoriale vigente nel paese terzo o per l'organizzazione internazionale in questione non garantisce diritti effettivi e azionabili, compreso il diritto degli interessati a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, in particolare quelli residenti nell'Unione i cui dati personali sono oggetto di trasferimento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2, o, in casi di estrema urgenza per gli interessati relativamente al loro diritto alla protezione dei dati, secondo la procedura cui all'articolo 87, paragrafo 3.***

5. ***Alla Commissione è assegnato il compito di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di decidere che un paese terzo, o un territorio all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2, in particolare nei casi in cui la pertinente legislazione vigente nel paese terzo o per l'organizzazione internazionale in questione non garantisce diritti effettivi e azionabili, compreso il diritto degli interessati a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, in particolare quelli residenti nell'Unione i cui dati personali sono oggetto di trasferimento.***

Emendamento 248**Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 6***Testo della Commissione*

6. Quando la Commissione decide ai sensi del paragrafo 5, è vietato il trasferimento di dati personali verso il paese terzo, o un territorio ***o settore di trattamento*** all'interno del paese terzo, o verso l'organizzazione internazionale in questione, fatti salvi gli articoli da 42 a 44. La Commissione avvia, al momento opportuno, consultazioni con il paese terzo o l'organizzazione internazionale per porre rimedio alla situazione risultante dalla decisione di cui al paragrafo 5.

Emendamento

6. Quando la Commissione decide ai sensi del paragrafo 5, è vietato il trasferimento di dati personali verso il paese terzo, o un territorio all'interno del paese terzo, o verso l'organizzazione internazionale in questione, fatti salvi gli articoli da 42 a 44. La Commissione avvia, al momento opportuno, consultazioni con il paese terzo o l'organizzazione internazionale per porre rimedio alla situazione risultante dalla decisione di cui al paragrafo 5.

Emendamento 249**Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 6 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

6 bis. Prima di adottare atti delegati di cui ai paragrafi 3 o 5, la Commissione chiede al comitato europeo per la protezione dei dati di formulare un parere sull'adeguatezza del livello di protezione. A tal fine, la Commissione fornisce al comitato europeo per la protezione dei dati tutta la documentazione necessaria, inclusa la corrispondenza con il governo del paese terzo, il territorio o l'organizzazione internazionale.

Emendamento 250

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Le decisioni adottate dalla Commissione in base all'articolo 25, paragrafo 6, o all'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE restano in vigore ***fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate dalla Commissione.***

Emendamento

8. Le decisioni adottate dalla Commissione in base all'articolo 25, paragrafo 6, o all'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE restano in vigore ***per due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 251

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Se la Commissione non ha preso alcuna decisione ai sensi dell'articolo 41, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale ***solo se ha*** offerto garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante.

Emendamento

1. Se la Commissione non ha preso alcuna decisione ai sensi dell'articolo 41, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento può ***non*** trasferire dati personali verso un paese terzo, ***un territorio*** o un'organizzazione internazionale ***a meno che abbia*** offerto garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante.

Or. en

Emendamento 252

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Dette garanzie adeguate sono finalizzate almeno a:

a) garantire il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'articolo 5;

b) salvaguardare i diritti dell'interessato di cui al capo III e garantire meccanismi di riparazione effettiva;

c) garantire il rispetto dei principi della tutela della vita privata fin dalla progettazione e della tutela della vita privata per impostazione predefinita di cui all'articolo 23;

d) garantire l'esistenza del responsabile della protezione dei dati ai sensi della sezione 4 del capo IV.

Or. en

Emendamento 253

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2; oppure

soppresso

Or. en

Motivazione

Le clausole tipo di protezione dei dati devono essere sempre approvate dal comitato europeo per la protezione dei dati prima di essere dichiarate generalmente valide dalla Commissione

ai sensi del paragrafo 2, lettera c).

Emendamento 254

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se non sono offerte garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve ottenere l'autorizzazione preventiva al trasferimento o a un complesso di trasferimenti, o all'inserimento di disposizioni in accordi amministrativi costituenti la base del trasferimento. Tale autorizzazione dell'autorità di controllo è conforme all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a). Se il trasferimento è connesso ad attività di trattamento riguardanti interessati in un altro Stato membro o in altri Stati membri, o che incidono significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, l'autorità di controllo applica il meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57. Le autorizzazioni emesse dall'autorità di controllo sulla base dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE restano valide fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate dalla medesima autorità di controllo.

Emendamento

5. Le autorizzazioni emesse dall'autorità di controllo sulla base dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE restano valide **per due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento** o fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate dalla medesima autorità di controllo.

Or. en

Motivazione

I trasferimenti privi di strumenti giuridicamente vincolanti non sono consentiti. La nuova formulazione del paragrafo garantisce un periodo transitorio di due anni.

Emendamento 255

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) conferiscano espressamente agli interessati diritti opponibili;

Emendamento

b) conferiscano espressamente agli interessati diritti opponibili ***e siano trasparenti per gli interessati***;

Or. en

Emendamento 256

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) i principi generali di protezione dei dati, in particolare in relazione alla finalità, alla qualità dei dati, alla base giuridica del trattamento e al trattamento di dati personali sensibili, le misure a garanzia della sicurezza dei dati e i requisiti per i trasferimenti successivi ad organizzazioni che non sono vincolate dalle politiche;

Emendamento

d) i principi generali di protezione dei dati, in particolare in relazione alla finalità, ***alla minimizzazione dei dati, ai periodi di conservazione limitati***, alla qualità dei dati, ***alla tutela della vita privata fin dalla progettazione e alla tutela della vita privata per impostazione predefinita***, alla base giuridica del trattamento e al trattamento di dati personali sensibili, le misure a garanzia della sicurezza dei dati e i requisiti per i trasferimenti successivi ad organizzazioni che non sono vincolate dalle politiche;

Or. en

Motivazione

Emendamento consequenziale per riflettere le modifiche all'articolo 5.

Emendamento 257

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine** di precisare i criteri e i requisiti concernenti le norme vincolanti d'impresa ai sensi del presente articolo, in particolare i criteri per la loro approvazione, l'applicazione del paragrafo 2, lettere b), d), e) e f) alle norme vincolanti d'impresa cui gli incaricati del trattamento aderiscono e gli ulteriori requisiti per garantire la protezione dei dati personali degli interessati in questione.

Emendamento

3. **Al comitato europeo per la protezione dei dati è assegnato il compito** di precisare i criteri e i requisiti concernenti le norme vincolanti d'impresa ai sensi del presente articolo, in particolare i criteri per la loro approvazione, l'applicazione del paragrafo 2, lettere b), d), e) e f) alle norme vincolanti d'impresa cui gli incaricati del trattamento aderiscono e gli ulteriori requisiti per garantire la protezione dei dati personali degli interessati in questione, **conformemente all'articolo 66.**

Or. en

Emendamento 258

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione può specificare il formato e le procedure per lo scambio di informazioni con mezzi elettronici tra responsabili del trattamento, incaricati del trattamento e autorità di controllo in merito alle norme vincolanti d'impresa ai sensi del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Emendamento

4. La Commissione può specificare il formato e le procedure per lo scambio di informazioni con mezzi elettronici tra responsabili del trattamento, incaricati del trattamento e autorità di controllo in merito alle norme vincolanti d'impresa ai sensi del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati, **previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati**, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 259

Proposta di regolamento Articolo 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 43 bis

Trasferimenti non autorizzati dal diritto dell'Unione

- 1. Qualsiasi sentenza di un tribunale o decisione di un'autorità amministrativa di un paese terzo che impone al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento di trasferire dati personali è riconosciuta ed esecutiva soltanto sulla base e in conformità di un trattato di mutua assistenza o di un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione o uno Stato membro.*
- 2. Qualora una sentenza di un tribunale o decisione di un'autorità amministrativa di un paese terzo imponga al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento di divulgare dati personali, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento e, se del caso, il rappresentante del responsabile del trattamento, notificano senza ritardo la richiesta all'autorità di controllo competente e ottengono l'autorizzazione preventiva per il trasferimento dall'autorità di controllo, in conformità dell'articolo 34, paragrafo 1.*
- 3. L'autorità di controllo valuta la conformità della richiesta di divulgazione al presente regolamento e, in particolare, se la divulgazione è necessaria e giuridicamente obbligatoria in conformità delle lettere d) ed e) dei paragrafi 1 e 5 dell'articolo 44.*
- 4. L'autorità di controllo informa l'autorità nazionale competente della richiesta. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento informa*

altresì l'interessato della richiesta e dell'autorizzazione dell'autorità di controllo.

5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono il formato standard delle notifiche all'autorità di controllo di cui al paragrafo 2 e le informazioni dell'interessato di cui al paragrafo 4, nonché le procedure applicabili alle notifiche e alle informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati, previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Il nuovo articolo 43 bis è inteso ad affrontare la questione sollevata dalle richieste di accesso, da parte delle autorità pubbliche o dei tribunali nei paesi terzi, ai dati personali conservati e trattati nell'UE. Il trasferimento deve essere garantito soltanto dall'autorità di protezione dei dati previa verifica della sua conformità al regolamento e, in particolare, all'articolo 44, paragrafo 1, lettere d) o e).

Emendamento 260

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) il trasferimento sia effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto dell'Unione o di uno Stato membro, mira a fornire informazioni al pubblico e può esser consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse, purché sussistano i requisiti per la consultazione previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro, oppure

Emendamento

g) il trasferimento sia effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto dell'Unione o di uno Stato membro, mira a fornire informazioni al pubblico e può esser consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse, purché sussistano i requisiti per la consultazione previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro **e il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento, a seconda dei casi, abbia ottenuto l'autorizzazione preventiva al trasferimento o a un complesso di trasferimenti dall'autorità di controllo in conformità dell'articolo 34;**

oppure

Or. en

Emendamento 261

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) il trasferimento sia necessario per il perseguimento dei legittimi interessi del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento, che non possano definirsi frequenti o ingenti, e qualora il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad un complesso di trasferimenti e sulla base di tale valutazione abbia offerto garanzie adeguate per la protezione dei dati personali, ove necessario.

Emendamento

h) il trasferimento sia necessario per il perseguimento dei legittimi interessi del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento ***di cui ai paragrafi da 1 bis a 1 ter dell'articolo 6***, che non possano definirsi frequenti o ingenti, e qualora il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad un complesso di trasferimenti e sulla base di tale valutazione abbia offerto garanzie adeguate per la protezione dei dati personali, ove necessario.

Or. en

Emendamento 262

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i "motivi di interesse pubblico rilevante" ai sensi del paragrafo 1, lettera d), e i criteri e i requisiti concernenti le garanzie adeguate di cui al paragrafo 1, lettera h).

Emendamento

7. Al comitato europeo per la protezione dei dati è affidato il compito di precisare i criteri e i requisiti concernenti le garanzie adeguate di cui al paragrafo 1, lettera h), conformemente all'articolo 66.

Emendamento 263

Proposta di regolamento Articolo 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 45 bis

Relazione della Commissione

La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio, per la prima volta entro quattro anni dalla data di cui all'articolo 91, paragrafo 1, [entrata in vigore del presente regolamento] una relazione sull'applicazione degli articoli da 40 a 45. A tal fine, la Commissione può chiedere agli Stati membri e alle autorità di controllo informazioni che devono esserle fornite senza indugio. La relazione è resa pubblica.

Emendamento 264

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Ogni Stato membro provvede affinché l'autorità di controllo sia dotata di risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate, dei locali e delle infrastrutture necessarie per l'effettivo esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, compresi quelli nell'ambito dell'assistenza reciproca, della cooperazione e della partecipazione al comitato europeo per la protezione dei dati.

5. Ogni Stato membro provvede affinché l'autorità di controllo sia dotata di risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate, dei locali e delle infrastrutture necessarie per l'effettivo esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, compresi quelli nell'ambito dell'assistenza reciproca, della cooperazione e della partecipazione al comitato europeo per la protezione dei dati.
L'adeguatezza delle risorse è stabilita

tenendo conto della dimensione della popolazione e del volume di dati personali da sottoporre a trattamento.

Or. en

Motivazione

Le autorità di controllo, che devono essere completamente indipendenti, devono essere adeguatamente dotate di risorse per svolgere le proprie mansioni in modo efficace. L'emendamento specifica come stabilire l'adeguatezza delle risorse. Cfr. il correlato emendamento al considerando 95.

Emendamento 265

**Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 7 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Ogni Stato membro garantisce che l'autorità di controllo debba rendere conto soltanto al parlamento nazionale ai fini del controllo di bilancio.

Or. en

Motivazione

L'indipendenza è un requisito indispensabile per l'efficace funzionamento dell'autorità di controllo. La piena indipendenza nello svolgimento delle funzioni di controllo può essere garantita soltanto se l'organismo a cui l'autorità di protezione dei dati deve rendere conto in ultima istanza è imparziale. Per questioni di rappresentatività, tale organismo può essere soltanto lo Stato membro interessato.

Emendamento 266

**Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 7 ter**

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. Ogni Stato membro garantisce che l'autorità di controllo debba rendere conto soltanto al parlamento nazionale ai fini del controllo di bilancio, in conformità

dell'articolo 66.

Or. en

Motivazione

*L'emendamento specifica le procedure da seguire per stabilire l'adeguatezza delle risorse.
Cfr. il correlato emendamento all'articolo 47, paragrafo 5.*

Emendamento 267

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni Stato membro dispone che a nominare i membri dell'autorità di controllo debba essere il proprio parlamento o governo.

Emendamento

1. Ogni Stato membro dispone che a nominare i membri dell'autorità di controllo debba essere il proprio parlamento o governo ***previa consultazione del parlamento.***

Or. en

Motivazione

I membri dell'autorità di controllo devono essere nominati dal parlamento o dal governo previa consultazione del parlamento.

Emendamento 268

Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

1 bis. Ogni autorità di controllo è competente per la vigilanza della totalità delle operazioni di trattamento sul territorio del proprio Stato membro o nel luogo in cui sono trattati i dati personali dei residenti di detto Stato membro, fatto salvo l'articolo 54 bis.

Or. en

Motivazione

Viene proposto un meccanismo di coerenza alternativo che mantiene l'idea di un'autorità capofila, ma si fonda anche su una stretta collaborazione tra le autorità al fine di garantire la coerenza. Le autorità devono essere sempre corresponsabili della vigilanza qualora siano interessati i residenti dei propri Stati membri. Cfr. il correlato paragrafo 1 e l'articolo 54 bis (nuovo).

Emendamento 269

Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni autorità di controllo esercita, nel territorio del suo Stato membro, i poteri di cui gode a norma del presente regolamento.

Emendamento

2. Ogni autorità di controllo esercita, nel territorio del suo Stato membro, i poteri di cui gode a norma del presente regolamento, fatto salvo l'articolo 74.

Or. en

Motivazione

Viene proposto un meccanismo di coerenza alternativo che mantiene l'idea di un'autorità capofila, ma si fonda anche su una stretta collaborazione tra le autorità al fine di garantire la coerenza. Pur essendo corresponsabili del controllo (cfr. l'emendamento al paragrafo 1 bis (nuovo)), le autorità devono essere competenti soltanto per esercitare i propri poteri nel rispettivo Stato membro. Viene proposto un chiarimento secondo cui, in conformità dell'articolo 74, le autorità di controllo possono ricorrere alla giustizia in un altro Stato membro. Cfr. il correlato paragrafo 1 bis e l'articolo 54 bis (nuovo).

Emendamento 270

Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora il trattamento dei dati personali abbia luogo nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nell'Unione, e il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sia stabilito in più Stati

Emendamento

soppresso

membri, l'autorità competente dello stabilimento principale del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento è competente per il controllo delle attività di trattamento del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento in tutti gli Stati membri, fatte salve le disposizioni di cui al capo VII del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Viene proposto un meccanismo di coerenza alternativo che mantiene l'idea di un'autorità capofila, ma si fonda anche su una stretta collaborazione tra le autorità al fine di garantire la coerenza. Le autorità devono essere sempre corresponsabili della vigilanza qualora siano interessati i residenti dei propri Stati membri. Cfr. i correlati paragrafi 1, 1 bis, e l'articolo 54 bis (nuovo).

Emendamento 271

Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) tratta i reclami proposti dagli interessati o da associazioni ***che li rappresentano*** ai sensi dell'articolo 73, svolge le indagini opportune e informa l'interessato o l'associazione dello stato e dell'esito del reclamo entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un'altra autorità di controllo;

Emendamento

b) tratta i reclami proposti dagli interessati o da associazioni ai sensi dell'articolo 73, svolge le indagini opportune e informa l'interessato o l'associazione dello stato e dell'esito del reclamo entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un'altra autorità di controllo;

Or. en

Motivazione

È necessario migliorare le possibilità di effettiva riparazione, anche da parte delle associazioni che agiscono nel pubblico interesse. Cfr. il correlato emendamento all'articolo 73, paragrafo 2, e al considerando 112.

Emendamento 272

Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) svolge indagini di propria iniziativa oppure a seguito di un reclamo o su richiesta di un'altra autorità di controllo, ed entro un termine ragionevole ne comunica l'esito all'interessato che abbia proposto reclamo alla sua autorità di controllo;

Emendamento

d) svolge indagini, **ispezioni e audit** di propria iniziativa oppure a seguito di un reclamo o su richiesta di un'altra autorità di controllo, ed entro un termine ragionevole ne comunica l'esito all'interessato che abbia proposto reclamo alla sua autorità di controllo;

Or. en

Motivazione

Le ispezioni e gli audit vengono aggiunti ai poteri delle autorità.

Emendamento 273

Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Qualora **le richieste** siano manifestamente **eccessive**, in particolare per il carattere ripetitivo, l'autorità di controllo può esigere un contributo spese **o non effettuare quanto richiesto dall'interessato**. Incombe all'autorità di controllo dimostrare il carattere manifestamente eccessivo **della richiesta**.

Emendamento

6. Qualora **i reclami** siano manifestamente **eccessivi**, in particolare per il carattere ripetitivo, l'autorità di controllo può esigere un contributo spese **ragionevole**. Incombe all'autorità di controllo dimostrare il carattere manifestamente eccessivo **del reclamo**.

Or. en

Motivazione

L'autorità di controllo deve sempre esaminare i reclami, ma può esigere un contributo spese qualora essi siano manifestamente eccessivi.

Emendamento 274

Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Ogni autorità di controllo ha il potere di sanzionare gli illeciti amministrativi, **in particolare quelli di cui** all'articolo 79, **paragrafi 4, 5 e 6.**

Emendamento

4. Ogni autorità di controllo ha il potere di sanzionare gli illeciti amministrativi, **conformemente** all'articolo 79.

Or. en

Motivazione

Emendamento consequenziale basato sulle modifiche all'articolo 79. Viene chiarito il sistema delle sanzioni includendo criteri obiettivi che devono essere presi in considerazione per determinare l'importo dell'ammenda che un'autorità di protezione dei dati può imporre. Cfr. i correlati emendamenti all'articolo 79.

Emendamento 275

Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Tali poteri sono esercitati in maniera effettiva, proporzionata e dissuasiva.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che, in linea con le norme generali in materia di sanzioni amministrative, le autorità di controllo devono esercitare i propri poteri in maniera effettiva, proporzionata e dissuasiva.

Emendamento 276

Proposta di regolamento Articolo 54

Testo della Commissione

Ogni autorità di controllo elabora una relazione **annuale** sulla propria attività. La relazione è trasmessa al parlamento nazionale ed è messa a disposizione del pubblico, della Commissione e del comitato europeo per la protezione dei dati.

Emendamento

Ogni autorità di controllo elabora **almeno ogni due anni** una relazione sulla propria attività. La relazione è trasmessa al parlamento nazionale ed è messa a disposizione del pubblico, della Commissione e del comitato europeo per la protezione dei dati.

Or. en

Motivazione

Ogni autorità di controllo deve elaborare almeno ogni due anni una relazione sulla propria attività. Tale termine è più facilmente attuabile e consente di utilizzare le risorse in modo più efficiente rispetto alla relazione annuale proposta dalla Commissione. Le autorità che pubblicano relazioni annuali lo possono ancora fare.

Emendamento 277

Proposta di regolamento Articolo 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 54 bis

Autorità capofila

1. Qualora il trattamento dei dati personali sia effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nell'Unione, e il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sia stabilito in più Stati membri, o qualora siano trattati i dati personali dei residenti in più Stati membri, l'autorità competente dello stabilimento principale del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento funge da punto di contatto unico per il responsabile del trattamento o

l'incaricato del trattamento.

2. L'autorità capofila garantisce il coordinamento con le autorità coinvolte in tutte le fasi delle procedure di controllo nei confronti dei responsabili del trattamento o incaricati del trattamento ai sensi del paragrafo 1. A tal fine, fornisce in particolare informazioni pertinenti e consulta le altre autorità prima di adottare misure intese a sortire effetti giuridici sui responsabili del trattamento o gli incaricati del trattamento ai sensi del paragrafo 1. L'autorità capofila tiene nella massima considerazione i pareri delle autorità coinvolte.

3. Su richiesta di un'autorità competente, il comitato europeo per la protezione dei dati nomina un punto di contatto unico per il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento e garantisce il coordinamento con le altre autorità di controllo coinvolte, qualora:

a) non risulti chiaro o le autorità competenti non concordino in merito a quale autorità di controllo debba fungere da punto di contatto unico;

b) il responsabile del trattamento non sia stabilito nell'Unione, ma i trattamenti riguardino interessati in più Stati membri ai sensi del presente regolamento.

4. L'autorità capofila non adotta misure ai sensi del paragrafo 2 qualora un'autorità coinvolta ai sensi del paragrafo 1 si opponga a dette misure entro tre settimane dalla presentazione del progetto di misura da parte dell'autorità capofila. In tal caso, la questione è affrontata dal comitato europeo per la protezione dei dati, in conformità della procedura di cui all'articolo 58.

Or. en

Motivazione

Ciascuna autorità è competente per il controllo dei trattamenti effettuati sul suo territorio o

che riguardano individui residenti sul suo territorio. Qualora il trattamento sia effettuato da un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento stabilito in più Stati membri o riguardi i residenti in più Stati membri, l'autorità dello Stato membro competente dello stabilimento principale del responsabile del trattamento funge da autorità capofila e da punto di contatto unico per il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento (sportello unico). L'autorità capofila garantisce il coordinamento con le autorità coinvolte e consulta le altre autorità prima di adottare una misura. In caso di disaccordo tra le autorità coinvolte, la questione è affrontata dal comitato europeo per la protezione dei dati nel quadro del nuovo meccanismo di coerenza. Cfr. i correlati articoli 51, paragrafo 1, e 58.

Emendamento 278

Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità di controllo si trasmettono le informazioni utili e si prestano assistenza reciproca al fine di attuare e applicare il presente regolamento in maniera coerente, e prendono misure per cooperare efficacemente tra loro. L'assistenza reciproca comprende, in particolare, le richieste di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di autorizzazione preventiva e di consultazione preventiva, le ispezioni e la comunicazione rapida dell'apertura di casi e dei loro sviluppi qualora i trattamenti possano riguardare interessati in più Stati membri.

Emendamento

1. Le autorità di controllo si trasmettono le informazioni utili e si prestano assistenza reciproca al fine di attuare e applicare il presente regolamento in maniera coerente, e prendono misure per cooperare efficacemente tra loro. L'assistenza reciproca comprende, in particolare, le richieste di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di autorizzazione preventiva e di consultazione preventiva, le ispezioni e la comunicazione rapida dell'apertura di casi e dei loro sviluppi **qualora il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento abbia uno stabilimento in diversi Stati membri o** qualora i trattamenti possano riguardare interessati in più Stati membri. **L'autorità capofila di cui all'articolo 54 bis garantisce il coordinamento tra le autorità di controllo coinvolte e funge da punto di contatto unico per il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento.**

Or. en

Motivazione

In caso di assistenza reciproca che coinvolge diverse autorità, l'autorità capofila garantisce il

coordinamento tra le autorità di controllo coinvolte e funge da punto di contatto unico per il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento.

Emendamento 279

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) non sia competente per trattarla, oppure

Emendamento

a) non sia competente per trattarla ***o per le attività che le si richiede di svolgere,***
oppure

Or. en

Motivazione

L'autorità di controllo cui è presentata una richiesta di assistenza non può rifiutare di darvi seguito, salvo che non sia competente per trattarla o per le attività che le si richiede di svolgere.

Emendamento 280

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. ***La Commissione*** può specificare il formato e le procedure per l'assistenza reciproca di cui al presente articolo e le modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato europeo per la protezione dei dati, in particolare il modulo standard di cui al paragrafo 6. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.***

Emendamento

10. ***Il comitato europeo per la protezione dei dati*** può specificare il formato e le procedure per l'assistenza reciproca di cui al presente articolo e le modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato europeo per la protezione dei dati, in particolare il modulo standard di cui al paragrafo 6.

Or. en

Motivazione

Può essere lasciato al comitato europeo per la protezione dei dati anziché alla Commissione

il compito di specificare il formato e le procedure per l'assistenza reciproca.

Emendamento 281

Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nell'eventualità che il trattamento riguardi interessati in più Stati membri, l'autorità di controllo di ogni Stato membro in questione ha il diritto di partecipare alle indagini congiunte o alle operazioni congiunte, a seconda del caso. L'autorità **di controllo competente** invita l'autorità di controllo di ogni Stato membro in questione a partecipare all'indagine congiunta o all'operazione congiunta, e risponde senza ritardo alle richieste di partecipazione delle autorità di controllo.

Emendamento

2. Nell'eventualità **che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento abbia uno stabilimento in diversi Stati membri o** che il trattamento riguardi interessati in più Stati membri, l'autorità di controllo di ogni Stato membro in questione ha il diritto di partecipare alle indagini congiunte o alle operazioni congiunte, a seconda del caso. L'autorità **capofila di cui all'articolo 54 bis** invita l'autorità di controllo di ogni Stato membro in questione a partecipare all'indagine congiunta o all'operazione congiunta, e risponde senza ritardo alle richieste di partecipazione delle autorità di controllo. **L'autorità capofila funge da punto di contatto unico per il responsabile del trattamento o per l'incaricato del trattamento.**

Or. en

Motivazione

L'autorità capofila di cui all'articolo 54 bis garantisce il coordinamento delle operazioni congiunte tra le autorità di controllo coinvolte e funge da punto di contatto unico per il responsabile del trattamento o per l'incaricato del trattamento.

Emendamento 282

Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Qualora un'autorità di controllo non si conformi entro un mese all'obbligo di cui al

Emendamento

5. Qualora un'autorità di controllo non si conformi entro un mese all'obbligo di cui al

paragrafo 2, le altre autorità di controllo sono competenti a prendere misure provvisorie nel territorio del loro Stato membro ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1.

paragrafo 2, le altre autorità di controllo sono competenti a prendere misure provvisorie nel territorio del loro Stato membro ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Emendamento consequenziale basato sul nuovo meccanismo di coerenza che mantiene l'idea di un'autorità capofila, ma si fonda anche su una stretta collaborazione tra le autorità al fine di garantire la coerenza. Cfr. i correlati emendamenti all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 51, paragrafo 1 bis, e all'articolo 51, paragrafo 2.

Emendamento 283

Proposta di regolamento

Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) riguardano attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi a interessati in più Stati membri o al controllo **del loro comportamento**, oppure

Emendamento

a) riguardano attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi a interessati in più Stati membri o al controllo **degli interessati in diversi Stati membri**, oppure

Or. en

Motivazione

Emendamento consequenziale basato sul nuovo meccanismo di coerenza che mantiene l'idea di un'autorità capofila, ma si fonda anche su una stretta collaborazione tra le autorità al fine di garantire la coerenza. Cfr. i correlati emendamenti all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 51, paragrafo 1 bis, e all'articolo 51, paragrafo 2.

Emendamento 284

Proposta di regolamento

Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) sono finalizzate a stabilire un elenco di trattamenti soggetti a consultazione preventiva ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, oppure

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento consequenziale basato sul nuovo articolo 34, che stabilisce che tale elenco sia ora sempre redatto dal comitato europeo per la protezione dei dati al fine di garantire la coerenza.

Emendamento 285

Proposta di regolamento

Articolo 58 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ogni autorità di controllo o il comitato europeo per la protezione dei dati può chiedere che una questione sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza, in particolare qualora un'autorità di controllo non comunichi un progetto relativo a una misura di cui al paragrafo 2 o non si conformi agli obblighi relativi all'assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 55 o alle operazioni congiunte ai sensi dell'articolo 56.

Emendamento

3. Ogni autorità di controllo o il comitato europeo per la protezione dei dati può chiedere che una questione sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza, in particolare qualora un'autorità di controllo non comunichi un progetto relativo a una misura di cui al paragrafo 2 o non si conformi agli obblighi relativi all'assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 55 o alle operazioni congiunte ai sensi dell'articolo 56 **o qualora un'autorità di controllo competente non convenga con il progetto di misura proposto dall'autorità capofila, ai sensi dell'articolo 54 bis, paragrafo 5.**

Or. en

Motivazione

Emendamento consequenziale basato sul nuovo articolo 54 bis (autorità capofila). Ogni autorità di controllo o il comitato europeo per la protezione dei dati può altresì chiedere che una questione sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza, anche qualora un'autorità di controllo competente non convenga con il progetto di misura proposto dall'autorità capofila. Cfr. il correlato emendamento al paragrafo 3 dell'articolo 54 bis.

Emendamento 286

Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Se i suoi membri lo decidono a maggioranza semplice, o su richiesta di un'autorità di controllo, il comitato europeo per la protezione dei dati esprime un parere sulla questione entro **una settimana** dalla comunicazione delle informazioni utili ai sensi del paragrafo 5. Il parere è adottato entro **un mese** a maggioranza semplice dei membri del comitato europeo per la protezione dei dati. Il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati informa del parere, senza ingiustificato ritardo, l'autorità di controllo di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 3, a seconda del caso, la Commissione e **l'**autorità di controllo **competente** ai sensi dell'articolo 51, e lo rende pubblico.

Emendamento

7. Se i suoi membri lo decidono a maggioranza semplice, o su richiesta di un'autorità di controllo, il comitato europeo per la protezione dei dati esprime un parere sulla questione entro **due settimane** dalla comunicazione delle informazioni utili ai sensi del paragrafo 5. Il parere è adottato entro **due mesi** a maggioranza semplice dei membri del comitato europeo per la protezione dei dati. Il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati informa del parere, senza ingiustificato ritardo, l'autorità di controllo di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 3, a seconda del caso, la Commissione e **le** autorità di controllo **competenti** ai sensi dell'articolo 51, **paragrafo 1**, e lo rende pubblico.

Or. en

Motivazione

I nuovi termini proposti entro i quali il comitato europeo per la protezione dei dati può esprimere un parere sono ritenuti maggiormente realistici. La parte finale è un emendamento consequenziale basato sulla nuova struttura dell'articolo 51.

Emendamento 287

Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. L'autorità di controllo di cui al paragrafo 1 e l'autorità di controllo **competente** ai sensi dell'articolo 51 tengono conto del parere del comitato europeo per la protezione dei dati e, entro due settimane dacché il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati le ha informate del parere, comunicano per via elettronica, con modulo standard, a detto presidente e alla Commissione se mantengono o se modificano il progetto di misura e, se del caso, il progetto di misura modificato.

Emendamento

8. L'autorità di controllo di cui al paragrafo 1 e **le** autorità di controllo **competenti** ai sensi dell'articolo 51, **paragrafo 1**, tengono **massimo** conto del parere del comitato europeo per la protezione dei dati e, entro due settimane dacché il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati le ha informate del parere, comunicano per via elettronica, con modulo standard, a detto presidente e alla Commissione se mantengono o se modificano il progetto di misura e, se del caso, il progetto di misura modificato.

Or. en

Emendamento 288

Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. Qualora l'autorità capofila di cui all'articolo 54 bis non intenda conformarsi al parere del comitato europeo per la protezione dei dati, ne informa il comitato europeo per la protezione dei dati e la Commissione entro un mese, motivando la sua decisione.

Or. en

Motivazione

Qualora l'autorità capofila non intenda conformarsi al suo parere, ne informa il comitato europeo per la protezione dei dati e la Commissione, fornendo un parere motivato. Ciò garantisce, per motivi procedurali, che i pareri del comitato siano tenuti nella massima

considerazione.

Emendamento 289

Proposta di regolamento Articolo 58 - paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 ter. Qualora il comitato europeo per la protezione dei dati contesti la misura dell'autorità di controllo di cui al paragrafo 9, può adottare una misura vincolante per l'autorità di controllo su decisione della maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Or. en

Motivazione

Il comitato europeo per la protezione dei dati può adottare, a maggioranza qualificata, una decisione finale giuridicamente vincolante per l'autorità di controllo. Tale decisione può essere impugnabile in via giurisdizionale (articoli 45 bis, 55 e 58). La Commissione può altresì contestare tale decisione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea e chiedere la sospensione della misura (articolo 61 bis). Ciò non incide sull'indipendenza delle autorità di controllo, in quanto ha a che fare con l'indipendenza dall'interferenza dei governi o di altri organismi. Le autorità indipendenti possono altresì adottare congiuntamente una decisione indipendente vincolante.

Emendamento 290

Proposta di regolamento Articolo 59

Testo della Commissione

Emendamento

Parere della Commissione

soppresso

1. Entro dieci settimane dacché è stata sollevata una questione ai sensi dell'articolo 58, o entro sei settimane nel caso di cui all'articolo 61, la Commissione può adottare un parere sulla questione

sollevata ai sensi degli articoli 58 o 61 al fine di garantire l'applicazione corretta e coerente del presente regolamento.

2. Qualora la Commissione abbia adottato un parere ai sensi del paragrafo 1, l'autorità di controllo in questione lo tiene nella massima considerazione e informa la Commissione e il comitato europeo per la protezione dei dati della sua intenzione di mantenere o modificare il progetto di misura.

3. Durante il periodo di cui al paragrafo 1, l'autorità di controllo si astiene dall'adottare il progetto di misura.

4. Qualora non intenda conformarsi al parere della Commissione, l'autorità di controllo ne informa la Commissione e il comitato europeo per la protezione dei dati entro il termine di cui al paragrafo 1, motivando la sua decisione. In tal caso il progetto di misura non può essere adottato per un ulteriore periodo di un mese.

Or. en

Motivazione

L'articolo è soppresso in conseguenza del nuovo meccanismo di coerenza proposto dal relatore. Le nuove possibilità per la Commissione di intervenire e contestare le decisioni dinanzi alla Corte sono specificate all'articolo 61 bis (nuovo).

Emendamento 291

Proposta di regolamento Articolo 60

Testo della Commissione

Sospensione di un progetto di misura

1. Qualora dubiti seriamente che il progetto di misura garantisca la corretta applicazione del presente regolamento e rischi invece di portare a una sua applicazione non coerente, la

Emendamento

soppresso

Commissione, entro un mese dalla comunicazione di cui all'articolo 59, paragrafo 4, può adottare una decisione motivata e ingiungere all'autorità di controllo di sospendere l'adozione del progetto di misura, tenuto conto del parere reso dal comitato europeo per la protezione dei dati ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7, o dell'articolo 61, paragrafo 2, qualora tale sospensione risulti necessaria per:

a) conciliare le posizioni divergenti dell'autorità di controllo e del comitato europeo per la protezione dei dati, ove tale conciliazione appaia ancora possibile, oppure

b) adottare una misura ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a).

2. La Commissione specifica la durata della sospensione, che non può essere superiore a dodici mesi.

3. Durante il periodo di cui al paragrafo 2, l'autorità di controllo si astiene dall'adottare il progetto di misura.

Or. en

Motivazione

L'articolo è soppresso in conseguenza del nuovo meccanismo di coerenza proposto dal relatore. Le nuove possibilità per la Commissione di intervenire e contestare le decisioni dinanzi alla Corte sono specificate all'articolo 61 bis (nuovo).

Emendamento 292

Proposta di regolamento Articolo 61 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 61 bis

Intervento della Commissione

1. Entro dieci settimane dacché è stata sollevata una questione ai sensi dell'articolo 58, o entro sei settimane nel

caso di cui all'articolo 61, la Commissione può adottare un parere sulla questione sollevata ai sensi degli articoli 58 o 61 al fine di garantire l'applicazione corretta e coerente del presente regolamento.

2. Qualora la Commissione abbia adottato un parere ai sensi del paragrafo 1, l'autorità di controllo in questione lo tiene nella massima considerazione e informa la Commissione e il comitato europeo per la protezione dei dati della sua intenzione di mantenere o modificare il progetto di misura.

3. Qualora l'autorità di controllo interessata non intenda conformarsi al parere della Commissione, ne informa la Commissione e il comitato europeo per la protezione dei dati entro un mese, motivando la sua decisione. Tale giustificazione motivata è resa accessibile al pubblico.

4. Qualora la Commissione abbia adottato un parere ai sensi del paragrafo 1, l'autorità di controllo in questione lo tiene nella massima considerazione e informa la Commissione e il comitato europeo per la protezione dei dati della sua intenzione di mantenere o modificare il progetto di misura.

Or. en

Motivazione

La Commissione può adottare una decisione su una questione trattata nel quadro del nuovo meccanismo di coerenza, che deve essere tenuta nella massima considerazione da parte dell'autorità di controllo interessata. Se quest'ultima non segue la Commissione, deve fornire un parere motivato. In ultima istanza, la Commissione può contestare una decisione vincolante del comitato europeo per la protezione dei dati dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea e chiedere la sospensione della misura.

Emendamento 293

Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione per:

Emendamento

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione, ***previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati***, per:

Or. en

Emendamento 294

Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) decidere in merito alla corretta applicazione del presente regolamento, conformemente ai suoi obiettivi e requisiti, in relazione alle questioni sollevate dalle autorità di controllo ai sensi dell'articolo 58 o dell'articolo 61, a una questione per la quale è stata adottata una decisione motivata ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, o a una questione per la quale un'autorità di controllo non ha comunicato un progetto di misura e ha indicato che non intende conformarsi al parere adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 59;

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

L'articolo è soppresso in conseguenza del nuovo meccanismo di coerenza proposto dal relatore. Le nuove possibilità per la Commissione di intervenire e contestare le decisioni dinanzi alla Corte sono specificate all'articolo 61 bis (nuovo).

Emendamento 295

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) specificare il formato e le procedure per l'applicazione del meccanismo di coerenza di cui alla presente sezione; ***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il formato e le procedure per l'applicazione del nuovo meccanismo di coerenza devono essere specificati dal comitato europeo per la protezione dei dati anziché dalla Commissione, in quanto la questione riguarderà essenzialmente le relazioni tra le autorità di controllo.

Emendamento 296

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, connessi agli interessi degli interessati nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 3. Tali atti rimangono in vigore per un periodo non superiore a dodici mesi. ***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'articolo è soppresso in conseguenza del nuovo meccanismo di coerenza proposto dal relatore. Le nuove possibilità per la Commissione di intervenire e contestare le decisioni dinanzi alla Corte sono specificate all'articolo 61 bis (nuovo).

Emendamento 297

Proposta di regolamento Articolo 66 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati garantisce l'applicazione coerente del presente regolamento. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione:

Emendamento

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati garantisce l'applicazione coerente del presente regolamento. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta **del Parlamento europeo, del Consiglio e** della Commissione:

Or. en

Motivazione

Il comitato europeo per la protezione dei dati deve essere in grado di intervenire su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 298

Proposta di regolamento Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) consiglia **la Commissione** in merito a qualsiasi questione relativa al trattamento dei dati personali nell'Unione, comprese eventuali proposte di modifica del presente regolamento;

Emendamento

a) consiglia **le istituzioni europee** in merito a qualsiasi questione relativa al trattamento dei dati personali nell'Unione, comprese eventuali proposte di modifica del presente regolamento;

Or. en

Motivazione

Il comitato europeo per la protezione dei dati deve essere in grado di consigliare tutte le istituzioni dell'Unione.

Emendamento 299

Proposta di regolamento

Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) esamina, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri o della Commissione, qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento e pubblica linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche destinate alle autorità di controllo al fine di promuovere l'applicazione coerente del presente regolamento;

Emendamento

b) esamina, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri o ***del Parlamento europeo, del Consiglio o*** della Commissione, qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento e pubblica linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche destinate alle autorità di controllo al fine di promuovere l'applicazione coerente del presente regolamento, ***anche relativamente all'impiego dei poteri esecutivi;***

Or. en

Motivazione

Il comitato europeo per la protezione dei dati deve essere in grado di intervenire su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 300

Proposta di regolamento

Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) adotta decisioni sul progetto di misure di un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 8 ter;

Or. en

Motivazione

Emendamento consequenziale basato sul nuovo meccanismo di coerenza. Cfr. il correlato emendamento all'articolo 58, paragrafo 8 ter.

.

Emendamento 301

Proposta di regolamento Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) promuove la cooperazione e l'effettivo scambio di informazioni e pratiche tra le autorità di controllo a livello bilaterale e multilaterale;

Emendamento

e) promuove la cooperazione e l'effettivo scambio di informazioni e pratiche tra le autorità di controllo a livello bilaterale e multilaterale, ***incluso il coordinamento delle operazioni congiunte e delle altre attività congiunte, se decide in tal senso su richiesta di una o più autorità di controllo;***

Or. en

Motivazione

Occorre rafforzare il ruolo del comitato europeo per la protezione dei dati per quanto attiene al coordinamento delle operazioni congiunte e delle altre attività congiunte. Ciò contribuirebbe anche ad allentare le pressioni sulle autorità di controllo di piccole dimensioni che si occupano di casi transfrontalieri di primaria importanza.

Emendamento 302

Proposta di regolamento Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g bis) trasmette il suo parere alla Commissione in sede di preparazione degli atti delegati e di esecuzione conformemente al presente regolamento;

Or. en

Motivazione

In sede di preparazione degli atti delegati e di esecuzione, è opportuno che la Commissione tenesse conto dell'esperienza del comitato europeo per la protezione dei dati.

Emendamento 303

Proposta di regolamento

Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g ter) formula un parere sui codici di condotta elaborati a livello dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Nella proposta della Commissione, i compiti del comitato europeo per la protezione dei dati sono in parte ridotti rispetto a quelli del gruppo di lavoro "articolo 29" ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 95/46/CE. L'emendamento reinsertisce il compito concernente i codici di condotta, di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 95/46/CE.

Emendamento 304

Proposta di regolamento

Articolo 66 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualora **chieda** consulenza al comitato europeo per la protezione dei dati, la Commissione **può** fissare un termine entro il quale questo deve rispondere alla richiesta, tenuto conto dell'urgenza della questione.

2. Qualora **chiedano** consulenza al comitato europeo per la protezione dei dati, **il Parlamento europeo, il Consiglio o** la Commissione **possono** fissare un termine entro il quale questo deve rispondere alla richiesta, tenuto conto dell'urgenza della questione.

Or. en

Motivazione

Emendamento consequenziale basato sugli emendamenti al paragrafo 1. Qualora il comitato europeo per la protezione dei dati intervenga su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, questi ultimi devono essere in grado di fissare termini limite.

Emendamento 305

Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati informa tempestivamente e regolarmente la Commissione dell'esito delle proprie attività. Redige una relazione **annuale** sullo stato della tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nell'Unione e nei paesi terzi. La relazione include la valutazione dell'applicazione pratica delle linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati informa tempestivamente e regolarmente la Commissione dell'esito delle proprie attività. Redige **almeno ogni due anni** una relazione sullo stato della tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nell'Unione e nei paesi terzi. La relazione include la valutazione dell'applicazione pratica delle linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c).

Or. en

Motivazione

La redazione biennale di una relazione sulla situazione della protezione dei dati nell'Unione e nei paesi terzi da parte del comitato europeo per la protezione dei dati sembra essere maggiormente praticabile se effettuata in modo adeguato.

Emendamento 306

Proposta di regolamento Articolo 68 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati decide a maggioranza semplice dei suoi membri.

Emendamento

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati decide a maggioranza semplice dei suoi membri, **salvo qualora sia altrimenti previsto nel suo regolamento e in deroga alla procedura ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 8 ter.**

Or. en

Motivazione

Emendamento consequenziale basato sul nuovo paragrafo 8 ter dell'articolo 58. Per le

decisioni vincolanti nel quadro del meccanismo di coerenza è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri. Inoltre, il comitato europeo per la protezione dei dati può adottare altre disposizioni decisionali nel proprio regolamento.

Emendamento 307

Proposta di regolamento Articolo 69 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati elegge un presidente e due vicepresidenti tra i suoi membri. ***Uno dei vicepresidenti è il garante europeo della protezione dei dati, salvo che sia stato eletto presidente.***

Emendamento

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati elegge un presidente e ***almeno*** due vicepresidenti tra i suoi membri.

Or. en

Motivazione

Non è necessario che uno dei due vicepresidenti sia sempre il garante europeo della protezione dei dati, in quanto il regolamento non è nemmeno applicabile alle istituzioni e agenzie dell'UE. Il comitato deve essere libero di decidere le proprie cariche.

Emendamento 308

Proposta di regolamento Articolo 69 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il presidente e i vicepresidenti hanno un mandato di ***cinque*** anni, rinnovabile.

Emendamento

2. Il presidente e i vicepresidenti hanno un mandato di ***quattro*** anni, rinnovabile.

Or. en

Motivazione

La durata del mandato è allineata a quella delle autorità nazionali di protezione dei dati.

Emendamento 309

Proposta di regolamento Articolo 72 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le deliberazioni del comitato europeo per la protezione dei dati hanno carattere riservato.

Emendamento

1. Le deliberazioni del comitato europeo per la protezione dei dati hanno carattere riservato, **salvo qualora sia altrimenti previsto nel suo regolamento. L'ordine del giorno delle riunioni del comitato è reso pubblico.**

Or. en

Motivazione

Proposta intesa a garantire maggiore trasparenza.

Emendamento 310

Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ogni organismo, organizzazione o associazione che **tuteli i diritti e gli interessi degli interessati in relazione alla protezione dei loro dati personali** e che sia debitamente costituito o costituita secondo la legislazione di uno Stato membro ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo di qualunque Stato membro per conto di uno o più interessati qualora ritenga che siano stati violati diritti derivanti dal presente regolamento a seguito del trattamento di dati personali.

Emendamento

2. Ogni organismo, organizzazione o associazione che **agisca nell'interesse pubblico** e che sia debitamente costituito o costituita secondo la legislazione di uno Stato membro ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo di qualunque Stato membro per conto di uno o più interessati qualora ritenga che siano stati violati diritti derivanti dal presente regolamento a seguito del trattamento di dati personali.

Or. en

Motivazione

È necessario migliorare le possibilità per un'effettiva riparazione, anche per le associazioni che agiscono nel pubblico interesse e non solo per le associazioni specializzate nella protezione dei dati. Cfr. il correlato emendamento al considerando 112.

Emendamento 311

Proposta di regolamento Articolo 75 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le azioni contro il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente, salvo che il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica nell'esercizio dei pubblici poteri.

Emendamento

2. Le azioni contro il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente, salvo che il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica **di uno Stato membro** nell'esercizio dei pubblici poteri.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che tale eccezione non è applicabile alle autorità pubbliche dei paesi terzi, in quanto si priverebbero di fatto gli interessati dei meccanismi di riparazione effettiva.

Emendamento 312

Proposta di regolamento Articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni organismo, organizzazione o associazione di cui all'articolo 73, paragrafo 2, ha il diritto di esercitare i diritti di cui agli articoli 74 e 75 per conto di uno o più interessati.

Emendamento

1. Ogni organismo, organizzazione o associazione di cui all'articolo 73, paragrafo 2, ha il diritto di esercitare i diritti di cui agli articoli 74, 75 e 77 per conto di uno o più interessati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che le associazioni che agiscono nel pubblico interesse possono ricorrere alla giustizia per conto degli interessati al fine di garantire il rispetto del presente regolamento. Cfr. il correlato emendamento all'articolo 73, paragrafo 2, e al considerando 112.

Emendamento 313

Proposta di regolamento Articolo 77 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da altro atto incompatibile con il presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento.

Emendamento

1. Chiunque subisca un danno, ***inclusa la perdita non pecuniaria***, cagionato da un trattamento illecito o da altro atto incompatibile con il presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento.

Or. en

Motivazione

Il risarcimento deve essere concesso anche per i danni non pecuniari quali il dolore o la perdita di tempo, in quanto questi ultimi possono essere più importanti per gli interessati.

Emendamento 314

Proposta di regolamento Articolo 77 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora il trattamento coinvolga più responsabili del trattamento o incaricati del trattamento, ***ogni responsabile*** del trattamento o ***incaricato*** del trattamento ***risponde*** in solido per l'intero ammontare del danno.

Emendamento

2. Qualora il trattamento coinvolga più responsabili del trattamento o incaricati del trattamento, ***tali responsabili*** del trattamento o ***incaricati*** del trattamento ***rispondono*** in solido per l'intero ammontare del danno.

Or. en

Emendamento 315

Proposta di regolamento Articolo 78 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Quando applicano le sanzioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri rispettano integralmente il principio del ne bis in idem, ossia non possono imporre per due volte una sanzione per la stessa violazione del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Occorre rispettare il principio del ne bis in idem al fine di evitare che le sanzioni siano comminate per due volte per la stessa violazione.

Emendamento 316

Proposta di regolamento Articolo 79 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La sanzione amministrativa deve essere efficace, proporzionata e dissuasiva. L'ammontare è **fissato** tenuto debito conto **della natura, della gravità e della durata della violazione, del carattere doloso o colposo dell'illecito, del grado di responsabilità della persona fisica o giuridica, delle precedenti violazioni da questa commesse, delle misure e procedure tecniche e organizzative messe in atto ai sensi dell'articolo 23 e del grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione.**

2. La sanzione amministrativa deve essere efficace, proporzionata e dissuasiva. **Al fine di determinare il tipo, il livello e l'ammontare della sanzione amministrativa, l'autorità di controllo prende in considerazione tutte le circostanze pertinenti,** tenuto debito conto **dei seguenti criteri:**

Or. en

Motivazione

Il relatore è favorevole al rafforzamento delle autorità di controllo per quanto attiene ai

poteri d'indagine e alle sanzioni. La proposta della Commissione era, tuttavia, troppo prescrittiva. Il nuovo sistema di sanzioni proposto si basa su una serie di criteri che devono essere presi in considerazione al fine di determinare la sanzione amministrativa, incluso l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie che un'autorità di controllo può comminare.

Emendamento 317

Proposta di regolamento

Articolo 79 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Al fine di determinare il tipo, il livello e l'ammontare della sanzione amministrativa, l'autorità di controllo prende in considerazione tutte le circostanze pertinenti, tenuto debito conto dei seguenti criteri:

- a) la natura, la gravità e la durata della violazione;***
- b) il carattere doloso o colposo dell'illecito;***
- c) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica e delle precedenti violazioni da questa commesse;***
- d) le misure e procedure tecniche e organizzative messe in atto ai sensi degli articoli 23 e 30;***
- e) le categorie specifiche di dati personali interessate dalla violazione;***
- f) la natura ripetitiva della violazione;***
- g) la portata del danno subito dagli interessati;***
- h) l'interesse pecuniario alla base della violazione commessa dalla persona responsabile e il livello dei profitti ricavati o delle perdite evitate dalla persona responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;***
- i) il grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e di attenuare i possibili effetti***

pregiudizievoli della violazione;
j) il rifiuto di cooperare o l'impedimento delle ispezioni, degli audit e dei controlli effettuati dall'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 53.

Or. en

Motivazione

Il relatore è favorevole al rafforzamento delle autorità di controllo per quanto attiene ai poteri d'indagine e alle sanzioni. La proposta della Commissione era, tuttavia, troppo prescrittiva. Il nuovo sistema di sanzioni proposto si basa su una serie di criteri che devono essere presi in considerazione al fine di determinare la sanzione amministrativa, incluso l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie che un'autorità di controllo può comminare.

Emendamento 318

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In caso di prima **inosservanza** non intenzionale del presente regolamento può essere inviato un avvertimento scritto, senza l'imposizione di sanzioni, **qualora:**

a) persone fisiche che trattano dati personali senza un interesse commerciale, oppure

b) un'impresa o un'organizzazione con meno di 250 dipendenti tratti dati personali solo accessoriamente rispetto alle attività principali.

Emendamento

3. In caso di prima **violazione** non intenzionale del presente regolamento può essere inviato un avvertimento scritto, senza l'imposizione di sanzioni.

Or. en

Motivazione

Il relatore è favorevole al rafforzamento delle autorità di controllo per quanto attiene ai poteri d'indagine e alle sanzioni. La proposta della Commissione era, tuttavia, troppo prescrittiva. Il nuovo sistema di sanzioni proposto si basa su una serie di criteri che devono essere presi in considerazione al fine di determinare un'eventuale sanzione amministrativa.

Emendamento 319

Proposta di regolamento Articolo 79 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'autorità di controllo irroga sanzioni amministrative pecuniarie **fino a** 250 000 EUR o, per le imprese, **fino allo** 0,5% del fatturato mondiale annuo, a chiunque, con dolo o colpa:

a) non predispone i meccanismi per consentire all'interessato di presentare richieste o non risponde all'interessato prontamente o nella forma dovuta, in violazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2;

b) fa pagare un contributo spese per le informazioni o le risposte alle richieste dell'interessato, in violazione dell'articolo 12, paragrafo 4.

Emendamento

4. L'autorità di controllo irroga sanzioni amministrative pecuniarie **che non superano** 250°000 EUR o, per le imprese, **lo** 0,5% del fatturato mondiale annuo, a chiunque, con dolo o colpa, **viola l'articolo 12, paragrafi 1 e 2.**

Or. en

Motivazione

Le violazioni dell'articolo 12, paragrafo 4, sono spostate al paragrafo 5, in quanto l'imposizione di un contributo spese illegale a carico delle richieste di accesso degli interessati ha un effetto dissuasivo su questi ultimi e riveste finalità di lucro. Deve, pertanto, costituire una circostanza aggravante. Alcuni responsabili del trattamento abusano di tali contributi spese per dissuadere gli interessati dall'esercizio dei propri diritti. Cfr. il correlato emendamento al paragrafo 5.

Emendamento 320

Proposta di regolamento Articolo 79 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'autorità di controllo irroga sanzioni amministrative pecuniarie **fino a** 500 000 EUR o, per le imprese, **fino all'1%** del fatturato mondiale annuo, a chiunque, con dolo o colpa:

Emendamento

5. L'autorità di controllo irroga sanzioni amministrative pecuniarie **che non superano** 500 000 EUR o, per le imprese, **l'1%** del fatturato mondiale annuo, a chiunque, con dolo o colpa **viola gli articoli 11, 12, paragrafi 3 e 4, 13, 14, 15,**

16, 17, 18, 24, 28, 31, paragrafo 4, 44,
paragrafo 3, 80, 82, 83.

a) non fornisce le informazioni, fornisce informazioni incomplete o non fornisce le informazioni in modo sufficientemente trasparente all'interessato, in violazione dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 3, e dell'articolo 14;

b) non dà l'accesso all'interessato o non rettifica i dati personali, in violazione degli articoli 15 e 16, oppure non comunica al destinatario le informazioni pertinenti, in violazione dell'articolo 13,

c) non rispetta il diritto all'oblio o alla cancellazione, omette di predisporre meccanismi che garantiscano il rispetto dei termini o non prende tutte le misure necessarie per informare i terzi della richiesta dell'interessato di cancellare tutti i link verso i dati personali, copiare tali dati o riprodurli, in violazione dell'articolo 17;

d) non fornisce copia dei dati personali in formato elettronico oppure impedisce all'interessato di trasmettere i dati personali a un'altra applicazione, in violazione dell'articolo 18;

e) omette di determinare o non determina in modo sufficiente le rispettive responsabilità dei corresponsabili del trattamento, in violazione dell'articolo 24;

f) omette di conservare o non conserva in modo sufficiente la documentazione di cui all'articolo 28, all'articolo 31, paragrafo 4, e all'articolo 44, paragrafo 3;

g) nei casi che non riguardano categorie particolari di dati, non rispetta le norme sulla libertà di espressione o sul trattamento dei dati nei rapporti di lavoro o le condizioni per il trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, in violazione degli articoli 80, 82 e 83.

Motivazione

Le violazioni dell'articolo 12, paragrafo 4, sono spostate dal paragrafo 4 al paragrafo 5, in quanto l'imposizione di un contributo spese illegale a carico delle richieste di accesso degli interessati ha un effetto dissuasivo su questi ultimi e riveste finalità di lucro. Deve, pertanto, costituire una circostanza aggravante. Alcuni responsabili del trattamento abusano di tali contributi spese per dissuadere gli interessati dall'esercizio dei propri diritti. Cfr. il correlato emendamento al paragrafo 4.

Emendamento 321

Proposta di regolamento

Articolo 79 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'autorità di controllo irroga sanzioni amministrative pecuniarie **fino a** 1 000 000 EUR o, per le imprese, **fino al** 2% del fatturato mondiale annuo, a chiunque, con dolo o colpa:

a) tratta dati personali senza una base giuridica o una base giuridica sufficiente a tal fine o non rispetta le condizioni relative al consenso, in violazione degli articoli 6, 7 e 8;

b) tratta categorie particolari di dati, in violazione degli articoli 9 e 81;

c) non rispetta il diritto di opposizione o l'obbligo di cui all'articolo 19;

d) non rispetta le condizioni relative alle misure basate sulla profilazione di cui all'articolo 20;

e) non adotta politiche interne o non attua misure adeguate per garantire e dimostrare la conformità del trattamento, in violazione degli articoli 22, 23 e 30;

f) non designa un rappresentante, in violazione dell'articolo 25;

g) tratta o dà istruzione di trattare dati

Emendamento

6. L'autorità di controllo irroga sanzioni amministrative pecuniarie **che non superano** 1 000 000 EUR o, per le imprese, **il** 2% del fatturato mondiale annuo, a chiunque, con dolo o colpa, **viola le disposizioni del presente regolamento diverse da quelle di cui ai paragrafi 4 e 5.**

personali in violazione degli obblighi relativi al trattamento per conto di un responsabile del trattamento di cui agli articoli 26 e 27;

h) omette di allertare o notificare all'autorità di controllo o all'interessato una violazione di dati personali, oppure non la notifica tempestivamente o integralmente, in violazione degli articoli 31 e 32;

(i) non effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati o tratta dati personali senza l'autorizzazione preventiva o la consultazione preventiva dell'autorità di controllo, in violazione degli articoli 33 e 34;

j) non designa un responsabile della protezione dei dati o non garantisce le condizioni per l'adempimento dei compiti del responsabile della protezione dei dati, in violazione degli articoli 35, 36 e 37;

k) fa un uso illecito di un sigillo o marchio di protezione dei dati di cui all'articolo 39;

l) effettua o dà istruzione di effettuare un trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale senza che tale trasferimento sia stato autorizzato da una decisione di adeguatezza, senza offrire garanzie adeguate o senza che il trasferimento sia previsto da una deroga, in violazione degli articoli da 40 a 44;

m) non si conforma a un ordine, a un divieto provvisorio o definitivo di trattamento o a un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo, di cui all'articolo 53, paragrafo 1;

n) non si conforma all'obbligo di prestare assistenza, rispondere o fornire informazioni utili o l'accesso ai locali all'autorità di controllo, in violazione dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'articolo 29, dell'articolo 34, paragrafo 6, o dell'articolo 53, paragrafo 2;

o) non si conforma alle norme di salvaguardia del segreto professionale di cui all'articolo 84.

Or. en

Motivazione

La formulazione proposta garantisce che tutte le violazioni al regolamento non contemplate ai paragrafi 4 o 5 possano essere sanzionate mediante sanzioni amministrative pecuniarie.

Emendamento 322

**Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Il comitato europeo per la protezione dei dati valuta periodicamente e garantisce la coerenza dell'applicazione delle sanzioni da parte delle autorità di controllo, in conformità dell'articolo 66.

Or. en

Motivazione

Il comitato europeo per la protezione dei dati dispone delle migliori possibilità per garantire la coerenza dell'applicazione delle sanzioni da parte delle autorità.

Emendamento 323

**Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 7**

Testo della Commissione

Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di aggiornare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 2.

7. Alla Commissione è conferito il potere, ***previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati***, di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di aggiornare l'importo ***assoluto*** delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 2 ***e dello sviluppo del***

costo standard della vita.

Or. en

Motivazione

L'aggiornamento periodico dell'importo assoluto delle sanzioni pecuniarie è necessario in presenza di un regolamento che deve restare in vigore per un certo lasso di tempo. Gli importi percentuali non possono, però, essere modificati mediante atto delegato.

Emendamento 324

Proposta di regolamento Articolo 80 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri prevedono, *per il trattamento dei dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria*, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni concernenti i principi generali di cui al capo II, i diritti dell'interessato di cui al capo III, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento di cui al capo IV, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi e organizzazioni internazionali di cui al capo V, le autorità di controllo indipendenti di cui al capo VI e la cooperazione e la coerenza di cui al capo VII, al fine di conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e le norme sulla libertà d'espressione.

Emendamento

1. Gli Stati membri prevedono, *ogniquale volta sia necessario*, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni concernenti i principi generali di cui al capo II, i diritti dell'interessato di cui al capo III, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento di cui al capo IV, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi e organizzazioni internazionali di cui al capo V, le autorità di controllo indipendenti di cui al capo VI e la cooperazione e la coerenza di cui al capo VII, al fine di conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e le norme sulla libertà d'espressione, *conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)*.

Or. en

Motivazione

L'aggiornamento periodico dell'importo assoluto delle sanzioni pecuniarie è necessario in presenza di un regolamento che deve restare in vigore per un certo lasso di tempo. Gli importi percentuali non possono, però, essere modificati mediante atto delegato.

Emendamento 325

Proposta di regolamento Articolo 81 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Nei limiti* del presente regolamento *e in conformità* dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera h), il trattamento di dati personali relativi alla salute deve essere effettuato sulla base di disposizioni del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevedano misure appropriate e specifiche a tutela *dei legittimi* interessi dell'interessato, ed essere necessario:

Emendamento

1. *In conformità delle disposizioni* del presente regolamento, *segnatamente* dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera h), il trattamento di dati personali relativi alla salute deve essere effettuato sulla base di disposizioni del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevedano misure appropriate e specifiche a tutela *degli* interessi *e dei diritti fondamentali* dell'interessato, ed essere necessario:

Or. en

Motivazione

Chiarimento dovuto al fatto che il termine "legittimo interesse" si riferisce generalmente al responsabile del trattamento e non all'interessato (cfr. l'articolo 6, paragrafo 1 bis).

Emendamento 326

Proposta di regolamento Articolo 81 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Qualora le finalità di cui alle lettere da a) a c) del paragrafo 1 possano essere conseguite senza l'utilizzo di dati personali, tali dati non saranno utilizzati per dette finalità.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che il principio della minimizzazione del trattamento dei dati personali si applica anche se regolamentato dal diritto di uno Stato membro. I dati sulla salute sono estremamente sensibili e meritano la massima protezione.

Emendamento 327

Proposta di regolamento Articolo 81 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il trattamento di dati personali relativi alla salute che risulti necessario per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica, come la creazione di registri dei pazienti per migliorare le diagnosi, distinguere tra tipi simili di malattie e condurre studi sulle terapie, è soggetto alle condizioni e garanzie di cui all'articolo 83.

Emendamento

2. Il trattamento di dati personali relativi alla salute che risulti necessario per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica, come la creazione di registri dei pazienti per migliorare le diagnosi, distinguere tra tipi simili di malattie e condurre studi sulle terapie, **è autorizzato soltanto con il consenso dell'interessato ed** è soggetto alle condizioni e garanzie di cui all'articolo 83.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che il principio della minimizzazione del trattamento dei dati personali si applica anche se regolamentato dal diritto di uno Stato membro. I dati sulla salute sono estremamente sensibili e meritano la massima protezione.

Emendamento 328

Proposta di regolamento Articolo 81 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il diritto degli Stati membri può prevedere deroghe all'obbligo di prestare consenso a scopo di ricerca, di cui al paragrafo 2, per quanto attiene alla ricerca che riveste un interesse pubblico straordinariamente elevato qualora quest'ultima non possa essere condotta in altro modo. I dati in questione sono resi anonimi o, laddove ciò non fosse possibile per le finalità della ricerca, pseudonimizzati ricorrendo agli standard tecnici più elevati e vengono adottate tutte le misure necessarie per evitare la reidentificazione degli interessati. Tale

trattamento è subordinato all'autorizzazione preventiva dell'autorità di controllo competente, in conformità dell'articolo 34, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti di cui ai paragrafi 2 e 2 bis garantiscono che i dati sulla salute, che sono estremamente sensibili, possano essere utilizzati senza il consenso dell'interessato soltanto se rivestono un interesse pubblico straordinariamente elevato e in tal caso devono essere resi anonimi o perlomeno pseudonimizzati ricorrendo agli standard tecnici più elevati. Cfr. la raccomandazione n. R(97)5 del Consiglio d'Europa sulla protezione dei dati medici, paragrafo 9.

Emendamento 329

Proposta di regolamento Articolo 81 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare altri motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica di cui al paragrafo 1, lettera b), e i criteri e i requisiti concernenti le garanzie per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1.

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, ***previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati***, atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare altri motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica di cui al paragrafo 1, lettera b), e i criteri e i requisiti concernenti le garanzie per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 330

Proposta di regolamento Articolo 81 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ogni Stato membro notifica alla

Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

Or. en

Motivazione

È inserito l'obbligo di notifica come agli articoli 80, 82 e 84.

Emendamento 331

**Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. ***Nei limiti*** del presente regolamento, gli Stati membri possono adottare con legge norme specifiche per il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da accordi collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro.

Emendamento

1. ***In conformità delle disposizioni*** del presente regolamento, gli Stati membri possono adottare con legge norme specifiche per il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da accordi collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro.

Or. en

Emendamento 332

Proposta di regolamento Articolo 82 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le garanzie per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1.

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, ***previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati***, atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le garanzie per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 333

Proposta di regolamento Articolo 82 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 82 bis

Trattamento dei dati nell'ambito della sicurezza sociale

1. Gli Stati membri possono, nel rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, adottare norme legislative specifiche che descrivono dettagliatamente le condizioni alla base del trattamento dei dati personali effettuato nell'interesse pubblico da parte delle istituzioni e dei dipartimenti pubblici nell'ambito della sicurezza sociale.

2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

Or. en

Motivazione

Analogamente ai rapporti di lavoro, la sicurezza sociale è un settore estremamente complesso regolamentato a livello nazionale. È, pertanto, opportuno consentire agli Stati membri di adottare o mantenere normative specifiche che regolamentino le specificità della protezione dei dati per le istituzioni pubbliche nel settore.

Emendamento 334

Proposta di regolamento Articolo 83 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nei limiti del presente regolamento, i dati personali possono essere trattati per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica solo se:

Emendamento

1. Nei limiti del presente regolamento, i dati personali ***che non rientrano nelle categorie di dati di cui agli articoli 8 e 9*** possono essere trattati per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica solo se:

Or. en

Motivazione

I dati concernenti i minori e i dati sensibili possono essere utilizzati soltanto a scopo di ricerca conformemente alle condizioni di cui ai nuovi paragrafi 1 bis e 1 ter. Possono essere utilizzati senza il consenso dell'interessato soltanto se rivestono un interesse pubblico straordinariamente elevato e in tal caso devono essere resi anonimi o perlomeno pseudonimizzati ricorrendo agli standard tecnici più elevati.

Emendamento 335

Proposta di regolamento Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) i dati che permettono di associare informazioni a un interessato identificato o identificabile sono conservati separatamente dalle altre informazioni, ***nella misura in cui tali finalità possano essere conseguite in questo modo.***

Emendamento

b) i dati che permettono di associare informazioni a un interessato identificato o identificabile sono conservati separatamente dalle altre informazioni.

Emendamento 336

Proposta di regolamento Articolo 83 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Fatta salva l'eccezione di cui al paragrafo 1 ter, i dati che rientrano nelle categorie di cui agli articoli 8 e 9 possono essere trattati per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica soltanto con il consenso degli interessati.

Or. en

Motivazione

I dati concernenti i minori e i dati sensibili possono, di norma, essere utilizzati a scopo di ricerca soltanto con il consenso dell'interessato.

Emendamento 337

Proposta di regolamento Articolo 83 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Il diritto degli Stati membri può prevedere deroghe all'obbligo di prestare consenso a scopo di ricerca, di cui al paragrafo 1 bis, per quanto concerne la ricerca che riveste un interesse pubblico straordinariamente elevato qualora quest'ultima non possa essere condotta in altro modo. I dati in questione sono resi anonimi o, laddove ciò non fosse possibile per le finalità della ricerca, pseudonimizzati ricorrendo agli standard tecnici più elevati e vengono adottate tutte le misure necessarie per evitare la reidentificazione degli interessati. Tale

trattamento è subordinato all'autorizzazione preventiva dell'autorità di controllo competente, in conformità dell'articolo 34, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

In assenza di consenso da parte dell'interessato, è opportuno utilizzare i dati sensibili e i dati concernenti i minori soltanto a scopo di ricerca autorizzata e che riveste un interesse pubblico straordinariamente elevato. In caso contrario, qualsiasi "ricerca", di natura accademica o d'impresa, inclusa ad esempio la ricerca di mercato, potrebbe fungere da pretesto per ignorare tutte le protezioni garantite in altre parti del presente regolamento, ad esempio all'articolo 6 sulla liceità del trattamento. La formulazione è identica a quella proposta all'articolo 81.

Emendamento 338

**Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Gli organismi che svolgono ricerche storiche, statistiche o scientifiche possono pubblicare o divulgare altrimenti al pubblico i dati personali solo se:

a) l'interessato ha espresso il proprio consenso, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7;

Emendamento

2. Gli organismi che svolgono ricerche storiche, statistiche o scientifiche possono pubblicare o divulgare altrimenti al pubblico i dati personali solo se:

a) l'interessato ha espresso il proprio consenso, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7; ***oppure***

Or. en

Emendamento 339

**Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera b**

Testo della Commissione

b) la pubblicazione dei dati personali è necessaria per presentare i risultati della

Emendamento

soppresso

ricerca o per facilitarla, nella misura in cui gli interessi o i diritti o le libertà fondamentali dell'interessato non prevalgano sull'interesse della ricerca, oppure

Or. en

Motivazione

Le finalità della ricerca non devono prevalere sull'interesse dell'interessato contrario alla pubblicazione dei propri dati personali. Cfr. il correlato articolo 17, paragrafo 2.

Emendamento 340

**Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera c**

Testo della Commissione

c) l'interessato ha reso pubblici i dati.

Emendamento

b) l'interessato ha reso pubblici i dati.

Or. en

Emendamento 341

**Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti il trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai paragrafi 1 e 2, e ogni limitazione necessaria dei diritti di informazione e accesso dell'interessato, e di specificare le condizioni e le garanzie per i diritti dell'interessato in tali circostanze.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

L'atto delegato è soppresso, in quanto potrebbe riguardare l'essenza del diritto. È opportuno inserire nel testo del presente regolamento obblighi aggiuntivi (come avvenuto con i nuovi paragrafi 1 bis e 1 ter).

Emendamento 342

**Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 ter entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

Or. en

Motivazione

Obbligo di notifica come agli articoli 80, 82 e 84.

Emendamento 343

**Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

1. *Nei limiti* del presente regolamento, gli Stati membri possono adottare norme specifiche ***per stabilire i poteri investigativi delle autorità di controllo di cui all'articolo 53, paragrafo 2***, in relazione ai responsabili del trattamento o agli incaricati del trattamento che sono soggetti, ai sensi della legislazione nazionale o di norme stabilite dagli organismi nazionali competenti, al segreto professionale o a un obbligo di segreto equivalente, ove siano necessarie e

1. ***In conformità delle disposizioni*** del presente regolamento, gli Stati membri possono adottare norme specifiche in relazione ai responsabili del trattamento o agli incaricati del trattamento che sono soggetti, ai sensi della legislazione nazionale o di norme stabilite dagli organismi nazionali competenti, al segreto professionale o a un obbligo di segreto equivalente, ove siano necessarie e proporzionate per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e l'obbligo di

proporzionate per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e l'obbligo di segretezza.

segretezza *per stabilire:*

a) i diritti degli interessati di cui agli articoli da 11 a 20, in linea con l'articolo 21;

b) i poteri investigativi delle autorità di controllo di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Tali norme si applicano solo ai dati personali che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha ricevuto o ha ottenuto nel corso di un'attività protetta dal segreto professionale.

Le norme *specifiche di cui al paragrafo 1* si applicano solo ai dati personali che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha ricevuto o ha ottenuto nel corso di un'attività protetta dal segreto professionale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che, in caso di professioni soggette al segreto professionale, il diritto dell'interessato in materia di accesso, cancellazione o trattamento di altra natura dei propri dati personali può essere limitato al fine di proteggere l'obbligo di segretezza.

Emendamento 344

Proposta di regolamento Articolo 85 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 85 bis

Rispetto dei diritti umani

Il presente regolamento non ha l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del TUE e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato.

Or. en

Motivazione

Clausola di salvaguardia dei diritti fondamentali intesa a garantire che i livelli nazionali di protezione dei dati e altri diritti fondamentali non siano compromessi nell'applicazione del presente regolamento.

Emendamento 345

Proposta di regolamento Articolo 86 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafo 3, **all'articolo 9, paragrafo 3**, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 7, **all'articolo 15, paragrafo 3**, all'articolo 17, paragrafo 9, **all'articolo 20, paragrafo 6**, all'articolo 22, paragrafo 4, **all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 30, paragrafo 3**, all'articolo 31, paragrafo 5, all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 8, **all'articolo 35, paragrafo 11, all'articolo 37, paragrafo 2**, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 7, all'articolo 79, paragrafo 6, all'articolo 81, paragrafo 3, all'articolo 82, paragrafo 3 **e all'articolo 83, paragrafo 3**, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo **4 quater**, all'articolo **11**, paragrafo **2 ter**, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 7, all'articolo 17, paragrafo 9, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 31, paragrafo 5, all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo **38**, paragrafo **4**, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo **41**, paragrafo 3, all'articolo **41**, paragrafo **5**, all'articolo 79, paragrafo 7, all'articolo 81, paragrafo 3 **e** all'articolo 82, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 346

Proposta di regolamento Articolo 86 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafo 3, **all'articolo 9, paragrafo 3**, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 7, **all'articolo 15, paragrafo 3**, all'articolo 17, paragrafo 9, **all'articolo 20, paragrafo 6**, all'articolo 22, paragrafo 4, **all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 30, paragrafo 3**, all'articolo 31, paragrafo 5, all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 8, **all'articolo 35, paragrafo 11, all'articolo 37, paragrafo 2**, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 7, all'articolo 79, paragrafo 6, all'articolo 81, paragrafo 3, all'articolo 82, paragrafo 3 **e all'articolo 83, paragrafo 3**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 4 **quater**, all'articolo 11, paragrafo 2 **ter**, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 7, all'articolo 17, paragrafo 9, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 31, paragrafo 5, all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 38, paragrafo 4, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 41, paragrafo 5, all'articolo 79, paragrafo 7, all'articolo 81, paragrafo 3 **e** all'articolo 82, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 347

Proposta di regolamento Articolo 86 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'atto delegato adottato ai sensi

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi

dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'articolo 8, paragrafo 3, **dell'articolo 9, paragrafo 3**, dell'articolo 12, paragrafo 5, dell'articolo 14, paragrafo 7, **dell'articolo 15, paragrafo 3**, dell'articolo 17, paragrafo 9, **dell'articolo 20, paragrafo 6**, dell'articolo 22, paragrafo 4, **dell'articolo 23, paragrafo 3, dell'articolo 26, paragrafo 5, dell'articolo 28, paragrafo 5, dell'articolo 30, paragrafo 3**, dell'articolo 31, paragrafo 5, dell'articolo 32, paragrafo 5, dell'articolo 33, paragrafo 6, dell'articolo 34, paragrafo 8, **dell'articolo 35, paragrafo 11, dell'articolo 37, paragrafo 2**, dell'articolo 39, paragrafo 2, dell'articolo 43, paragrafo 3, dell'articolo 44, paragrafo 7, dell'articolo 79, paragrafo 6, dell'articolo 81, paragrafo 3, dell'articolo 82, paragrafo 3 **e dell'articolo 83, paragrafo 3**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **due** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

dell'articolo 7, paragrafo **4 quater**, dell'articolo 11, paragrafo **2 ter**, dell'articolo 12, paragrafo 5, dell'articolo 14, paragrafo 7, dell'articolo 17, paragrafo 9, dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'articolo 31, paragrafo 5, dell'articolo 32, paragrafo 5, dell'articolo 33, paragrafo 6, dell'articolo 38, paragrafo 4, dell'articolo 39, paragrafo 2, dell'articolo 41, paragrafo 3, dell'articolo 41, paragrafo 5, dell'articolo 79, paragrafo 7, dell'articolo 81, paragrafo 3 **e** dell'articolo 82, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **quattro** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 348

Proposta di regolamento Articolo 86 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. La Commissione adotta gli atti delegati in conformità dell'articolo 17, paragrafo 9, dell'articolo 31, paragrafo 5, dell'articolo 32, paragrafo 5 e dell'articolo

33, paragrafo 6, entro [sei mesi prima della data di cui all'articolo 91, paragrafo 2]. La Commissione può prorogare il termine di sei mesi.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la certezza del diritto, gli atti delegati che precisano ulteriormente i requisiti e le condizioni alla base del diritto di oblio e di cancellazione, le notifiche delle violazioni alle autorità di controllo e agli interessati e le valutazioni d'impatto del trattamento sulla protezione dei dati sono adottati entro i termini stabiliti prima dell'applicazione del presente regolamento.

Emendamento 349

**Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento consequenziale dovuto alla modifica della procedura di adeguatezza per i paesi terzi con il relativo passaggio dall'atto di esecuzione all'atto delegato. La procedura d'urgenza non è più possibile. Cfr. il correlato emendamento all'articolo 41, paragrafo 5, che conteneva l'unico riferimento all'articolo 87, paragrafo 3.

Emendamento 350

**Proposta di regolamento
Articolo 89 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

**Articolo 89 bis
Trattamento dei dati da parte delle**

istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'UE

La Commissione presenta, entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e senza ritardo, una proposta di revisione del quadro giuridico applicabile al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione, al fine di allinearli al presente regolamento nell'ottica di garantire norme giuridiche coerenti e omogenee in materia di diritto fondamentale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a garantire la coerenza fra il regolamento e le leggi che disciplinano le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE, quali il regolamento (CE) n. 45/2001, nonché di tutte le agenzie dell'UE che dispongono attualmente di una propria regolamentazione in materia di protezione dei dati, il che genera un sistema normativo frammentario che rende estremamente difficile per l'interessato l'esercizio dei propri diritti.

MOTIVAZIONE

Introduzione

In conformità dell'articolo 8 della Carta dell'UE concernente il diritto alla protezione dei dati di carattere personale:

1. ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ognuno ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Dall'adozione della direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si sono registrati numerosi cambiamenti nel settore della protezione dei dati - in particolare in termini di sviluppo tecnologico, potenziamento della raccolta e del trattamento dei dati personali, anche a fini di contrasto, il che ha generato un mosaico di norme sulla protezione dei dati applicabili - della globalizzazione dei mercati e della cooperazione.

Inoltre, la direttiva non ha raggiunto un'adeguata armonizzazione a causa della diversa attuazione delle sue disposizioni negli Stati membri. In tale contesto, è diventato sempre più difficile per le persone fisiche ("gli interessati") esercitare il diritto alla protezione dei dati.

Infine, si è ostacolato lo sviluppo del mercato unico generando differenze tra le aziende (che controllano o trattano i dati personali, "i responsabili del trattamento") e le persone fisiche per quanto attiene ai criteri di protezione dei dati.

Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'Unione dispone di una base giuridica esplicita ai fini della protezione dei dati, che comprende il trattamento dei dati personali nel settore pubblico e privato ma anche nell'ambito dell'applicazione della legge (derivante dal crollo della struttura a pilastri dell'Unione prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona) (articolo 16, paragrafo 2, del TFUE). La Commissione si serve oggi dell'articolo 16, paragrafo 2, del TFUE quale base giuridica per presentare proposte di revisione del quadro sulla protezione dei dati a livello europeo. Propone un regolamento (COM(2012)11) che sostituirà la direttiva 95/46/CE (relatore: Jan Philipp Albrecht, gruppo Verts/ALE) e una direttiva (COM(2012)10) che sostituirà la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati a fini di prevenzione, di individuazione, investigativi e di perseguimento dei reati (relatore: Dimitrios Droutsas, S&D). Entrambi i relatori sono favorevoli alla creazione di un quadro coerente, armonico e solido caratterizzato da un livello elevato di protezione nei confronti della totalità delle attività di trattamento dei dati nell'UE.¹ Al fine di conseguire tale

¹ DT/905569IT.doc

obiettivo, le proposte della Commissione devono essere considerate come un pacchetto unico che necessita di approcci legislativi coordinati per entrambi i testi.

C'è stato un ampio dibattito sulla riforma della protezione dei dati tra i relatori e i relatori ombra, i relatori per parere e i relatori ombra delle commissioni (ITRE, IMCO, JURI, EMPL), la presidenza del Consiglio, la Commissione e le parti interessate (autorità di protezione dei dati, autorità nazionali, industria, organizzazioni per i diritti civili e dei consumatori, esperti accademici) al fine di garantire un ampio sostegno all'approccio del Parlamento.

Il 29 maggio 2012, la commissione LIBE ha organizzato un incontro fra le parti interessate. Inoltre, il 9 e 10 ottobre 2012 la commissione LIBE ha tenuto la riunione annuale interparlamentare di commissione (IPCM) con i parlamenti nazionali nel campo della libertà, della sicurezza e della giustizia sul pacchetto di riforma della protezione dei dati. Sono stati elaborati quattro documenti di lavoro sul pacchetto di riforma della protezione dei dati.

Posizione sul progetto di regolamento sulla protezione dei dati

La Commissione basa la sua proposta sui seguenti obiettivi:

- un approccio globale alla protezione dei dati;
- rafforzamento dei diritti delle persone;
- ulteriore avanzamento della dimensione del "mercato interno" e garanzia di un migliore rispetto delle norme sulla protezione dei dati e
- potenziamento della dimensione globale.

Il relatore è favorevole a tali obiettivi ambiziosi e l'approccio che adotta è orientato in tal senso.

Un approccio globale alla protezione dei dati

Come indicato nel documento di lavoro del 6 luglio 2012¹, il relatore accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia scelto di sostituire la direttiva 95/46 con un regolamento direttamente applicabile, in quanto ciò ridurrebbe l'approccio frammentario alla protezione dei dati negli Stati membri.

Concorda altresì con l'approccio pragmatico scelto dalla Commissione, che lascia agli Stati membri un certo margine, in conformità del regolamento, di mantenere o adottare norme specifiche in materia, ad esempio, di libertà di espressione, segreto professionale, salute e occupazione (articoli da 81 a 85). Particolare rilievo assume il lavoro della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, che esprimerà un parere sull'articolo 82.²

Le istituzioni dell'UE non rientrano nel campo di applicazione del nuovo regolamento. È, tuttavia, opportuno includerle al fine di garantire un quadro coerente e uniforme in tutta l'Unione. Ciò richiederà l'adeguamento degli strumenti giuridici dell'UE, segnatamente del

¹ DT/905569IT.doc

² PA/918358IT.doc

regolamento (CE) n. 45/2001, al fine di adeguarli pienamente al regolamento generale sulla protezione dei dati prima della sua applicazione. Il relatore reputa altresì necessario un dibattito più orizzontale su come affrontare le attuali divergenze nella normativa sulla protezione dei dati nelle varie agenzie dell'UE (quali Europol ed Eurojust) e garantire la coerenza con il pacchetto sulla protezione dei dati (articolo 2, lettera b), articolo 89 bis).

Il relatore deplora vivamente che la proposta della Commissione non includa la cooperazione in materia di applicazione della legge (tema per il quale viene proposta la direttiva particolare). Ciò genera incertezza giuridica per quanto concerne i diritti e i doveri nei casi limite, ad esempio quando le autorità giudiziarie e di polizia accedono ai dati commerciali a fini di contrasto e in caso di trasferimenti tra autorità competenti di attività rivolte all'applicazione della legge e autorità che non si occupano di tali attività. La relazione sulla proposta di direttiva affronta queste tematiche e propone alcune modifiche. Il regolamento specifica che l'esclusione dalla sfera di applicazione del regolamento riguarda soltanto le autorità pubbliche competenti di attività rivolte all'applicazione della legge (non i soggetti privati) e che la legislazione applicabile deve fornire congrue garanzie conformemente al principio di necessità e di proporzionalità (articoli 2, lettera e), e 21).

L'ambito di applicazione territoriale del regolamento rappresenta un tema importante ai fini di una coerente applicazione della normativa UE in materia di protezione dei dati. Il relatore intende precisare che è opportuno applicare il regolamento anche ai responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione quando le attività di trattamento sono finalizzate all'offerta di beni o servizi ai residenti nell'Unione, indipendentemente dalla richiesta o meno di pagamento di tali beni o servizi, o al controllo di detti interessati (articolo 3, paragrafo 2).

Il regolamento deve essere globale anche in termini di garanzia della certezza del diritto. L'ampio ricorso ad atti di esecuzione e delegati va contro tale obiettivo. Il relatore propone, pertanto, di cancellare una serie di disposizioni che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati. Tuttavia, al fine di garantire, ove possibile, la certezza del diritto, il relatore ha sostituito diversi atti con una formulazione più dettagliata nel regolamento (ad esempio, gli articoli 6, paragrafo 1 ter; 15; 35, paragrafo 10). In altri casi, il relatore propone di assegnare al comitato europeo per la protezione dei dati il compito di precisare i criteri e i requisiti di una determinata disposizione anziché attribuire alla Commissione il potere di adottare un atto delegato. In tali casi, infatti, la questione attiene alla cooperazione tra le autorità di controllo nazionali, che si trovano nella posizione migliore per determinare i principi e le pratiche da applicare (ad esempio, gli articoli 23, paragrafo 3; 30, paragrafo 3; 42, paragrafo 3; 44, paragrafo 7; 55, paragrafo 10).

Rafforzare i diritti delle persone

Poiché il regolamento dà attuazione a un diritto fondamentale, viene respinta una limitazione del campo di applicazione materiale, segnatamente per quanto concerne la definizione di "dati personali", introducendo ad esempio elementi soggettivi per quanto attiene agli sforzi che il responsabile del trattamento deve compiere per identificare i dati personali. Il concetto di dati personali è ulteriormente precisato attraverso criteri obiettivi (articolo 4, paragrafo 1); considerando 23 e 24). È possibile sciogliere le legittime preoccupazioni relative a specifici modelli commerciali senza rinnegare i diritti fondamentali delle persone. In tale contesto, il relatore incoraggia l'uso di servizi mediante pseudonimi o in forma anonima. Quanto

all'utilizzo di dati pseudonimi, si potrebbero ridurre gli obblighi a carico del responsabile del trattamento (articoli 4, paragrafo 2, lettera a), 10, considerando 23).

Il consenso deve rimanere un principio fondamentale nell'approccio dell'UE alla protezione dei dati, in quanto costituisce il modo migliore per le persone di controllare le attività di trattamento dei dati. Le informazioni per gli interessati devono essere esposte in una forma chiaramente comprensibile, per esempio con loghi o icone standardizzate (articolo 11, paragrafi 2 bis e 2 ter). Gli standard tecnici mediante i quali un soggetto esprime la propria volontà costituiscono una valida modalità di espressione di esplicito consenso (articoli 7, paragrafo 2 bis e 23).

Per assicurare un consenso informato alle attività di profilazione, queste ultime devono essere definite e regolamentate (articoli 4, paragrafo 3 ter; 14, paragrafo 1, lettere g), g bis), e g ter); 15, paragrafo 1, e 20). Occorre definire con chiarezza altre basi giuridiche per il trattamento dei dati oltre al consenso, segnatamente i "legittimi interessi" del responsabile del trattamento (emendamento che sostituisce l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), con un nuovo articolo 6, paragrafi 1 bis, 1 ter, 1 quater).

La limitazione delle finalità rappresenta un elemento cruciale della protezione dei dati, in quanto tutela gli interessati da una imprevedibile estensione del trattamento dei dati. Un cambiamento della finalità successivo alla raccolta dei dati personali non deve essere possibile a fronte di un mero interesse legittimo del responsabile del trattamento. Il relatore propone, pertanto, di cancellare l'articolo 6, paragrafo 4, anziché di ampliarlo.

Il relatore è favorevole a potenziare il diritto all'accesso attraverso il diritto alla portabilità dei dati, ossia la capacità di spostare i dati da una piattaforma a un'altra. Nell'era digitale, gli interessati, anche nel ruolo di consumatori, possono legittimamente aspettarsi di ricevere le proprie informazioni personali in un formato elettronico di uso comune (articolo 15, paragrafo 2, lettera a). Propone, pertanto, di fondere gli articoli 15 e 18.

Il diritto alla cancellazione e il diritto di rettifica rimangono importanti per gli interessati, con la divulgazione di un crescente volume di informazioni e tutte le ripercussioni che ne conseguono. Il "diritto all'oblio" deve essere inteso in quest'ottica; gli emendamenti proposti chiariscono questi diritti per l'ambiente digitale preservando al tempo stesso l'eccezione generale per quanto attiene alla libertà di espressione. Quanto ai dati personali trasferiti a terzi o resi pubblici in assenza di un corretto fondamento normativo, il responsabile del trattamento originale ha l'obbligo di informare i terzi e di garantire la cancellazione dei dati. Tuttavia, qualora l'interessato abbia autorizzato la pubblicazione dei propri dati personali, il "diritto all'oblio" non è né realistico né legittimo (articolo 17, considerando 54).

Il diritto di opposizione a un ulteriore trattamento dei dati deve sempre essere gratuito e deve essere offerto esplicitamente all'interessato con un linguaggio semplice, chiaro e adeguato (articolo 19, paragrafo 2). È altresì necessario migliorare le possibilità di un'effettiva riparazione, anche per le associazioni che agiscono nel pubblico interesse (articoli 73 e 76).

Far avanzare ulteriormente la dimensione del "mercato interno" e garantire un migliore rispetto delle norme sulla protezione dei dati

Il relatore accoglie con favore la proposta di spostare l'obbligo di notifica dalle autorità di protezione dei dati ai responsabili d'impresa della protezione dei dati. Il regolamento proposto può essere semplificato unendo i diritti di informazione e l'obbligo di conservare la documentazione, trattandosi fondamentalmente di due facce di una stessa medaglia. Ciò comporterà una riduzione degli oneri amministrativi a carico dei responsabili del trattamento e un aiuto al singolo soggetto nel comprendere ed esercitare i propri diritti (articoli 14 e 28). Nell'epoca del "cloud computing", il livello minimo per la nomina obbligatoria di un responsabile della protezione dei dati non deve basarsi sulle dimensioni dell'impresa, ma piuttosto sulla pertinenza del trattamento dei dati (categoria di dati personali, tipo di attività di trattamento e numero di individui i cui dati sono oggetto di trattamento, articolo 35). Viene precisato che il responsabile della protezione dei dati può esercitare le proprie funzioni a tempo parziale, a seconda delle dimensioni dell'impresa e della quantità di dati trattati (considerando 75).

La protezione dei dati fin dalla progettazione e di default è acclamata come l'innovazione principale della riforma. In questo modo verrebbero trattati soltanto i dati necessari per una finalità specifica. I produttori e i fornitori di servizi sono chiamati ad attuare misure adeguate. Al comitato europeo per la protezione dei dati è affidato il compito di sviluppare ulteriori orientamenti (articolo 23). Gli emendamenti concernenti le valutazioni d'impatto sulla vita privata sono finalizzati a stabilire ulteriormente in quali situazioni effettuare tali valutazioni (articolo 33, paragrafo 2) e gli elementi da valutare (articolo 33, paragrafo 3).

Il relatore propone di estendere da 24 a 72 ore il periodo di tempo entro cui notificare una violazione dei dati personali all'autorità di controllo. Inoltre, per evitare la "stanchezza da notifica", è opportuno informare l'interessato solo quando la violazione dei dati personali rischia di pregiudicare la protezione dei dati personali o di attentare alla vita privata dell'interessato, ad esempio nei casi di furto o usurpazione di identità, perdita finanziaria, danni fisici, umiliazione grave o attentato alla reputazione. La notifica deve includere anche una descrizione della natura della violazione dei dati personali e informazioni concernenti i diritti, incluse le possibilità di risarcimento (articoli 31 e 32). Quanto alle notifiche delle violazioni, alle valutazioni d'impatto e al diritto all'oblio e alla cancellazione, si propone che la Commissione adotti atti delegati prima della data di applicazione del regolamento al fine di garantire la certezza del diritto (articolo 86, paragrafo 5 bis).

I codici di condotta, le certificazioni e i sigilli sono incoraggiati, ma necessitano anch'essi di incentivi per la loro messa a punto e utilizzo e norme più chiare rispetto ai principi che devono contenere e alle conseguenze legate alla legittimità del trattamento dei dati, le responsabilità e altre tematiche correlate. I codici di condotta che la Commissione ha dichiarato essere conformi al presente regolamento conferiscono agli interessati diritti opponibili. I meccanismi di certificazione devono stabilire la procedura formale per il rilascio e il ritiro dei sigilli e devono garantire il rispetto dei principi della protezione dei dati e dei diritti degli interessati (articoli 38 e 39).

Il regolamento deve altresì garantire un quadro di lavoro unificato per tutte le autorità di protezione dei dati. Per funzionare adeguatamente, è essenziale che le autorità di protezione dei dati, che devono essere completamente indipendenti, siano adeguatamente dotate di risorse per svolgere le proprie mansioni in modo efficace (articolo 47). Sarà altresì rafforzata la cooperazione tra le autorità di protezione dei dati nel quadro del comitato europeo per la

protezione dei dati (che sostituirà l'attuale gruppo di lavoro "articolo 29"). Secondo il relatore, il previsto meccanismo di cooperazione e coerenza fra le autorità nazionali di protezione dei dati rappresenta un enorme passo avanti verso una coerente applicazione della legislazione sulla tutela dei dati all'interno dell'UE. Il modello proposto dalla Commissione non garantisce, tuttavia, la necessaria indipendenza delle autorità di protezione dei dati. Dopo aver valutato diverse soluzioni, viene proposto un meccanismo alternativo che mantiene l'idea di un'autorità di protezione dei dati capofila, ma si fonda anche su una stretta collaborazione tra le autorità di protezione dei dati al fine di garantire la coerenza (articoli 51 e 55 bis). In sostanza, un'autorità di protezione dei dati è competente per il controllo dei trattamenti effettuati sul suo territorio o che riguardano individui residenti sul suo territorio. Qualora il trattamento sia effettuato da un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento stabilito in più Stati membri o riguardi i residenti in più Stati membri, l'autorità di protezione dei dati dello stabilimento principale fungerà da autorità capofila e da punto di contatto unico per il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento (sportello unico). L'autorità capofila garantisce il coordinamento con le autorità coinvolte e consulta le altre autorità prima di adottare una misura. Il comitato europeo per la protezione dei dati nomina l'autorità capofila qualora non risulti chiaro o le autorità di protezione dei dati non concordino. Qualora l'autorità di protezione dei dati coinvolta non concordi con il progetto di misura proposto dall'autorità capofila, il comitato europeo per la protezione dei dati esprime un parere. Qualora l'autorità capofila non intenda conformarsi a questo parere, ne informa il comitato europeo per la protezione dei dati fornendo un parere motivato. Il comitato europeo per la protezione dei dati può adottare, a maggioranza qualificata, una decisione finale giuridicamente vincolante per l'autorità di controllo. Tale decisione può essere impugnabile in via giurisdizionale (articoli 45 bis, 55 e 58). La Commissione può altresì contestare tale decisione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea e chiedere la sospensione della misura (articolo 61 bis).

Il relatore è favorevole al rafforzamento delle autorità di protezione dei dati per quanto attiene ai poteri d'indagine e alle sanzioni. La proposta della Commissione era, tuttavia, troppo prescrittiva. Il relatore propone un regime semplificato che attribuisca maggiore discrezionalità alle autorità di protezione dei dati, assegnando al tempo stesso al comitato europeo per la protezione dei dati il compito di garantire la coerenza nell'applicazione (articoli 52, 53, 78 e 79). Viene altresì chiarito il sistema delle sanzioni, includendo diversi criteri che devono essere presi in considerazione per determinare l'importo dell'ammenda che un'autorità di protezione dei dati può imporre.

Potenziare la dimensione globale

Come in passato, viene mantenuto il potere della Commissione di adottare decisioni che riconoscono l'adeguatezza o la non adeguatezza di un paese terzo, di un territorio di un paese terzo e di un'organizzazione internazionale. La nuova soluzione proposta, che consiste nel riconoscere l'adeguatezza dei settori di trattamento nei paesi terzi, è tuttavia respinta dal relatore in quanto incrementerebbe l'incertezza giuridica e comprometterebbe l'obiettivo dell'Unione di creare un quadro internazionale armonizzato e coerente in materia di protezione dei dati. Vengono rafforzati i criteri per valutare l'adeguatezza di un paese terzo (articolo 41, paragrafo 2). Si propone altresì che l'accertamento di adeguatezza dichiarato dalla Commissione sia effettuato mediante atto delegato anziché di esecuzione, in modo da consentire al Consiglio e al Parlamento di esercitare il diritto di controllo (articolo 41,

paragrafi 3 e 5).

In mancanza di una decisione di adeguatezza, al fine di garantire tutele e salvaguardie adeguate, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve adottare idonee misure di salvaguardia quali le norme vincolanti d'impresa e le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo. Le modifiche di cui agli articoli 41, paragrafo 1 bis, e 42 specificano e descrivono in dettaglio le garanzie essenziali che tali strumenti devono contenere.

Il nuovo articolo 43 bis è inteso ad affrontare la questione sollevata dalle richieste di accesso, da parte delle autorità pubbliche o dei tribunali nei paesi terzi, ai dati personali conservati e trattati nell'UE. L'autorità di protezione dei dati deve autorizzare il trasferimento soltanto dopo aver verificato se è conforme al regolamento e, segnatamente, all'articolo 44, paragrafo 1, lettere d) o e). Tale condizione risulterà ancor più importante con lo sviluppo del cloud computing e deve essere approfondita in questa sede.

Sintesi

Il relatore è favorevole al potenziamento del diritto alla protezione dei dati di carattere personale, garantendo al tempo stesso un quadro giuridico unificato e riducendo gli oneri amministrativi a carico dei responsabili del trattamento. Propone di ridurre al minimo necessario il ruolo della Commissione in termini di attuazione, specificando alcuni elementi essenziali nel testo stesso del regolamento e lasciando l'attuazione pratica al meccanismo di cooperazione delle autorità di protezione dei dati. Propone di promuovere l'utilizzo delle misure tecnologiche intese a proteggere i dati personali e a garantire la conformità, nonché di concedere incentivi ai responsabili del trattamento che adottano simili misure. In linea con l'approccio di responsabilità, viene potenziato il ruolo dei responsabili d'impresa della protezione dei dati e ridotto l'obbligo di consultazione preventiva delle autorità di controllo. Nel medio termine, è opportuno ricondurre allo stesso quadro regolamentare le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione. Se tali elementi saranno sostenuti dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione, il nuovo quadro giuridico sulla protezione dei dati apporterà miglioramenti sia per le persone fisiche che per i responsabili del trattamento e si dimostrerà valido anche per i prossimi anni.

Nel corso dell'ampio lavoro con i relatori ombra di tutti i gruppi politici e i relatori per parere, il relatore ha formulato una grossa quantità di emendamenti che rispecchiano il dibattito tra i colleghi coinvolti. La relazione integra diversi compromessi concernenti soprattutto i principi, le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali, i diritti degli interessati, le disposizioni applicabili ai responsabili del trattamento e agli incaricati del trattamento, il meccanismo di coerenza e le sanzioni. Il relatore auspica che la sua proposta costituisca una valida base per un rapido accordo in seno al Parlamento europeo e in fase negoziale con il Consiglio durante la presidenza irlandese.